

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

BORRIELLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la città di Torre del Greco (Napoli), terzo comune della Campania sia per il numero di abitanti (centomila) sia per estensione geografica dispone di un'unica sede postale, costruita alla fine degli anni cinquanta, e due piccole succursali, strutture assolutamente insufficienti per far fronte ad una utenza massiccia, nonché ad un lavoro svolto dai dipendenti in condizioni di notevole disagio, non a caso sovente ci sono seri problemi di ordine pubblico —:

consapevole che l'Ente Poste in un'ottica di privatizzazione ha una propria linea programmatica, se intenda adoperarsi affinché si giunga ad una immediata apertura di nuovi sportelli postali sul territorio e, inoltre, quali interventi intenda adottare affinché sia consentito un regolare servizio postale a Torre del Greco.
(4-03187)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si significa che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha precisato di procedere a costanti controlli

circa l'andamento dei flussi di traffico allo scopo di adeguare l'offerta dei servizi alle variazioni della domanda da parte della clientela, secondo quanto previsto dal cosiddetto piano di ottimizzazione della copertura territoriale di filiale.

In tale ottica anche la situazione del comune di Torre del Greco, dove operano tre uffici postali — Torre del Greco centro, la succursale 1 e l'ufficio di Santa Maria la Bruna — è stata esaminata ed è stata valutata positivamente l'opportunità di attivare altri presidi nella zona in modo da ripartire l'affluenza della clientela in più uffici e migliorare la qualità dei servizi resi.

L'individuazione di locali idonei ha, tuttavia, presentato difficoltà di varia natura che hanno indotto il responsabile territoriale a coinvolgere nella ricerca anche il commissario straordinario del comune; per l'attivazione dei nuovi uffici, pertanto, non è possibile avanzare previsioni attendibili considerato anche che, una volta reperiti, i locali spesso necessitano di interventi di adattamento che comportano tempi tecnici non comprimibili.

Per evitare il verificarsi di situazioni di criticità e disagi alla clientela, tuttavia, i direttori degli uffici interessati sono impegnati a far sì che quotidianamente venga aperto alla clientela, negli uffici già esistenti, il maggior numero possibile di sportelli.

La società Poste ha, infine, fatto presente che l'eventualità di un incremento delle unità applicate nel territorio in parola potrà essere presa in considerazione solo alla conclusione delle procedure di mobilità

previste dall'Accordo stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria nell'ottobre 2001, che sono tuttora in corso.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

BRICOLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Verona un gran numero di pratiche non riesce ad essere smaltito nei tempi dovuti;

a questo si aggiunge una organizzazione del lavoro non ottimale;

i duplicati delle patenti vengono rilasciati dopo circa 100 giorni, penalizzando soprattutto i trasportatori che dal Nord-Est si recano verso i Paesi dell'est europeo, non potendo circolare col permesso rilasciato dall'Ufficio provinciale delle infrastrutture;

non si riescono ad esaurire le richieste di esami per il rilascio delle patenti di categoria superiori;

il solo Consorzio Bus-Car di Verona ha un arretrato di patenti superiori di 130 prove di teoria e circa 40 di prove pratiche di guida, mettendo in disagio la categoria e l'economia locale, in quanto le stesse persone non possono occupare i posti di lavoro in quanto sprovvisti di titolo;

i certificati di approvazione delle trasformazioni di veicoli, dopo il collaudo tecnico, vengono rilasciati dopo circa 20 giorni, rallentando il lavoro dei trasportatori e tutta l'economia che gravita intorno;

le revisioni dei veicoli industriali superiori a 3,5 tonnellate, hanno la prenotazione a aprile 2003 —:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative si intenda adottare per sanare la situazione.
(4-03507)

RISPOSTA. — *Occorre premettere che l'ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri di Verona prevede una pianta organica di 75 dipendenti ed attualmente risulta essere composto da 51 unità di cui sette distaccate presso altre sedi.*

In sostanza, l'ufficio espleta le proprie mansioni istituzionali, in sede o presso le sedi dei richiedenti, con solo 44 persone e, quindi, con poco più della metà dell'organico previsto.

Questa amministrazione, dopo vari tentativi finalizzati alla rimozione del blocco del turn-over dei dipendenti in quiescenza, causa primaria della situazione attuale, sta percorrendo con determinazione l'alternativa, prevista dalla normativa vigente, di acquisire all'Ufficio periferico di Verona (come ad altri della regione Veneto) personale in mobilità da altre amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Allo stato attuale risultano pervenute istanze di oltre quaranta persone, prevalentemente da dipendenti dell'ente « Poste Italiane » per le quali occorrerà accelerare i tempi di svolgimento delle formalità previste dalla legge.

Inoltre, nell'immediato sarà disposto l'invio di funzionari tecnici e di esaminatori da altri uffici periferici, compatibilmente con le esigenze operative di questi e con la disponibilità di personale e di risorse economiche per corrispondere il trattamento di missione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

BRIGUGLIO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

se intenda adottare, per il tramite dell'ANAS, interventi urgenti al fine di ripristinare la piena agibilità del ponte sul torrente Giampileri nel comune di Messina, in stato di dissesto tale da consentire il transito soltanto a senso alternato;

se sia a conoscenza che l'anzidetta situazione, che causa gravi disagi alla popolazione, perdura inspiegabilmente da

anni senza che siano stati adottati per la soluzione definitiva del problema.
(4-03388)

RISPOSTA. — Si comunicano i seguenti elementi di risposta forniti dall'ente nazionale per le strade.

Il ponte Giampileri è situato alla progressiva chilometrica 15+251 della strada statale n. 114 « Orientale Sicula », immediatamente ad est dell'abitato di Giampileri Marina (Messina).

L'opera d'arte, che ha una lunghezza totale di metri 43, si sviluppa su quattro campate di metri 10,75. Detta opera è composta da due strutture indipendenti delle quali, la parte di monte, della larghezza di circa metri 8, risalente alla struttura originaria e quella di valle, eseguita successivamente in affiancamento, per una larghezza di metri 3,40.

L'impalcato di monte è costituito da arcate in calcestruzzo non armato impostato su pile e spalle in muratura rivestita in pietra squadrata.

La parte di valle, in ampliamento, è realizzata mediante un impalcato in cemento armato costituito da tre nervature, collegato da una soletta superiore di modesto spessore e quattro traversi per ciascuna campata.

Complessivamente la larghezza attuale della carreggiata è di metri 11,10.

Nell'ambito del programma di ristrutturazione e consolidamento dei ponti e dei viadotti ricadenti in provincia di Messina, l'ente stradale fa conoscere che è stato già predisposto, per l'opera d'arte in questione, il progetto esecutivo per i lavori di consolidamento, restauro e adeguamento alle normative vigenti, compresa quella sismica, che consentiranno la classificazione dell'opera nella 1ª categoria di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1990 per i ponti stradali.

Detto progetto è già stato appaltato in data 11 giugno 2002 e l'ANAS riferisce che i relativi lavori saranno consegnati all'impresa aggiudicataria entro il corrente mese di settembre.

L'ente stradale fa presente, infine, che con i lavori di adeguamento e con la

suddetta nuova classificazione dell'opera, verrà ripristinata la piena agibilità a tutti i carichi stradali e, pertanto, sarà definitivamente eliminata la limitazione di traffico, attualmente regolato a senso unico alternato con impianto semaforico.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

BUTTI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in diversi comuni, quelli che di solito patiscono già una situazione di disagio per oggettive cause logistiche o per il target della popolazione costituito prevalentemente da anziani, i cittadini dovranno fare a meno dell'ufficio postale o meglio dovranno adattarsi alla logica dei giorni alterni;

con decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, attuativo delle direttive 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari per il miglioramento della qualità del servizio, sono state emanate le disposizioni che disciplinano il servizio postale sul territorio nazionale;

l'articolo 1 del decreto legislativo 261 del 1999, definisce la tipologia dei servizi e gli aventi titolo al servizio nonché il fornitore del servizio;

l'articolo 3 del decreto legislativo 261 del 1999 dispone ed individua le prestazioni ricomprese nel servizio universale e le sue caratteristiche, unitamente alle garanzie da fornire ai cittadini, utenti del servizio;

l'ex articolo 19 del decreto legislativo 261 del 1999 indica nel fornitore del servizio le responsabilità fissate *ope legis*;

pare che il piano predisposto da Poste Italiane spa preveda che, per il periodo giugno-settembre 2002, su un totale di 194 uffici operanti nella provincia di Como, 17 chiuderanno il turno pomeridiano, 11 saranno funzionanti a giorni alterni e 5 saranno totalmente chiusi;

sembra che Poste Italiane spa, nella città di Como, abbia intenzione di eliminare 14 posti di portalettere —:

quale sia la valutazione del Ministro in merito a quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare nei confronti di Poste Italiane affinché siano scongiurati o alleviati i disservizi accennati in premessa e siano risolti i problemi relativi all'organizzazione dei servizi e ai previsti tagli dell'organico operante nella provincia di Como. (4-03610)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere d'intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha comunicato che, tenendo conto dei risultati del monitoraggio costante effettuato allo scopo di verificare le variazioni nei flussi della clientela per adeguare l'offerta di servizi alla variazione della domanda, ha autorizzato, per il periodo estivo, alcuni interventi di razionalizzazione per quegli uffici per i quali era prevedibile, in considerazione di quanto riscontrato durante gli stessi mesi degli anni precedenti, un sensibile calo dei volumi di traffico.

La medesima società, nel precisare che tali interventi di razionalizzazione temporanei sono compresi in un piano regionale che viene valutato ed autorizzato annualmente, ha evidenziato che nella provincia di Como operano 194 uffici postali, 14 dei quali sono stati interessati da provvedimenti di razionalizzazione nel periodo estivo ed in particolare: n. 10 provvedimenti riguardano la riduzione dell'orario di apertura al solo turno antimeridiano, esclusivamente per il mese di agosto; n. 2 provvedimenti sono inerenti alla riduzione delle giornate di apertura al pubblico a tre giorni settimanali (part time verticale), limitatamente al solo mese di agosto, ed

infine n. 2 provvedimenti sono relativi alla chiusura, durante il periodo compreso tra il mese di luglio e quello di settembre, con ripristino dell'orario normale di servizio nei primi giorni di ogni mese, al fine di agevolare il pagamento delle pensioni.

La società Poste Italiane, in merito alla riduzione di n. 14 zone di recapito nella città di Como ha, infine, precisato che tale provvedimento — che peraltro non ha comportato alcuna soppressione di posti di lavoro —, è stato adottato a seguito di un attento riesame, condotto su tutto il territorio nazionale, dei fattori utili a quantificare le prestazioni dei portalettere, che sono state recentemente notevolmente ridimensionate non rientrando più tra le mansioni dei portalettere medesimi né il recapito dei pacchi né la consegna della corrispondenza tassata.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CARLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la legge 312/1980 all'articolo 63 prevede ai fini del trattamento di quiescenza il riconoscimento al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi;

alcuni insegnanti a Viareggio che hanno prestato servizio in una classe « speciale » sperimentale appositamente istituita negli anni 1973/6 dal provveditorato agli Studi di Lucca ai sensi della Circolare ministeriale n. 257 del 25 agosto 1971 per accogliere gli alunni portatori di turbe caratteriali e ipodotazioni mentali, non hanno visto riconosciuto dal Centro servizi amministrativi (CSA) di Lucca il

loro diritto ad una supervalutazione della pensione, nonostante una specifica richiesta;

da fonti autorevoli della pubblica amministrazione verrebbe confermato che il diritto previsto dall'articolo 63 della legge 312/80 è riconosciuto a coloro che hanno insegnato fino alla data di entrata in vigore di tale legge in classi sperimentali autorizzate dai provveditorati quando la sperimentazione consisteva nell'assistenza e nell'inserimento di alunne con turbe caratteriali e/o ipodotazioni mentali;

nonostante tali insegnanti ne avessero fatto richiesta, sembrerebbe che la loro pratica non sia stata inviata dal Centro Servizi Amministrativi di Lucca all'Ispettorato delle pensioni del Ministero dell'istruzione per una richiesta di parere, seguendo una prassi consolidata —

se ritenga di esprimere il proprio parere in merito alla questione posta dagli insegnanti di Viareggio;

se non intenda intervenire presso il Centro servizi Amministrativi di Lucca affinché invii le pratiche relative a tali insegnanti che richiedono la supervalutazione della pensione all'Ispettorato delle Pensioni del Ministero dell'istruzione, affinché questo possa esprimere il proprio parere in merito e possa adottare appropriate iniziative per riconoscere a norma di legge i diritti degli insegnanti in questione. (4-03180)

RISPOSTA. — *Relativamente alla mancata supervalutazione, ai fini pensionistici, del servizio prestato da alcuni insegnanti di Viareggio in scuole sperimentali con inserimento di portatori di handicap.*

La richiesta degli interessati si basa sul presupposto che le attività di sperimentazione effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419 e delle esperienze di integrazione scolastica attuate nelle classi di istruzione secondaria di I grado a norma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517 si configurino con le stesse caratteristiche indicate nell'articolo 63 della legge n. 312 del

1980 il quale fa riferimento a servizi prestati in scuole e istituti statali aventi particolari finalità o in sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

La ratio e la lettera dell'articolo 63 della legge n. 312 del 1980 si riferiscono a scuole aventi particolari finalità, a classi speciali o differenziali, carcerarie annesse alle case di rieducazione ed agli istituti penali minorili, scuole per nomadi: tutte queste non si identificano nelle classi sperimentali presso le quali hanno prestato servizio gli insegnanti in questione.

Nelle classi speciali o differenziali erano iscritti solo alunni portatori di handicap o comunque in situazione di grave disagio mentre nelle classi sperimentali in cui hanno prestato servizio gli interessati erano inseriti alcuni alunni portatori di handicap, inserimento all'epoca sperimentale che poi è diventato la regola attuale.

Considerando quindi che per il servizio attualmente prestato in classi con inserimento di alunni handicappati non è prevista alcuna supervalutazione, non è evidentemente possibile riconoscere tale beneficio a chi ha prestato il medesimo servizio partecipando alla sperimentazione.

A conferma di quanto sopra questa amministrazione già con circolare ministeriale n. 209 dell'8 settembre 1982, che aveva fornito chiarimenti in ordine alla portata dell'applicazione dell'articolo 63 della legge n. 312 del 1980 non aveva incluso tra la tipologia di servizi valutabili ai fini in questione le attività di sperimentazione genericamente finalizzate all'integrazione di alunni in situazione di svantaggio.

Si fa inoltre presente che il giudice del lavoro in data 25 febbraio 2002, in risposta ad alcuni insegnanti che avevano proposto la medesima problematica si è espresso per l'« inammissibilità in sede cautelare del richiesto mero accertamento del diritto ex articolo 63 della legge n. 312 del 1980 alla maggiorazione di anzianità ai fini pensionistici ».

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CARLUCCI e BALDI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante « Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica » dispone, fra l'altro la parità di trattamento e l'imparzialità per tutti i soggetti politici ai fini dell'accesso ai mezzi di informazione dalla data dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto e prevede testualmente all'articolo 5, comma 3 che: « I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori »; tali disposizioni sono specificatamente confermate anche dalla deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 27 marzo 2002 relativa alle elezioni comunali e provinciali del 19 e 26 maggio 2002;

su tale questione, a seguito di esposto da me inviato al presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, circa la partecipazione dell'onorevole Valter Veltroni, sindaco di Roma, al programma « Maurizio Costanzo Show » in data 16 aprile 2002, secondo l'interrogante, in violazione della lettera e dello spirito della legge predetta, la medesima autorità rispondeva che a far data dall'11 aprile 2002, data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative, la trasmissione Maurizio Costanzo Show è stata ricondotta temporaneamente alla responsabilità della testata giornalistica TG5 di cui è direttore responsabile Enrico Mentana e che, per tale ragione veniva a rientrare nella categoria dei programmi di informazione e che quindi la presenza del sindaco di Roma nella puntata in questione appare giustificata dall'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione su un evento culturale quale l'inaugurazione dell'Auditorium di Roma —:

se il Ministro non consideri la riconduzione temporanea ad una testata giorna-

listica di quello che è un programma di intrattenimento la manifestazione di una grave lacuna della legislazione in materia e se non ritenga, alla luce sia di questo caso, sia delle carenze complessive della legge sulla *par condicio*, necessaria ed urgente una sua radicale riforma. (4-04006)

RISPOSTA. — *Si fa presente che ai sensi di quanto stabilito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 — istitutiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni — alla medesima autorità è stato assegnato il compito di garantire l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di propaganda, di pubblicità, di informazione politica, nonché di equità di trattamento e parità di accesso nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b) punto 9), con l'obbligo di effettuare il monitoraggio dei programmi radio-televisivi (articolo 1, comma 6, lettera b) punto 13).*

Come è noto, l'Autorità gode di totale indipendenza ed autonomia gestionale per cui il Governo non ha il potere di intervenire sulle modalità di svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite e sulle decisioni adottate.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di adeguati elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, non si è mancato di interessare la ripetuta autorità la quale in proposito ha precisato che con delibera del 13 aprile 2002 è stata archiviata la segnalazione presentata nei confronti della società R.T.I. — reti televisive italiane SpA — in considerazione del fatto che la presenza del sindaco di Roma nella puntata della trasmissione in questione appariva giustificata dall'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione su di un evento culturale di interesse generale — quale è l'inaugurazione dell'Auditorium di Roma — senza che in tale intervento potesse essere riscontrata alcuna indicazione di voto né diretta, né indiretta.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CARRARA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il commissario aggiunto della Autorità Portuale di Augusta, in data 11 aprile 2002, diffidava la Gestione Pontoni srl, in persona del suo amministratore, « ad esercitare il servizio di cui al punto 1) della Licenza di Concessione n. 57/2001 del 18 luglio 2001, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Augusta fino a quando non avrà lo stesso depositato presso questa Autorità Portuale le dovute autorizzazioni previste (*sic!*) dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

detta concessione, di cui la Gestione Pontoni srl, al pari di altre società, operanti nel medesimo ambito portuale, è titolare, in forza del titolo poc'anzi richiamato, concerne, al citato punto 1, lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, trasbordo di acque, di qualsiasi genere e per qualsiasi uso, sia pulite che sporche (zavorre, sentine, lavaggio tanche di compensa, *slops*, eccetera) anche con contenuto di idrocarburi, sia da navi e galleggianti che da industrie;

è evidente che il rilascio di titolo concessorio, da parte dell'Amministrazione, implica l'autorizzazione all'esercizio dell'attività devoluta in concessione;

l'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si occupa del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, prevede, al sesto comma, una esplicita deroga, disponendo che « il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 », mentre l'articolo 57, comma 6-*bis*, della stessa legge, equipara, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporto via mare, i rifiuti alle merci ed i rifiuti pericolosi alle merci pericolose;

l'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994 definisce come operazioni por-

tuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito ed il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolto in ambito portuale. Quindi, al comma 3 statuisce che l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Discende, dal combinato disposto delle norme richiamate, che gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti (anche pericolosi) in aree portuali sono, appunto, l'autorità portuale, o, ove non istituita, l'autorità marittima;

ne consegue, con tutta evidenza, che la titolarità, in capo ad un soggetto, della concessione rilasciata dalla capitaneria di Porto, per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto, trasbordo di acque, di qualsiasi genere e per qualsiasi uso, sia pulite che sporche (zavorre, sentine, lavaggio tanche di compensa, *slops*, eccetera) anche con contenuto di idrocarburi, sia da navi e galleggianti che da industrie, autorizza detto soggetto all'esercizio delle predette attività, a norma di legge;

senonché, il predetto provvedimento del commissario dell'autorità portuale di Augusta, ancora in vigore, nonostante le richieste di annullamento in autotutela, viene di fatto ad incidere negativamente sulla realtà portuale ed economica dell'intera città, atteso che, oltre alla società anzidetta, altri operatori portuali che svolgono in concessione il servizio predetto si vedono sottratti, in forza della diffida menzionata, consistenti spazi lavorativi, così come viene a subire una contrazione il traffico marittimo, giacché le navi che avranno esigenza di svolgere quel tipo di operazioni finiranno per dirigersi verso altri porti ove è possibile espletarlo, con il conseguente fenomeno « a cascata » di riduzione dell'attività lavorativa di tutti gli operatori portuali e dell'indotto in genere —:

quali interventi ritenga di attivare per la soluzione del problema sopraesposto.
(4-03206)

RISPOSTA. — Si forniscono gli elementi di risposta trasmessi dal Comando generale del Corpo della capitaneria di porto. La questione attiene in particolare al rapporto ed al confine tra la disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto « decreto Ronchi ») e quello che regola l'attività nelle aree portuali in tema di gestione di rifiuti e, quindi, alla necessità di superare le difficoltà di ordine interpretativo emergente da un quadro normativo articolato e complesso.

Il caso specifico della società gestione Pontoni di Augusta è stato oggetto di necessario coinvolgimento e pronunciamento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, attesa la valenza generale del caso medesimo, necessitante comunque di un chiarimento a livello normativo attraverso la completa attuazione del decreto legislativo 22 del 1997 risulta aver avviato le necessarie iniziative in merito.

Pertanto, il provvedimento di inibizione di che trattasi, emesso dal comandante del porto di Augusta nella qualità di commissario aggiunto della locale autorità portuale in data 11 aprile 2002, in costanza di titolo concessivo rilasciato alla summenzionata società gestione Pontoni srl dall'autorità marittima medesima, si è reso necessario. Difatti, l'attività di servizio di cui al punto 1) del titolo concessivo n. 57 del 2001 del 18 luglio 2001, così come la disciplina degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi in conto terzi e le relative ulteriori operazioni ricade, a seguito dell'abrogazione della legge 310 del 1976, nella esclusiva disciplina prevista dal decreto legislativo 22 del 1997.

Quanto sopra deriva dalla titolarità del titolo concessivo n. 57 del 2001 in capo alla società in argomento, posto che tale atto amministrativo prevede, al punto 9) delle condizioni generali, che l'attività affidata in concessione debba svolgersi sotto la piena osservanza di tutte le norme previste da leggi e regolamenti, cui chiaramente il titolo concessivo non può derogare.

Nella fattispecie in esame, risultando lo stesso titolo concessivo, in precedenza rilasciato alle imprese, non più conforme alla normativa vigente, l'autorità portuale ha emesso il citato provvedimento di inibizione

e ciò, anche in virtù del fatto che le stesse imprese si avvalevano, per lo smaltimento delle acque reflue di bordo raccolte, delle reception facilities delle società petrolchimiche, pur non essendo queste ultime autorizzate ai sensi del decreto legislativo 22 del 1997.

È stato altresì precisato che tale linea di condotta è stata supportata dal parere reso dal ministero dell'ambiente il quale, nel disciplinare la problematica che ineriva la possibilità di ricondurre tutte le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento dei reflui di bordo (slops, zavorre sporche, morchie oleose e acque di sentina), nel concetto più ampio di rifiuto di cui al decreto legislativo 22 del 1997 si è pronunciato in maniera definitiva sulla vicenda, con dispaccio prot. n. 5835 del 14 giugno 2002.

Secondo tale parere, per quanto concerne le operazioni di raccolta e trasporto delle acque reflue di bordo, in attesa della predisposizione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera I) del decreto legislativo 22 del 1997, che dovranno, tra l'altro, stabilire le condizioni per l'iscrizione di tali imprese all'albo gestori rifiuti, le operazioni suddette devono svolgersi nel rispetto di specifici obblighi di pubblica sicurezza tendenti a garantire la sicurezza nei porti e la prevenzione degli eventi dannosi ed inquinanti, nella piena osservanza delle « disposizioni e precauzioni tecniche di sicurezza che disciplinano il trasporto via mare di merci pericolose », giusta disposizione transitoria di cui all'articolo 57, comma 6-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Per quanto, invece, attiene le attività di recupero e smaltimento di detti residui oleosi, questi sono soggetti al regime giuridico dei rifiuti. In particolare, con riferimento alla possibilità che tali rifiuti possano essere avviati al recupero attraverso trattamento effettuato dai depositi costieri dotati di reception facilities, le attività di esercizio ed autorizzazione delle stesse devono essere regolamentate dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

Su tale questione, infatti, il commissario aggiunto dell'autorità portuale di Augusta, riscontrando una evidente difficoltà di ge-

stione e conferimento di detti rifiuti tale da determinare una situazione di emergenza non fronteggiabile con i normali poteri amministrativi, ha richiesto nell'ambito dello stesso porto di Augusta, il ricorso a poteri straordinari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, spettanti per la regione siciliana al prefetto il quale, in accoglimento delle suddette istanze, autorizzava di volta in volta l'espletamento di tale tipo di attività, tramite l'emaneazione in via contingibile ed urgente, di apposite ordinanze, sollecitate, fra l'altro anche dalla confederazione italiana armatori.

È stato infine rappresentato che, proprio per sopperire ad una lacuna dell'attuale sistema normativo, risulta in corso di emanazione un decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 27 novembre 2000, recante norme relative agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi residui del carico che andrà a modificare, a breve, il quadro normativo, eliminando così le cause che hanno provocato la sospensione del servizio.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

CAZZARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

si intende segnalare il caso del signor Lorenzo Minotto, residente a Mira (Venezia), il quale nel gennaio 1983 fu coinvolto in un incidente d'auto, in conseguenza del quale si ritrovò, dopo alcuni mesi di cure e convalescenza, con un campo visivo lievemente inferiore a 120°;

il suddetto Lorenzo Minotto, dipendente dell'Enel e costretto per motivi di lavoro ad usare l'automobile, si sottopose nell'ottobre 1983 a visita medica, presso l'ambulatorio medico delle Ferrovie dello Stato, al fine di ottenere l'idoneità alla guida di automobili, necessaria all'espletamento delle sue mansioni lavorative;

dalla relazione formulata dal dottor Calogero Nicolai, circa l'idoneità alla guida del Minotto, la commissione medica provinciale di Venezia, in data 18 dicembre 1984, espresse parere favorevole;

in conseguenza a tale parere favorevole egli ha continuato a guidare l'automobile per 6 anni senza provocare incidenti, fino al 15 dicembre 1989, data in cui, presentatosi a sostenere la visita medica per il rinnovo della patente, questa gli viene revocata perché il suo campo visivo viene ritenuto al di sotto della soglia di « normalità »;

in data 29 luglio 1991 il Consiglio europeo con direttiva n. 91/439/CEE dettava norme per l'ottenimento della patente di guida meno restrittive rispetto a quelle vigenti in Italia, lasciando alla discrezionalità dei vari Stati membri dell'Unione europea la possibilità di applicarla in tutto o in parte qualora negli Stati stessi fossero in vigore norme più severe;

la citata direttiva europea all'allegato III, punto 6.1 recita testualmente « Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5, utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorità medica competente »;

con decreto ministeriale del 28 giugno 1996 si recepiva la direttiva europea solo in parte, precludendo, al signor Minotto e a quanti si trovano nelle sue stesse condizioni, la possibilità di riottenere la patente di guida, con gravi conseguenze per il suddetto sia sul piano lavorativo che personale;

il problema è sentito a livello nazionale, come si evince anche dalla lettera indirizzata, nel marzo 2001, ai capi gruppo del Senato da parte dell'Anglat, associazione che cura gli interessi delle persone handicappate in materia di trasporti, guida e relative legislazioni, per sensibilizzare i parlamentari sull'argomento —:

se la direttiva venisse recepita interamente, il signor Minotto potrebbe rientrare nell'eccezionalità del caso essendo in possesso del parere medico favorevole alla guida, rilasciato dal dottor Miorin, primario della divisione oculistica dell'ospedale di Dolo (Venezia), assieme al fatto non secondario di aver guidato quotidianamente l'automobile per sei anni senza provocare incidenti;

se il Ministro, in sede di applicazione della delega ricevuta dal Parlamento per la revisione del codice della strada, non intenda recepire integralmente la direttiva europea n. 91/439/CEE del 29 luglio 2001, al punto 6.1 dell'Allegato III, consentendo a tutti coloro che si trovano nelle condizioni del caso in premessa descritto di ottenere o rinnovare la patente di guida, nel rispetto della sicurezza stradale e in piena armonia con le norme comunitarie.
(4-02855)

RISPOSTA. — *La normativa attualmente vigente in materia di requisiti psicofisici alla guida non si pone in contrasto con le norme comunitarie, in quanto la direttiva 91/439/CEE dispone che gli Stati membri, in materia di requisiti psicofisici alla guida, possono esigere norme più severe di quelle minime fissate dal legislatore comunitario.*

Sulla base di tali premesse, pertanto, è stato emanato il decreto ministeriale 28 giugno 1996 che ha confermato, per esigenze di tutela della sicurezza nella circolazione, i requisiti visivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

Per quanto concerne, in particolare, il requisito del campo visivo normale, richiesto dagli articoli 322 e 325, decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, si evidenzia che il consiglio superiore

di sanità, con parere del 25 ottobre 2002, ha specificato gli elementi caratterizzanti di tale requisito, richiedendo, in particolare, l'ampiezza minima di 120° sul piano orizzontale, in linea con il punto 6.1 dell'allegato III, della direttiva 91/439/CEE.

Il predetto parere è stato trasmesso alle commissioni mediche locali, agli uffici sanitari delle Ferrovie dello Stato e agli uffici provinciali della motorizzazione.

Ogni ulteriore problematica relativa ai requisiti psicofisici alla guida dovrà pertanto essere sottoposta al ministero della salute, competente per materia.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la nuova azienda nel campo delle Telecomunicazioni IPSE 2000 nasce il 2 agosto 2000 e prevede nel suo assetto azionario, oltre a Telefonica Moviles Espa

Atna e Sonera (operatore TLC finlandese), numerose altre aziende e imprese italiane tra cui Banca di Roma, Atlanet (ACEA, Fiat, Telefonica), Xera, Edison, Falck ed altri soci minori;

il 10 gennaio 2001 IPSE 2000 si aggiudica una delle cinque licenze UMTS per 4.730 miliardi di lire, cui si aggiungono 1.600 miliardi di lire per le frequenze aggiuntive;

l'Azienda programma il lancio dei servizi GSM/GPRS per dicembre 2001 in modalità *roaming* appoggiandosi alla rete di altri operatori che però alla fine di ottobre 2001 viene sospeso;

con un comunicato stampa del 30 gennaio 2002 l'azienda informa che rinuncia al lancio dei servizi GSM/GPRS per concentrarsi esclusivamente sul modello di *business* basato su UMTS;

il comunicato stampa del 25 febbraio 2002 specifica la modalità di finanzia-

mento del *budget* 2002, basato sul nuovo modello di *business* all'ottimizzazione della società al fine di dare inizio all'operatività quando tecnologia e servizi UMTS saranno commercialmente disponibili in Italia. L'Assemblea degli azionisti di IPSE 2000 approva le caratteristiche dei prestiti con i quali gli azionisti finanzieranno l'operatività della società;

le attività aziendali sono di fatto ferme al 31 ottobre 2001 senza nessuna indicazione ufficiale sulla data del possibile lancio commerciale dei servizi UMTS e nemmeno del piano operativo per il 2002;

da altre fonti si apprende che l'azienda prevede solo il mantenimento di una struttura finalizzata esclusivamente alla realizzazione degli impegni vincolanti al mantenimento della licenza UMTS;

la situazione aziendale crea molta preoccupazione per il futuro dei circa 600 dipendenti di cui 130 con contratti di formazione lavoro. Ulteriori 80 agenti mono-mandatari si ritrovano in una situazione di crisi occupazionale —:

quali iniziative di concertazione l'azienda e le organizzazioni sindacali intendano intraprendere affinché l'IPSE 2000 nei suoi piani di rilancio o riassetto possa tutelare il posto di lavoro dei numerosi dipendenti che già da ora si trovano senza alcuna attività da svolgere, garantendo almeno gli attuali livelli occupazionali;

se, ove le strategie dell'azienda dovessero includere la vendita delle frequenze, tale possibilità sia consentita dalle normative vigenti. (4-02487)

RISPOSTA. — *Si fa presente che, la società IPSE 2000 ha deciso il rinvio della data del lancio commerciale del servizio GSM/GPRS (general packet radio service) a causa sia della congiuntura economica internazionale negativa, sia dell'incertezza sulla data di disponibilità dei servizi UMTS sia, infine, dei ritardi registrati nella consegna delle forniture delle tecnologie di terza generazione.*

D'altra parte è bene ricordare che il capitolato d'oneri associato alla licenza di IPSE non prevede specifici obblighi relativi all'avvio del servizio, ma soltanto obblighi di copertura in relazione ai quali la delibera n. 410 del 1999 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, per tutti i gestori dei servizi UMTS, un obbligo di copertura dei capoluoghi di regione entro 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro i successivi 30 mesi.

Per ciò che attiene alla trasferibilità delle frequenze UMTS si fa presente che se si trattasse della cessione in blocco delle frequenze, essa sarebbe equiparabile ad una cessione della licenza e sarebbe, quindi, assoggettata alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1992 e dell'articolo 9 della delibera n. 388/00/CONS dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e sottoposto all'assenso del ministero delle comunicazioni e delle altre autorità competenti); la normativa vigente non contempla, invece, la possibilità di una cessione parziale di frequenze.

In merito, in fine, ai risvolti occupazionali che il ritardo del lancio commerciale dei servizi UMTS potrebbe provocare si significa che, allo stato attuale, le parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione lavorativa aziendale né sono pervenute segnalazioni in tal senso.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CENTO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il 22 aprile 2002 al teatro Il Vascello di Roma era in programma il monologo di Renato Sarti: «Mai morti», ispirato alle gesta della Decima Mas, punta di diamante dell'esercito fascista, e alla rappresentazione era previsto che seguisse un dibattito sul Ventennio;

risulta all'interrogante, anche dalle notizie della stampa, che intorno alle ore ventuno sia scattata una sorta di spedi-

zione punitiva con un plotone di giovani che, dopo essersi sistemati in parata davanti al teatro, si sono messi a fare il saluto romano e a cantare « Faccetta nera »;

decine di militanti, in maggioranza giovani con bandiere della Repubblica Sociale Italiana si sono schierati avanti all'ingresso del teatro inneggiando slogan come « Buttiamo fuori i comunisti »;

i fatti accaduti al teatro « Il Vascello » rappresentano fatti di una gravità inaudita perché ad essere contestata è stata una produzione culturale cinematografica sulla resistenza al nazi-fascismo —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato e quali provvedimenti intenda adottare per rinnovare la lotta contro ogni forma di intolleranza, razzismo e intimidazione. (4-02787)

RISPOSTA. — Si comunica — sulla base degli elementi conoscitivi e di valutazione forniti dal prefetto di Roma — che il 22 aprile 2002, intorno alle ore 21.00, in via Giacinto Carini, all'esterno del teatro Vascello, personale della polizia di Stato è intervenuto a causa di una manifestazione non autorizzata di un gruppo di venti giovani appartenenti al movimento giovanile di Alleanza nazionale « Azione Giovani ».

Uno degli organizzatori dello spettacolo ha riferito che i giovani avevano tentato di entrare all'interno del locale per impedire l'inizio dello spettacolo e quando sono stati invitati ad andarsene, gli stessi si sono allontanati, anche se minacciando di far chiudere il teatro.

L'intervento della Polizia ha consentito di scongiurare il contatto fisico tra il pubblico intervenuto per lo spettacolo ed i manifestanti, capeggiati, nell'occasione, da un consigliere provinciale di Alleanza nazionale.

Lo spettacolo comunque iniziava e si concludeva regolarmente senza ulteriori turbative dell'ordine pubblico.

A seguito dei fatti suesposti il consigliere provinciale è stato denunciato all'autorità

giudiziaria perché responsabile della violazione dell'articolo 18 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, per manifestazione non preavvisata in concorso con ignoti; gli altri manifestanti, per i quali è in corso l'identificazione, sono stati denunciati anche del reato di travisamento, in base all'articolo 5 Legge n. 152 del 1975, che punisce l'uso di caschi protettivi o di altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di manifestazioni.

Le risultanze investigative, oggetto di riferimento all'autorità giudiziaria, hanno evidenziato che l'azione dei militanti del movimento giovanile di Alleanza nazionale è stata estemporanea, non prevista né prevedibile.

Le preoccupazioni espresse dall'interrogante sono pienamente condivise dal Governo che non ha mancato d'esprimere in più occasioni la condanna di ogni forma di intolleranza e razzismo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CENTO e BULGARELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il collegio dei docenti della scuola dell'infanzia ed elementare di San Giovanni in Persiceto (Bologna) richiama l'attenzione sulle recenti disposizioni relative relative alla scuola pubblica statale, e in particolare per l'impatto che si avrà in seguito ai tagli previsti degli organici, già di fatto definitivi;

infatti la legge finanziaria 2002 prevede per un triennio, a partire dal prossimo anno scolastico, la riduzione di 34.000 posti nell'organico dei docenti a livello nazionale;

il taglio degli organici nella scuola pubblica statale si traduca nella chiusura di esperienze didattiche innovative, nell'interruzione di tutte le esperienze di laboratorio, nell'impoverimento qualitativo della didattica e dell'offerta formativa della scuola, nella riduzione di ogni sup-

porto didattico di ausilio ai bambini diversamente abili, agli alunni stranieri ed ai bambini con svantaggio sociale;

nel circolo di San Giovanni in Persiceto, come in tantissimi altri, tali provvedimenti producono fra gli altri anche la soppressione dei posti del « progetto stranieri », la soppressione di posti per l'insegnamento della lingua straniera, la soppressione dei « posti aggiuntivi » per la complessità organizzativa nella scuola dell'infanzia e conseguentemente la formazione di classi di oltre 25 alunni nelle elementari e 28 nelle scuole dell'infanzia;

inoltre questa è solo la prima fase del piano triennale di attuazione della legge finanziaria, che nei prossimi due anni comporterà ulteriori drastiche riduzioni;

risulta palese che non sia possibile qualificare positivamente la scuola pubblica statale se si riduce il numero di docenti a fronte, in molte località, di un aumento della popolazione e il piano attuale dell'offerta non potrà essere mantenuto, determinando inevitabilmente un forte calo di qualità nella progettazione e nella didattica;

quali siano le valutazioni del ministro interrogato sui fatti sopra esposti;

se non ritenga dover rivedere tali politiche scolastiche, non più nell'ottica della compressione degli organici, e quindi delle attività, ma piuttosto nel segno dell'investimento e dell'incentivazione della scuola pubblica statale;

se non reputi indispensabile che la riforma della scuola derivi da una capillare consultazione democratica delle istituzioni scolastiche e che le decisioni dei legislatori debbano sempre essere coerenti con le reali condizioni della scuola italiana. (4-03015)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno precisare, preliminarmente, che il dirigente scolastico del circolo in parola ha ritenuto di dover fornire precisazioni in merito a quanto evidenziato dall'interrogante.*

In particolare, in data 30 maggio 2002, il dirigente scolastico ha chiarito che il

collegio docenti, riunitosi in data 6 maggio 2002 per trattare « Organici della scuola elementare e dell'infanzia del circolo, problemi, prospettive e proposte di funzionamento delle classi, delle sezioni e delle attività per l'anno scolastico 2002/2003 » ha affrontato la tematica all'ordine del giorno nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa a tale organo.

Al termine della seduta il collegio in parola ha votato un documento, presentato da un gruppo di docenti, che espone ed evidenzia talune difficoltà organizzative e funzionali determinate da tagli di organico relativi alla scuola; in particolare è stato evidenziato il fatto che non si è tenuto in considerazione il fenomeno del progressivo aumento della popolazione scolastica, in atto da alcuni anni nella scuola.

Il medesimo dirigente scolastico ha precisato anche che non si sono costituite, né si prospettano classi di oltre 25 alunni nella scuola elementare e di 28 nella scuola dell'infanzia.

Ciò premesso, si fa presente che le preoccupazioni espresse dall'interrogante e dal collegio docenti della scuola in parola non hanno ragion d'essere.

Infatti, a fronte di un incremento di n. 31 allievi (n. 951 rispetto a n. 930 del decorso anno scolastico) vi è stato un incremento sia delle classi a tempo normale (n. 32 rispetto alle n. 31 del decorso anno scolastico) che a tempo pieno (n. 16 rispetto alle n. 15 del decorso anno scolastico) ed inoltre sono stati attivati n. 2 posti aggiuntivi che hanno consentito anche la conferma di un posto di progetto.

Nessuna classe verrà privata dell'insegnamento della lingua 2.

Inoltre, una ponderata divisione dei posti aggiuntivi assegnati da questo ministero alla direzione regionale per l'Emilia Romagna ha reso possibile l'autorizzazione, sempre a San Giovanni in Persiceto, di una nuova sezione di scuola materna che permette di soddisfare le richieste del comune e le aspettative delle famiglie.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica, sono attualmente esclusi dalla percezione del fondo unico di amministrazione (F.U.A.), sulla base di un'interpretazione di un norma del vigente contratto integrativo di ente che applica in maniera illegittima le norme generali che disciplinano la materia nel decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 9 del contratto integrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo all'anno 2000 e sottoscritto in data 20 febbraio 2001, dispone infatti, che il fondo unico di amministrazione (F.U.A.) è volto a compensare il personale impegnato a sostenere i processi di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'impiego flessibile della professionalità, per la qualità del servizio prestato, per la produttività collettiva e individuale e per le particolari forme di articolazione dell'orario di lavoro cui è soggetto, al pari di quanto già operato dal contratto integrativo per il 1999;

quanto ai beneficiari del fondo, poiché l'articolo 1 del contratto collettivo nazionale integrativo stabilisce che lo stesso contratto — per il trattamento economico — si estende al personale comandato e fuori ruolo relativo solo al comparto ministeri, viene di fatto escluso dalla fruizione del fondo il personale in posizione di comando o fuori ruolo non appartenente al comparto ministeri (ad esempio regioni ed enti locali, scuola, enti pubblici non economici, aziende, enti di ricerca, sanità), analogamente a quanto già disposto dal contratto integrativo per il 1999;

risulta all'interrogante che il dipartimento della funzione pubblica a seguito della istanza di alcuni dipendenti interessati in data 30 marzo 2000, avesse segna-

lato l'illegittimità e l'irrazionalità di questa previsione al segretariato generale della Presidenza, con due distinte note, a firma del direttore generale *pro-tempore* dell'URSPA e del direttore generale dell'UPPA;

risulta altresì all'interrogante che, con successiva lettera del sottosegretario al dipartimento della funzione pubblica, senatore Learco Saporito, sia stata evidenziata la palese illegittimità al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

la predetta distribuzione del fondo concreta, infatti, un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti pubblici che partecipano alla stessa funzione, censurabile sia alla luce dei principi costituzionali previsti dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 36 (principio della retribuzione proporzionata e sufficiente) che sulla base della normativa civilistica (articolo 2099 del codice civile: retribuzione secondo equità), nonché in base alla normativa generale sul pubblico impiego;

il testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), che attualmente regola la materia, stabilisce, infatti, espressamente che:

a) le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale (articolo 45, comma 2);

b) i contratti collettivi devono definire secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e collettiva (articolo 45, comma 3);

c) le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese (articolo 7, comma 5);

tali norme, lette in combinato disposto, evidenziano la necessaria corrispettività fra trattamento accessorio e prestazione, senza discriminazioni in ragione

della provenienza dal comparto, giacché l'erogazione discende solo dall'effettività della prestazione ed in relazione sinallagmatica con la produttività concretamente raggiunta;

gli obiettivi sottesi alla ripartizione del fondo (professionalità, qualità del servizio, produttività), appartengono alle finalità dell'attività dell'amministrazione nel suo complesso e sono necessariamente comuni a tutto il personale in servizio, proveniente o meno dal comparto ministeri;

d'altra parte il personale di prestito proveniente d'altri comparti contribuisce con i risparmi derivanti dalla riduzione dello straordinario, nonché attraverso gli accantonamenti previsti dell'articolo 43, comma 5, della legge n. 449 del 1997 (risparmi di gestione), alla formazione del FUA; ne consegue che il personale « fuori comparto » contribuisce alla formazione del fondo della Presidenza, ma non ne beneficia all'atto della sua distribuzione;

la situazione di evidente disparità e di ingiustizia sostanziale, nonché di palese violazione di diritti patrimoniali dei lavoratori, è accentuata dalla circostanza che tale personale è del pari escluso non solo dalla fruizione del fondo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche dal fondo di produttività delle amministrazioni di provenienza, in quanto gli obiettivi del fondo sono connessi a compiti e funzioni che vengono svolti presso l'amministrazione dove si presta effettivamente il servizio —:

quali azioni concrete siano state avviate e quali misure, anche di ordine finanziario, possano essere adottate per porre termine all'illegittimità denunciata;

se i ministri non ritengano necessario attivare con la massima urgenza la procedura per dichiarare la nullità di diritto del C.C.N.I. della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 20 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui sembra escludere dalla frui-

zione del fondo unico di amministrazione il personale proveniente da diverso comparto di contrattazione;

con quali strumenti il Governo intenda impedire l'insorgere in futuro di simili fenomeni sperequativi. (4-03176)

RISPOSTA. — In base al contenuto delle norme relative al decreto legislativo n. 165 del 2001, può ricavarsi un principio generale secondo cui il personale in posizione di comando o di fuori ruolo riceve dall'amministrazione di appartenenza, di regola, il solo trattamento economico fondamentale, mentre il trattamento economico accessorio è a carico dell'amministrazione ove presta servizio.

Tuttavia, in assenza di una specifica norma contrattuale, sia di livello nazionale che decentrato, che disciplini il trattamento economico, per i casi di comando o fuori ruolo tra amministrazioni appartenenti a diversi comparti di contrattazione, di fatto, il personale comandato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri proveniente da amministrazioni non appartenenti al comparto di contrattazione dei ministeri, non percepisce il trattamento relativo alla produttività collettiva ed alla qualità delle prestazioni individuali.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del CCNI del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; — biennio 2000-2001 — prevede espressamente la possibilità di estensione dell'assegnazione della retribuzione legata alla produttività, attraverso l'utilizzo del fondo unico di amministrazione (FUA), al personale comandato e fuori ruolo, proveniente da amministrazioni appartenenti al comparto ministeri.

La ragione della mancata estensione del FUA al personale fuori comparto è dovuta al fatto che in base all'articolo 31 del CCNL 1998 2001 il FUA è alimentato dai risparmi che, ciascuna amministrazione consegue annualmente in ordine alle voci di spesa relative alla retribuzione accessoria del proprio personale di ruolo, il cui importo complessivo è stabilito annualmente dal ministero dell'economia e delle finanze sulla base della consistenza degli organici delle singole amministrazioni.

Tale meccanismo impedisce di fatto ai dipendenti non appartenenti al comparto ministeri che prestino servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di usufruire del suddetto fondo, in quanto attualmente non è previsto un sistema che permetta il transito di risorse economiche tra amministrazioni non appartenenti al medesimo comparto di contrattazione.

Non è stato, pertanto, possibile in fase di trattativa per la stipula del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri superare tale ostacolo e reperire, quindi risorse economiche dai diversi comparti di appartenenza, e non ha potuto trovare applicazione il parere reso al riguardo dal dipartimento della funzione pubblica nel settembre 2000, in ordine alla ricerca di « possibili soluzioni nell'ambito dell'utilizzo del FUA opportunamente rimodulato nella sua consistenza ».

Una qualsiasi diversa soluzione avrebbe, tra l'altro, comportato, considerata l'attuale forma di alimentazione del suddetto fondo, una sensibile riduzione delle risorse assegnate al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il pagamento delle retribuzioni accessorie.

Si fa presente tuttavia che in occasione del prossimo contratto collettivo nazionale del lavoro (che vede, come è noto la Presidenza del Consiglio dei ministri come compatto autonomo distinto dal comparto ministeri) sarà più agevole individuare soluzioni che consentano di porre rimedio a questa oggettiva situazione di disparità di trattamento tra dipendenti che prestano comunque servizio in una stessa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Gianni Letta.

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la nuova azienda nel campo delle Telecomunicazioni IPSE 2000 nasce il 2

agosto 2000 e prevede nel suo assetto azionario, oltre a Telefonica Moviles España e Sonera (operatore TLC finlandese), numerose altre aziende e imprese italiane tra cui Banca di Roma, Atlanet (ACEA, Fiat, Telefonica), Xera, Edison, Falck ed altri soci minori;

il 10 gennaio 2001 IPSE 2000 si aggiudica una delle cinque licenze UMTS per 4.730 miliardi di lire, cui si aggiungono 1.600 miliardi di lire per le frequenze aggiuntive;

L'Azienda programma il lancio dei servizi GSM/GPRS per dicembre 2001 in modalità *roaming* appoggiandosi alla rete di altri operatori che però alla fine di ottobre 2001 viene sospeso; con un comunicato stampa del 30 gennaio 2002 l'azienda informa che rinuncia al lancio dei servizi GSM/GPRS per concentrarsi esclusivamente sul modello di *business* basato su UMTS;

il comunicato stampa del 25 febbraio 2002 specifica la modalità di finanziamento del *budget* 2002, basato sul nuovo modello di *business* all'ottimizzazione della società al fine di dare inizio all'operatività quando tecnologia e servizi UMTS saranno commercialmente disponibili in Italia. L'Assemblea degli azionisti di IPSE 2000 approva le caratteristiche dei prestiti con i quali gli azionisti finanzieranno l'operatività della società;

le attività aziendali sono di fatto ferme al 31 ottobre 2001 senza nessuna indicazione ufficiale sulla data del possibile lancio commerciale dei servizi UMTS e nemmeno del piano operativo per il 2002;

da altre fonti si apprende che l'azienda prevede solo il mantenimento di una struttura finalizzata esclusivamente alla realizzazione degli impegni vincolanti al mantenimento della licenza UMTS;

la situazione aziendale crea molta preoccupazione per il futuro dei circa 600 dipendenti di cui 130 con contratti di formazione lavoro. Ulteriori 80 agenti mo-

no-mandatari si ritrovano in una situazione di crisi occupazionale —:

quali iniziative di concertazione si intendano promuovere tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, affinché l'IPSE 2000 nei suoi piani di rilancio o riassetto possa tutelare il posto di lavoro dei numerosi dipendenti che già da ora si trovano senza alcuna attività da svolgere, garantendo almeno gli attuali livelli occupazionali;

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti di tale azienda che ha avviato le procedure per la rescissione e la risoluzione di numerosi contratti per l'installazione di antenne radio base per la telefonia mobile di terza generazione, andando contro il requisito previsto dalla licenza di copertura dei capoluoghi di regione;

se intenda consentire il *trading* delle frequenze a Ipe 2000 con la normativa inserita nel decreto « infrastrutture », nonostante il mancato rispetto dei parametri previsti dal rilascio delle frequenze e prima del gennaio 2005. (4-03406)

RISPOSTA. — *La società IPSE, a seguito della sospensione delle attività propedeutiche al lancio commerciale GSM/GPRS, ha attuato un processo di facilitazione della ricollocazione di una parte del proprio personale presso altre aziende.*

Le risoluzioni dei contratti di lavoro sono avvenute in maniera consensuale e la medesima società IPSE ha comunicato di aver illustrato i piani dell'azienda alle organizzazioni sindacali presso l'unione industriali in data 27 marzo 2002.

Si chiarisce inoltre che, in base alle informazioni fornite dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sarebbe stata formulata al predetto dicastero una richiesta di incontro con le parti sociali per l'esame della situazione occupazionale.

Tuttavia questo ministero, da parte sua, segue con attenzione la questione ed ha accolto l'invito dei sindacati di categoria ad aprire un apposito tavolo istituzionale per discutere il caso della società IPSE.

In particolare, le parti sociali hanno incontrato il Sottosegretario Innocenzi, in data 9 e 29 luglio 2002, al fine di individuare una soluzione che consenta di salvaguardare il livello occupazionale dei dipendenti della società IPSE.

Un nuovo incontro è stato fissato per il prossimo mese di ottobre onde verificare i risultati ottenuti con le azioni poste in essere nonché valutare le prospettive future.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CIANI e LUSETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la nuova azienda nel campo delle Telecomunicazioni IPSE nasce il 2 agosto 2000, e prevede nel suo assetto azionario, oltre a Telefonica Moviles Espana e Sonera (operatore TCL finlandese), numerose altre aziende e imprese italiane tra cui Banca di Roma, Atlanet (Acea, Fiat, Telefonica), Xera, Edison, Falck ed altri soci minori;

il 10 dicembre 2001, IPSE 2000 si aggiudica una delle cinque licenze UMTS per 4.730 miliardi di lire, cui si aggiungono 1.600 miliardi di lire per frequenze aggiuntive;

l'azienda programma il lancio dei servizi GSM/GPRS per dicembre 2001 in modalità *roaming* appoggiandosi alla rete di altri operatori che però alla fine di ottobre 2001 viene sospeso;

con un comunicato stampa del 30 gennaio 2002, l'azienda informa che rinuncia al lancio dei servizi GSM/GPRS per concentrarsi esclusivamente sul modello di *bussines* basato su UMTS;

il comunicato stampa del 25 febbraio 2002, specifica la modalità di finanziamento del *budget* 2002 basato sul nuovo modello di *bussines* improntato all'ottimizzazione della società al fine di dare inizio all'operatività quando tecnologia e servizi UMTS saranno commercialmente disponibili in Italia. L'Assemblea degli azionisti di

IPSE 2000 approva le caratteristiche dei prestiti con le quali gli azionisti finanziarono l'operatività della società;

le attività aziendali sono di fatto ferme al 31 ottobre 2001 senza nessuna indicazione ufficiale sulla data del possibile lancio commerciale dei servizi UMTS e nemmeno del piano operativo per il 2002;

da altre fonti si apprende che l'azienda prevede solo il mantenimento di una struttura finalizzata esclusivamente alla realizzazione degli impegni vincolanti al mantenimento della licenza UMTS;

la situazione aziendale crea molta preoccupazione per il futuro dei circa 600 dipendenti di cui 130 con contratti di formazione di lavoro. Ulteriori 80 agenti mono-mandatari si ritrovano in una situazione di crisi occupazionale —:

se si intendano intraprendere iniziative di concertazione con l'azienda e con le organizzazioni sindacali affinché Ipse 2000 spa nei suoi piani di rilancio o riassetto possa tutelare il posto di lavoro dei numerosi dipendenti, che già da ora si trovano senza alcuna attività da svolgere, garantendo almeno gli attuali livelli occupazionali;

se ove le strategie dell'azienda dovessero includere la vendita delle frequenze, tale possibilità sia consentita dalle normative vigenti;

se siano stati rispettati i piani tecnici e commerciali, previsti in fase di assegnazione della licenza UMTS, sul fabbisogno di risorse umane e delle loro competenze nella fase di avvio a regime. (4-02652)

RISPOSTA. — *Si fa presente che la società IPSE 2000 ha deciso il rinvio della data del lancio commerciale del servizio GSM/GPRS (general packet radio service) a causa sia della congiuntura economica internazionale negativa, sia dell'incertezza sulla data di disponibilità dei servizi UMTS sia, infine, dei ritardi registrati nella consegna delle forniture delle tecnologie di terza generazione.*

D'altra parte è bene ricordare che il capitolato d'oneri associato alla licenza di IPSE non prevede specifici obblighi relativi all'avvio del servizio, ma soltanto obblighi di copertura in relazione ai quali la delibera n. 410 del 1999 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, per tutti i gestori dei servizi UMTS, un obbligo di copertura dei capoluoghi di regione entro 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro i successivi 30 mesi.

Per ciò che attiene alla trasferibilità delle frequenze UMTS si fa presente che se si trattasse della cessione in blocco delle frequenze, essa sarebbe equiparabile ad una cessione della licenza e sarebbe, quindi, assoggettata alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dell'articolo 9 della delibera n. 388/00/CONS dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e sottoposto all'assenso del ministero delle comunicazioni e delle altre autorità competenti); la normativa vigente non contempla, invece, la possibilità di una cessione parziale di frequenze.

In merito, infine, ai risvolti occupazionali si significa che la società IPSE, a seguito della sospensione delle attività propedeutiche al lancio commerciale GSM/GPRS, ha attuato un processo di facilitazione della ricollocazione di una parte del proprio personale presso altre aziende.

Le risoluzioni dei contratti di lavoro sono avvenute in maniera consensuale e la medesima società IPSE ha comunicato di aver illustrato i piani dell'azienda alle organizzazioni sindacali presso l'unione industriali in data 27 marzo 2002.

Si chiarisce inoltre che, in base alle informazioni fornite dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, non sarebbe stata formulata al predetto dicastero una richiesta di incontro con le parti sociali per l'esame della situazione occupazionale.

Tuttavia questo ministero, da parte sua, segue con attenzione la questione ed ha accolto l'invito dei sindacati di categoria ad aprire un apposito tavolo istituzionale per discutere il caso della società IPSE.

In particolare, le parti sociali hanno incontrato il Sottosegretario Innocenzi, in

data 9 e 29 luglio 2002 fine di individuare una soluzione che consenta di salvaguardare il livello occupazionale dei dipendenti della società IPSE.

Un nuovo incontro è stato fissato per il prossimo mese di ottobre onde verificare i risultati ottenuti con le azioni poste in essere nonché valutare le prospettive future.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CIMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 28 del 1982, ha affermato che la tutela minima che spetta ad una minoranza linguistica riconosciuta in base alla operatività normativa dell'articolo 6 della Costituzione consiste nel diritto all'uso della propria lingua materna nei rapporti con le autorità;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 1992, ha affermato che non sussiste tutela di una minoranza linguistica riconosciuta se gli appartenenti alla stessa sono costretti ad adoperare nei rapporti con le autorità pubbliche una lingua diversa da quella materna;

con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono state emanate le norme per l'applicazione dell'articolo 6 della Costituzione a dodici minoranze (albanese, catalana, croata, francese, franco-provenzale, friulana, germanica, greca, ladina, occitana, sarda e slovena);

il 27 giugno 2000 la Repubblica italiana ha assunto, con la firma della Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, l'impegno a tutelare anche le lingue regionali;

l'ultimo censimento delle minoranze linguistiche dello Stato italiano è stato effettuato il 1° dicembre 1921;

l'Istat, nella presentazione del 14° censimento della popolazione sostiene che « conoscere serve per governare e gover-

nare significa decidere » e si chiede « come è possibile prendere decisioni senza conoscere i dati di base? »;

soltanto la minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano dispone del modulo di censimento nella propria lingua, mentre le altre minoranze non godono dello stesso livello di tutela e solo in alcuni casi dispongono di un aiuto nella propria lingua, mentre in altri casi possono soltanto servirsi di aiuti predisposti per gli stranieri;

le minoranze ladina delle province di Belluno e Trento, greca, catalana, franco-provenzale, friulana (ladina), occitana (provenzale) e sarda non dispongono di alcun aiuto;

in Valle d'Aosta i moduli del censimento sono soltanto in italiano, e soltanto le istruzioni sono disponibili anche in altre lingue;

più in generale, e non soltanto per quanto riguarda il censimento, nei comuni croati del Molise, Acquaviva Collecroce/Zivavoda Bredocruc, San Felice/Sti Filic e Montemitro/Mundimitar, non c'è alcuna tutela del croato proprio mentre il Presidente della Repubblica ha recentemente chiesto la tutela della lingua e della cultura italiane in Croazia —

come il Governo italiano intenda affrontare gli adempimenti che discendono dall'articolo 6 della Costituzione e dalle relative norme di attuazione nonché degli obblighi assunti in sede internazionale senza conoscere i dati di base e per quali motivi non abbia provveduto non solo al censimento delle minoranze linguistiche non riconosciute ma nemmeno alla predisposizione dei questionari nelle lingue delle minoranze riconosciute costringendo così gli appartenenti alle stesse ad utilizzare una lingua diversa da quella materna. (4-01406)

RISPOSTA. — La disposizione che prevede l'uso di tale lingua nella pubblica amministrazione è contenuta nell'articolo 9 di

detta legge («l'uso orale e scritto della lingua messa a tutela»).

Non si rintraccia nelle disposizioni di detto articolo, l'utilizzazione di modelli bilingue (ovvero di modelli predisposti in lingua minoritaria), come ad esempio è previsto nell'articolo 8 – comma 3 – della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, (legge tutela della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia) secondo il quale «gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico» sono rilasciati a richiesta dei cittadini su modelli predisposti sia in forma bilingue che nella forma italiana.

In sostanza le lingue ammesse a tutela della suddetta legge non prevedono atti in forma bilingue ma solo l'uso orale e scritto nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Per tale motivo non sono state date disposizioni all'ISTAT di utilizzare modelli bilingue ovvero nella sola lingua minoritaria come è avvenuto per il 14° censimento nelle località dove è insediata la lingua slovena.

Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.

CIMA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:*

l'autocertificazione è un diritto riconosciuto al cittadino di comprovare fatti, stati o qualità personali attraverso dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione in luogo delle normali certificazioni;

la Direzione generale dei servizi civili servizio assistenza economica alle categorie protette, in data 5 maggio 1999, ha inviato la circolare n. 16 ai prefetti;

in tale circolare si sostiene che, su parere del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la documentazione per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal minorato civile a favore degli

eredi non può essere fatta con dichiarazione ma che è necessario produrre il certificato in bollo attestante che il credito caduto in successione è stato compreso nella denuncia di successione e che è stata pagata l'imposta dovuta;

la motivazione fornita, con riferimento all'articolo 1, comma b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, è che si tratta di un adempimento fiscale e non contributivo e che tale norma non comprende gli adempimenti fiscali tra quelli certificabili con dichiarazione, lo stesso articolo del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra indica come certificabile con dichiarazione di autocertificazione anche «qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato»;

tutto quanto un contribuente dichiara in successione è presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

il certificato richiesto dalla circolare di cui sopra costa al cittadino non solo tempo ma anche denaro: oltre alle code nei vari uffici il modello 240 prevede infatti un esborso di imposta di lire 50.000;

con la legge 383 del 18 ottobre 2001, a partire dal 25 ottobre l'autocertificazione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili spettanti agli eredi non è più necessaria in quanto oggetto della dichiarazione di successione dovranno essere i soli beni immobili e pertanto dovrebbe cadere anche la richiesta del modello 240 avanzata dalla circolare n. 16 –:

quali provvedimenti intendano adottare perché la circolare n. 16 sia esplicitamente revocata, in modo tale da garantire che in nessun caso sia ancora richiesta certificazione in bollo agli eredi degli invalidi civili;

se intendano adottare provvedimenti in relazione all'indebita richiesta avanzata nei confronti di molti cittadini di produrre il modello 240 in luogo dell'autocertificazione;

come le amministrazioni interessate intendano attivarsi per il pieno rispetto delle norme relative all'autocertificazione in tutti i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione in essa è consentita dalla normativa vigente. (4-01571)

RISPOSTA. — *Con la circolare n. 16 del 5 maggio 1999 a firma del direttore generale dei servizi civili, richiamata dall'interrogante è stato portato a conoscenza dei prefetti l'avviso del dipartimento della ragioneria generale dello Stato — ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) in merito agli adempimenti fiscali a carico degli eredi, necessari per ottenere il pagamento delle somme maturate, a titolo di benefici previsti dalle speciali normative, in favore dei minorati civili e non riscosse alla loro morte.*

Il predetto dicastero ha ritenuto che il certificato in bollo, attestante che il credito in questione è stato compreso nella denuncia di successione e che è stata pagata la relativa imposta, se dovuta, non possa essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato, argomentando in particolare che l'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, non comprende gli adempimenti fiscali tra quelli da certificare con dichiarazioni, non essendo l'imposta di successione riconducibile agli obblighi contributivi, ivi menzionati.

A detta valutazione, espressa dall'amministrazione con specifiche competenze nella materia, questo ministero ha ritenuto di doversi attenere.

Corre peraltro l'obbligo di rammentare che le funzioni di concessione delle provvidenze economiche a favore dei minorati civili sono state trasferite, in attuazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 21 febbraio 2001, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000, di trasferimento delle risorse.

Pertanto, a decorrere da detta data, la titolarità delle funzioni è passata alle regioni a statuto ordinario o agli enti locali da esse delegati, che debbono adottare i relativi provvedimenti.

Il conferimento della competenza non ha, invece, ancora trovato attuazione per tre regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) per le quali il conferimento stesso dovrà avvenire « con le modalità previste dai rispettivi Statuti », ai sensi dell'art 10 del citato decreto legislativo 112 del 1998; d'altro canto, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano già da tempo le funzioni i cui si tratta, in base a pregresse normative.

Agli uffici territoriali del Governo delle tre citate regioni a statuto speciale, tuttora titolari della competenza in parola, sono già state fornite, a cura di questo Ministero, le opportune indicazioni in ordine alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso all'articolo 13 l'imposta sulle successioni e donazioni, con il conseguente superamento della necessità di produrre il certificato in questione nei casi in esame.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

CIMA. — *Al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il signor Giovanni Giardino, nato a Pescara il 22 agosto 1974 ed ivi residente in via Bovio 385, appartenente alla capitaneria di porto di Manfredonia, nel 1997 si laurea in giurisprudenza all'età di ventitrè anni. Decide quindi di chiedere il rinvio del servizio militare in quanto praticante legale. La capitaneria di Porto di Manfredonia lo ammette al rinvio nei due anni necessari all'espletamento del tirocinio, ossia fino al 31 dicembre 1999;

nel dicembre del 1999 partecipa all'esame di abilitazione e nel 2000 diviene avvocato. Nel dicembre del 1999 si iscrive alla scuola di specializzazione post-univer-

sitaria di durata biennale per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media secondaria, indirizzo giuridico-economico, istituita presso l'università G. D'Annunzio di Chieti. Per questo motivo, nel dicembre del 1999 inoltra alla capitaneria di Porto di Manfredonia istanza di rinvio per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1997, giusta il quale « possono altresì chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di età, i cittadini in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione. Ai fini della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo »;

la capitaneria di porto di Manfredonia rigetta l'istanza in base alla seguente motivazione: l'arruolato « ha interrotto gli studi »;

inizia una lunga vicenda giudiziaria che tuttora va avanti. Il signor Giardino impugna il provvedimento di rigetto e la conseguente cartolina precetto dinanzi al tribunale amministrativo regionale, il quale sospende i provvedimenti e lo ammette al rinvio per l'anno 2000. Nel dicembre del 2000 inoltra l'istanza di rinvio per l'anno 2001, istanza che viene ovviamente respinta sulla base delle stesse motivazioni. Nuova impugnazione dei provvedimenti che il Tar nuovamente sospende con ordinanza che non viene impugnata dall'Avvocatura dello Stato nemmeno questa volta. La capitaneria di porto disattende l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale e continua ad inviare cartoline precetto (nel 2001 il signor Giardino ne riceve ben 3), prontamente impugnate e sospese dal Tar;

finalmente la capitaneria di porto comunica un provvedimento in cui precisa che, a seguito delle misure cautelari del Tar il signor Giardino è stato ammesso al rinvio fino al 31 dicembre 2001. Nel luglio del 2001 il signor Giardino consegue l'abilitazione all'insegnamento e, non avendo più diritto ad ottenere il rinvio per l'anno

2002, decide nel novembre 2001 di inoltrare istanza di obiezione di coscienza. Il 27 dicembre 2001 il suddetto organo di leva comunica, prima la reiezione della domanda di obiezione, in quanto prodotta fuori termine ossia oltre il 31 dicembre 1999 e, quindi, la chiamata alle armi per il 15 gennaio 2002;

ennesima impugnazione della cartolina precetto ed il Tar con ordinanza sospende la cartolina precetto. La capitaneria di porto di Manfredonia anticipa alcuni giorni fa via fax un nuovo provvedimento in cui ribadisce la propria posizione sulla base, però, di una nuova motivazione. Secondo il suddetto organo la domanda di obiezione è stata comunque prodotta fuori termine ossia oltre il 31 dicembre 1999, data ultima di ammissione al beneficio del rinvio « concessa spontaneamente » dalla capitaneria di porto. Negli anni 2000 e 2001 il signor Giardino non avrebbe invece beneficiato del rinvio militare (che la capitaneria di porto di fatti ha negato), ma era interessato alla chiamata alle armi come attestano le cartoline precetto che ha ricevuto e che il Tar ha sospeso con ordinanza. In pratica, secondo il responsabile dell'ufficio leva, le ordinanze del Tar non avrebbero alcun « valore giuridico », poiché soltanto la capitaneria di porto poteva decidere se ammettere o meno al rinvio il signor Giardino —:

se la dichiarazione di obiezione di coscienza del signor Giovanni Giardino sia pervenuta all'Ufficio nazionale per il servizio civile;

quali azioni si intendano intraprendere per far cessare questo incredibile caso di persecuzione giudiziaria da parte di un organo dell'amministrazione della difesa nei confronti di un cittadino, riconoscendo in primo luogo il signor Giardino come obiettore di coscienza e permettendogli di svolgere il proprio servizio civile. (4-02124)

RISPOSTA. — *Il giovane Giovanni Giardino, proveniente dalle liste di leva del comune costiero di Carpino (Foggia) è*

iscritto nelle liste di leva della capitaneria di porto di Manfredonia, pur se residente del comune di Pescara.

Il giovane ha chiesto e ottenuto per l'anno 1993, quale studente di scuola media superiore, il « ritardo della prestazione del servizio alle armi », ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dagli articoli 20 e 40 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Successivamente, per gli anni dal 1994 al 1997, ha fruito del medesimo beneficio ai sensi dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica, quale studente universitario iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Teramo.

In data 21 ottobre 1997, l'arruolato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza ottenendo il beneficio dell'ammissione al ritardo della prestazione del servizio militare di leva, per l'anno 1998, in quanto interessato all'effettuazione del tirocinio propedeutico all'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il 31 dicembre 1998 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 1997, n. 504 « Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva ... » che, contrariamente a quanto previsto dalla precedente normativa, non contempla lo svolgimento della pratica legale per ottenere il beneficio del ritardo.

In data 28 dicembre 1998 il signor Giardino ha rinnovato l'istanza di rinvio, relativa all'anno 1999, per il compimento del secondo anno di tirocinio per pratica forense.

Il beneficio è stato eccezionalmente concesso all'arruolato per il solo anno 1999, ai sensi del titolo VIII, para 2, della circolare della direzione generale della leva n. LEV-C/G3/UDG del 31 agosto 1998.

Di conseguenza, la concessione del posticipo della partenza alle armi non può annoverarsi tra i « ritardi in senso stretto », perché concesso non sulla base di un preciso dettato normativo ma di un'estensione eccezionale e limitata della norma, ispirata dall'intento di razionalizzare le previsioni contemplate dalla nuova legge con

fattispecie non meglio inquadrata dalla stessa, ma ritenute meritevoli di tutela, mediante l'emanazione di disposizioni ad hoc.

Sempre nell'anno 1999, l'arruolato ha ottenuto il nulla osta (datato 11 giugno 1999 e valevole fino al 30 settembre 1999) per partecipare al concorso per l'arruolamento di 210 sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 30 del 16 aprile 1999), come comunicato all'ufficio leva di mare della capitaneria di porto di Manfredonia dal cento reclutamento della Guardia di finanza di Roma, con una nota del 5 luglio 1999.

Tuttavia, l'interessato si è iscritto alla scuola di specializzazione istituita presso l'università degli studi di Chieti e ha presentato nuove istanze, intese ad ottenere il ritardo della prestazione del servizio militare per gli anni 2000 e 2001 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997 perché iscritto « ad un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonché a scuole di ordinamento speciale post-laurea attivati od istituiti presso università statali o legalmente riconosciute ».

Dette istanze sono state però rigettate dall'ufficio leva di Manfredonia in quanto l'arruolato ha interrotto gli studi nell'anno 1999, avendo chiesto il nulla osta per il concorso di cui si è accennato e non avendo frequentato corsi di istruzione universitaria presso l'università statali o legalmente riconosciute, unici che avrebbero legittimato la concessione del ritardo per motivi di studio, « strettamente inteso ». Al contrario, il signor Giardino ha fruito per tale anno del rimando dell'avvio alle armi in virtù della citata disposizione transitoria ed eccezionale della direzione generale della leva, posta in essere unicamente per consentire ai praticanti di ultimare la pratica legale.

A seguito del rigetto dell'istanza di ritardo ed in ottemperanza all'ordine di chiamata alle armi nella marina militare, l'arruolato è stato precettato per presentarsi

presso il centro reclutamento ed addestramento della marina militare, il giorno 19 giugno 2000.

Avverso il provvedimento di precettazione, il signor Giardino ha proposto ricorso al TAR Abruzzo — sezione di Pescara — ottenendo la sospensione dell'avviamento alle armi.

In considerazione del fatto che il provvedimento di ammissione a ritardo per motivi di studio, qualora concesso, avrebbe avuto efficacia fino al 31 dicembre 2000 e che il contenzioso non era a tale data ancora giunto ad una definizione nel merito (per cui l'ordinanza di sospensiva non poteva avere efficacia oltre detto termine), l'ufficio di leva di Manfredonia ha proceduto, per l'anno 2001, ad una nuova precettazione dell'arruolato, con afflusso previsto per il giorno 20 marzo 2001.

Anche la nuova precettazione è stata impugnata dal signor Giardino attraverso la proposizione di « motivi aggiunti » ed è sospesa da un nuovo provvedimento camerale del Tar adito, anch'esso con efficacia, per le ragioni sopra esposte, fino al 31 dicembre 2001.

In data 16 novembre 2001, l'arruolato ha avanzato domanda per svolgere il servizio civile, per i motivi di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Tale istanza è stata rigettata, perché presentata fuori termine, dall'ufficio leva di Manfredonia con determinazione prot. LE/9820 del dicembre 2001 in quanto alla data di presentazione della stessa (10 novembre 2001), l'interessato non aveva fruito del « ritardo per motivi di studio » (scaduto il 31 dicembre 1999), ma di misure cautelari richieste nei ricorsi e tradottesi in sospensive del TAR.)

In proposito, occorre evidenziare che, a mente dell'articolo 4 della citata legge 230 del 1998, l'istanza di obiezione di coscienza doveva essere prodotta entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi (1999). Infatti il signor Giardino è stato interessato per gli anni 2000 e 2001 alla chiamata alle armi ed i relativi ordini sono stati regolarmente formulati con le cartoline precetto datate 10 maggio 2000

(afflusso del 19 giugno 2000) e 27 febbraio 2001 (afflusso del 20 marzo 2001).

Tale termine è perentorio, come confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 2108/2001 dell'8 gennaio 2002.

Pertanto, non essendo il giovane Giardino in possesso dei requisiti di legge contemplati dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 230 del 1998) e successive modifiche (non avendo egli fruito del ritardo per motivi di studio « strettamente inteso » ed essendosi giovato, al riguardo, negli anni 2000 e 2001, dei provvedimenti cautelari n. 222 del 2000 e 201 del 2001, emanati dal Tar Abruzzo — sezione Pescara — nel procedimento giurisdizionale RG 325/2000, l'ufficio leva della capitaneria di porto di Manfredonia non ha provveduto, correttamente, alla trasmissione della domanda di obiezione di coscienza all'Ufficio nazionale servizio civile.

Infatti, l'articolo 3, ultimo comma del protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa — direzione generale della leva e la Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio nazionale per il servizio civile del 12 gennaio 2001 stabilisce che « le istanze presentate oltre il termine previsto dalla legge, per le quali i competenti organi periferici della leva abbiano adottato provvedimento di rigetto, non devono essere trasmesse all'Ufficio ».

Per completezza di informazione si aggiunge che il rigetto dell'istanza di cui sopra, per perenzione del termine, non preclude al cittadino il diritto di proclamare la propria opposizione all'uso delle armi ed il conseguente rifiuto di arruolarsi nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato (articolo 14 legge 230 del 1998).

È opportuno sottolineare che avendo lo stesso signor Giardino partecipato al concorso per il reclutamento di 210 sottotenenti di complemento nella Guardia di finanza in servizio di prima nomina, relativo all'anno 1999, lo stesso non avrebbe comunque potuto esercitare il diritto di obiezione di coscienza, stante la causa di incompatibilità (il non avere presentato da almeno due anni domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel corpo

della Guardia di finanza, eccetera) contemplata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge 230 del 1998.

Ad oggi, il signor Giardino ha nuovamente adito il Tar Abruzzo avverso la precettazione dell'ufficio di Manfredonia per il giorno 15 gennaio 2002 ottenendo una nuova sospensiva in data 21 febbraio 2002.

Tale ricorso resta tuttora pendente nel merito.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

CIRIELLI. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali del 5 maggio 1998, con decreto-legge n. 180 dell'11 giugno 1998, veniva istituita a Sarno l'area del piano di insediamenti produttivi (PIP), prevedendo 136 lotti industriali validi per l'insediamento di circa 80 aziende;

gli operatori economici del terzo e quarto bando legge n. 488, che avevano chiesto di insediarsi a Sarno, usufruirono di un *bonus* di 10 punti dalla Regione Campania avanzando, di fatto, in graduatoria;

il bando per l'assegnazione dei lotti concluso il 30 maggio 1999 vide la partecipazione di 236 imprese;

la relativa graduatoria di assegnazione fu pubblicata l'8 agosto 2000 per 50 aziende ed il completamento si è avuto a settembre 2001;

nel settembre 2000 gli assegnatari hanno prodotto la relativa fidelizzazione bancaria a garanzia dell'investimento (richiesta dal bando), impegnandosi a firmare entro 6 mesi la convenzione allegata al bando;

nel novembre 2000, a seguito di questo evento acceleratore, il ministero concesse un'ulteriore proroga dei termini di chiusura degli investimenti fino al 30 ottobre 2001 (scadenti il 20 marzo 2001);

allo stato attuale, il comune di Sarno non ha ancora provveduto alla stipula della convenzione con gli assegnatari, atto dovuto e necessario per l'avvio delle pratiche per gli espropri e la conseguente realizzazione degli investimenti, a seguito di ciò il ministero delle attività produttive avrebbe revocato i finanziamenti alle imprese per la scadenza ulteriore dei termini di investimento;

il Pip di Sarno, qualora fosse recuperato e avviato a completamento, potrebbe avere un significativo aumento dell'occupazione, vuoi per il numero di aziende che per gli investimenti: 64 aziende finanziate per un totale di oltre 100 milioni di euro di investimenti, occupazione a regime di circa 1.500 unità, circa 1.800 unità maestranze impiegate per la realizzazione dell'insediamento, oltre 250 milioni di euro come volume d'affari annuo delle imprese e un indotto di oltre 50 milioni di euro;

a più riprese il ministero delle attività produttive, senza successo, ha sollecitato il sindaco di Sarno e la Giunta regionale della Campania per evitare la perdita di finanziamenti —:

quali iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio della revoca dei finanziamenti e del relativo aumento occupazionale, perdendo così una delle ultime possibilità per il rilancio socio-economico della zona, già gravemente colpita dagli eventi alluvionali del maggio 1998 e dove si registrano tassi di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Italia;

se ritenga opportuno convocare un tavolo di concertazione tra le parti interessate e precisamente tra: l'amministrazione comunale di Sarno, l'Assessorato alle attività produttive della Regione Campania, il Consorzio delle Imprese Icom e gli uffici competenti del ministero delle attività produttive, al fine di individuare e definire i percorsi necessari alla realizzazione dei Pip. (4-02710)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero delle attività produttive, tenuto conto delle eccezionali calamità che hanno colpito

il territorio di Sarno, non ha dato avvio alle procedure di revoca delle agevolazioni concesse.

In merito all'opportunità di convocare un tavolo di concertazione tra le parti, si informa che già in data 15 aprile 2002, presso l'ufficio di gabinetto del Ministero medesimo, si è svolto un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti del consorzio ICOM, del comune di Sarno e della regione.

In quella sede è stata riconfermata la disponibilità del Ministero a non avviare le procedure di revoca delle agevolazioni, a condizione che il comune di Sarno assuma con tempestività le necessarie iniziative per l'assegnazione dei lotti alle ditte interessate.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giuseppe Galati.

COLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

« Il Giornale di Sicilia » del 17 giugno 2002, riferisce che, la casa di campagna del giornalista Victor Hugo Mangiavillani, ubicata in Piazza Armerina, in provincia di Enna, è stata oggetto di un incendio, « pare, di origine dolosa »;

secondo il citato quotidiano, non è la prima volta che il Mangiavillani è oggetto di « azioni intimidatorie » —:

se, quanto segnalato in premessa, risponda al vero;

se, una volta che fosse verificata positivamente, ad opera della magistratura, l'ipotesi prospettata, non ritenga di adottare una più intensa attività di controllo del territorio. (4-03234)

RISPOSTA. — *Si comunica che già il 30 luglio 2000 è stata danneggiata la casa di campagna, nella contrada « Ciavarini » di Piazza Armerina (Enna) del signor Mangiavillani Vittorugo, cronista per alcune testate giornalistiche di livello nazionale.*

Il giornalista, in sede di denuncia, considerò il fatto come atto intimidatorio per la

sua attività professionale, senza però aggiungere particolari sulle motivazioni specifiche del gesto.

In seguito a tale episodio, il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Enna predispose, in data 8 agosto 2000, un servizio di vigilanza radiocollegata all'abitazione, intensificata nei periodi di effettiva presenza del Mangiavillani, il quale, per motivi di lavoro, è domiciliato a Roma.

Nel febbraio scorso, detta misura, in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, è stata sostituita con un servizio di vigilanza generica.

Circa l'incendio verificatosi il 16 giugno 2002 che dai primi accertamenti appare di origine dolosa, il locale comando dei Vigili del fuoco ha verificato che le fiamme hanno interessato inizialmente le sterpaglie lungo il perimetro recintato del terreno del giornalista, danneggiando principalmente campi di grano attigui al suddetto terreno.

Sono tuttora in corso le indagini per l'individuazione dei responsabili.

È stata ulteriormente intensificata l'attività di vigilanza e di controllo del territorio dell'area in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

COSTA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

un treno eurostar di Trenitalia, azienda delle Ferrovie dello Stato spa, impiega circa 6 ore e 20 minuti per coprire i 662 km della tratta Roma Termini-Torino Porta Nuova, effettuando, escluse le stazioni di partenza e di arrivo, ben 10 fermate intermedie (Roma Ostiense, Grosseto, Livorno Centrale, Pisa Centrale, La Spezia Centrale, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Alessandria, Asti), con una velocità media di 104,5 km/h;

un treno del medesimo tipo impiega, invece, 4 ore e 30 minuti per coprire i 632 km della tratta Roma Termini-Milano Stazione Centrale, effettuando soltanto due

fermate intermedie (Firenze S.M.N. e Bologna Centrale), con una velocità media di 140,4 km/h;

praticamente a parità di chilometraggio, un biglietto eurostar di prima classe per la tratta Roma Termini-Milano Centrale costa 67,14 euro, mentre un analogo biglietto per la tratta Roma Termini-Torino Porta Nuova, nonostante le maggiori difficoltà di collegamento, costa 69,00 euro —:

quali siano le ragioni di situazioni oggettivamente tanto diverse;

quali iniziative nei confronti di Trenitalia si intendano adottare per rendere più agevole e più compatibile il collegamento ferroviario tra la Capitale della Repubblica ed una delle città più popolate del Paese e più rilevanti sotto il profilo economico e commerciale, e cioè Torino. (4-02887)

RISPOSTA. — Ferrovie dello Stato S.p.A. ha fatto conoscere che la differenziazione tra i prezzi praticati per i treni Eurostar sulla linea Roma Termini-Torino Porta Nuova via Genova, rispetto a quelli sulla linea Roma Termini-Milano, è imputabile al fatto che sulla prima tratta vengono applicati i prezzi medi nazionali mentre sulla seconda, per contrastare la concorrenza del vettore aereo, si è reso opportuno applicare tariffe maggiormente concorrenziali.

Ferrovie dello Stato infine conoscere che già con l'orario estivo 2002, l'offerta sulla relazione Torino — Roma è stata notevolmente migliorata. L'instradamento di una coppia di treni via Pisa — Firenze consente, infatti, di ridurre i tempi di percorrenza di circa 25 minuti usufruendo della linea direttissima.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

DEIANA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il 27 novembre 2001 il soldato Marco Dominici, in servizio di leva presso il 123°

reggimento di addestramento reclute « Chieti » di stanza nella caserma « Berardi » di Chieti, è deceduto in ospedale a seguito di un arresto cardiocircolatorio sopravvenuto durante un addestramento —:

quali siano le circostanze del malore, ed in particolare quale fosse l'addestramento al quale partecipava il giovane militare;

se fossero note ai superiori e alle strutture mediche della caserma eventuali malattie o infermità del Dominici;

quali siano stati i controlli e gli esami ai quali il medesimo è stato sottoposto all'atto della visita di leva e della successiva incorporazione. (4-01531)

RISPOSTA. — Le circostanze della scomparsa del soldato Marco Dominici risalgono al giorno 27 novembre 2001 intorno alle ore 10,50. Dopo l'intervallo lungo del mattino, la 3ª compagnia del 123° reggimento « Chieti », a cui era effettivo il giovane, è stata suddivisa in due aliquote: una per effettuare addestramento propedeutico al tiro, l'altra, comprendente il militare in argomento, per effettuare addestramento formale con le armi.

L'addestramento formale, condotto dal caporale Amico, è iniziato alle 11.10 circa. Il soldato Dominici si trovava in ultima riga, vicino al collega Arigò che, poco dopo l'inizio dell'attività, ha notato il Dominici toccarsi la fronte mormorando di sentirsi male, quindi lo ha visto uscire dai ranghi e dirigersi verso il caporale istruttore.

Questi, notata la circostanza, gli è andato incontro e dopo aver saputo che ci sentiva male lo ha fatto fermare prendendogli l'arma. Contestualmente il Dominici si è accasciato.

L'istruttore lo ha sostenuto, adagiandolo a terra con cautela. Subito ha richiamato l'attenzione di un altro graduato, il caporale Campora, che si è tempestivamente recato in infermeria per chiedere soccorso.

Il capitano medico Gaetano Sciamanda e il tenente medico Gerardo Minerva, accorsi con immediatezza sul posto, hanno rilevato una condizione di arresto cardio-

circolatorio con assenza di respiro spontaneo e del polso carotideo e, pertanto, hanno praticato una manovra di rianimazione cardio-respiratoria, protratta per circa 10-15 minuti, senza tuttavia ottenere il ripristino delle funzioni vitali.

Essendo nel frattempo sopraggiunta anche l'ambulanza del 118, con a bordo personale medico in grado di assicurare la prosecuzione delle manovre di rianimazione durante il trasporto, il Dominici è stato trasferito all'ospedale civile di Chieti, dove però è giunto privo di vita.

Sulla tragica morte del soldato Dominici non si conoscono, ancora, le conclusioni dell'autorità giudiziaria. L'esame autoptico, tuttavia, ha permesso di stabilire che il decesso del giovane è avvenuto per una improvvisa aritmia cardiaca irreversibile, verosimilmente del tipo fibrillazione ventricolare, determinata da una cardiopatia ipertrofica primitiva del tutto asintomatica.

Si tratta di una patologia che secondo alcuni studi specifici (registro della cardiomiopatia ipertrofica della ASL di Firenze, nell'ambito del progetto cuore — istituto superiore di sanità) si presenta nella popolazione generale con una frequenza pari a 1:500. Essa non è diagnosticabile con gli esami routinari effettuati al momento dell'arruolamento di un individuo che, in aggiunta, non accusi disturbo alcuno.

Infatti, la metodica più utile per la diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica risulta essere l'ecocardiografia, indagine cui si ricorre, abitualmente, nei casi in cui siano presenti sintomi o segni che ne indichino l'esecuzione.

Purtroppo, per la maggior parte delle persone affette da tale patologia asintomatica, la prima manifestazione clinica può essere proprio la morte improvvisa che può colpire bambini e giovani adulti, spesso durante o dopo un esercizio fisico.

L'inchiesta sommaria disposta dalla forza armata, definita con riserva di procedere ad un eventuale riesame sulla base delle decisioni dell'autorità giudiziaria, non ha rilevato responsabilità dirette o collaterali nei confronti di alcuno per il decesso del soldato. In particolare, non sono risul-

tate evidenze che il giovane sia stato interessato ad eventi al di fuori della norma.

Nelle giornate precedenti e fino al momento del malore, il Dominici era apparso motivato e ben presente a se stesso; non aveva mai chiesto visita medica o lamentato malesseri di alcun tipo con i commilitoni.

Inoltre, l'attività addestrativa del mattino, a cui il militare aveva partecipato, non era stata particolarmente pesante (solo addestramento formale con le armi, prevalentemente da fermo), essendo peraltro stata interrotta con un lungo intervallo. Anche la temperatura della giornata, benché invernale, non era eccessivamente rigida.

Questo è quanto finora risulta sulle circostanze del decesso.

Con riferimento, poi, ai controlli ed agli esami relativi all'idoneità fisica, il soldato Dominici era stato sottoposto:

alla prevista visita medica di leva, il 5 luglio 1993, risultando « idoneo » con coefficienti ottimali;

alla visita di incorporamento, al suo arrivo al reggimento il 15 novembre 2001, senza che venisse riscontrata alcuna « malattia ».

Il giovane, quindi, risultava idoneo al servizio militare, senza dubbio alcuno.

Purtroppo, nel caso del soldato Dominici, verosimilmente, la causa del decesso è da attribuire ad una situazione patologica particolare, per giunta asintomatica, non rilevabile con i normali esami medici di routine.

Ciò, naturalmente, nulla toglie al grande dolore ed al profondo cordoglio per la scomparsa del giovane.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

prosegue, senza la minima soddisfazione dei cittadini e degli utenti, il progetto di ristrutturazione del servizio da parte di Poste Italiane;

in particolare in Valsermensa (Vercelli), Poste Italiane, senza nessuna preventiva comunicazione ai sindaci, ha deciso una drastica riduzione degli orari di apertura dei servizi nei mesi di luglio, agosto e settembre;

la scelta del periodo appare particolarmente dissennata, atteso che coincide con il periodo di maggiore affluenza turistica;

gli sportelli nei comuni di Rossa e Rimasco saranno aperti una sola mattina la settimana, mentre quelli di Balanuccia e Bocciolato saranno aperti due mezza giornate la settimana;

i sindaci dei comuni interessati hanno emesso un durissimo ma sacrosanto comunicato ipotizzando la fattispecie di interruzione di servizio di pubblica necessità;

la lodevole volontà di perseguire l'obiettivo di un risanamento finanziario non può essere confusa con la sostanziale eliminazione del servizio —:

se ritenga ammissibile che, in una Valle montana, si giunga alla pratica eliminazione del servizio postale e che venga scelto, per l'attivazione di tale insano progetto, il trimestre di massima affluenza turistica;

se non ritenga necessario e importante segnalare a Poste Italiane che il 2002 è l'anno della montagna e che tali decisioni non paiono essere idonee alla celebrazione dell'anno;

se non ritenga di dover intervenire presso Poste Italiane per chiedere che in Valsermensa venga mantenuto un servizio dignitoso ed adeguato alla necessità di evitare, anche per gli evidenti disservizi, lo spopolamento della montagna. (4-03351)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto,*

rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste.

Poste Italiane s.p.a. ha comunicato che, tenendo conto dei risultati del monitoraggio costante effettuato allo scopo di verificare le variazioni nei flussi della clientela per adeguare l'offerta di servizi alla variazione della domanda, ha autorizzato, per il periodo estivo, alcuni interventi di razionalizzazione per quegli uffici per i quali era prevedibile, in considerazione a quanto riscontrato durante gli stessi mesi degli anni precedenti, un sensibile calo dei volumi di traffico.

La medesima società, nel precisare che tali interventi di razionalizzazione temporanei sono compresi in un piano regionale che viene valutato ed autorizzato annualmente, ha evidenziato che gli uffici postali ubicati nei comuni di Rossa, Rimasco, Balmuccia e Boccioleto, presenti nel territorio della Val Sermenza (comunità montana della Valsesia), sono fortemente antieconomici poiché gli stessi hanno fatto registrare una flessione della produzione. Al riguardo, la citata società Poste, ha evidenziato che gli uffici postali di: Balmuccia, Boccioleto, Rimasco e Rossa hanno registrato, rispettivamente, n. 4 contatti al giorno per un bacino medio annuo di 80 famiglie; n. 7 contatti giornalieri per un bacino medio annuo di n. 123 famiglie; n. 6 contatti giornalieri per un bacino medio annuo di 66 famiglie e n. 4 contatti al giorno per un bacino medio annuo di 66 famiglie.

La società ha precisato inoltre che, con l'approssimarsi del periodo estivo, sono stati adottati i relativi provvedimenti di razionalizzazione, in vigore dal mese di luglio a quello di settembre, autorizzando l'apertura dei quattro uffici postali succitati, alternativamente per due giorni la settimana; ad eccezione della prima settimana di luglio in cui l'apertura degli uffici di Rossa e di Rimasco è stata autorizzata per un solo giorno. Ha precisato, altresì,

che sono stati adottati ulteriori provvedimenti per assicurare il regolare servizio di recapito, consentendo ai clienti, non presenti continuativamente nel proprio domicilio, di usufruire, previo appuntamento per la consegna, anche del servizio delle raccomandate e delle assicurate.

In conclusione la società Poste italiane, evidenziando che i provvedimenti di cui trattasi sono stati concordati con le autorità locali a seguito di apposite riunioni tenutesi dal 26 giugno al 2 luglio, ha reso noto che le medesime autorità, attraverso una nota scritta del 3 luglio a firma del vice presidente della comunità montana, si sono dichiarate soddisfatte per le garanzie offerte da Poste italiane esprimendo ringraziamenti per il sostegno e la collaborazione fornita.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i sindaci dei comuni di Borriana, Camburzano, Rosazza, Piedicavallo, Curino, Sostegno, Veglio, Portula, Zubiena, Zumaglia e Tavigliano, tutti appartenenti alla Provincia di Biella, si sono riuniti per concordare una comune strategia contro la decisione di Poste Italiane SpA di ridurre gravemente gli orari di apertura degli uffici postali;

la mancanza di una preventiva comunicazione ai rappresentanti delle comunità locali ha acuito ancor più il disagio delle popolazioni, tanto più in un periodo in cui vi sono scadenze di natura fiscale per onorare le quali soprattutto gli anziani sono in seria difficoltà;

Poste Italiane SpA è azienda che certamente, in questo momento, sta dando un decisivo contributo allo spopolamento delle montagne, fra l'altro proprio nel 2002, dichiarato l'Anno della Montagna;

il mantenimento di un servizio tanto essenziale deve essere impegno imprescindibile del Governo —:

se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza presso la direzione di Poste Italiane SpA per garantire ai comuni Biellesi un servizio postale serio e continuo e per indurre la direzione, in ogni caso, a comunicare con congruo anticipo le proprie decisioni ai rappresentanti delle comunità locali per contenere il disagio delle popolazioni. (4-03360)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo, non ha il potere di sindacarne l'operato in merito alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Nondimeno, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha precisato che nel contesto delle iniziative adottate al fine di ottimizzare l'offerta dei servizi e di calibrarla alla domanda è stata effettuata una attenta analisi delle realtà operative aziendali.

In tale ottica è stato adottato un nuovo modello di organizzazione della rete che, in alcuni casi, ha comportato una riduzione delle giornate e/o delle ore di apertura al pubblico degli uffici, in particolare nel periodo estivo, in particolare nei casi in cui tale soluzione è stata considerata non particolarmente penalizzante per l'utenza, atteso che le rilevazioni sui flussi di traffico riferite agli anni passati avevano evidenziato sensibili flessioni nell'affluenza della clientela in questo periodo dell'anno.

Ciò premesso in linea generale, Poste italiane, nel significare che tali interventi temporanei sono compresi in un piano regionale che è aggiornato ed autorizzato annualmente, ha comunicato che dei 93 uffici che fanno parte della filiale di Biella, 37 hanno subito una limitazione della loro operatività ed in particolare: in 2 uffici è stato eliminato il turno pomeridiano, 15 uffici sono stati interessati dall'apertura antimeridiana con orario ridotto (part time orizzontale) e 20 dall'apertura a giorni alterni (part time verticale).

Poste italiane ha, in proposito, sottolineato come proprio l'assenza di provvedimenti di chiusura totale stia a dimostrare l'attenzione e la considerazione della società nei confronti della clientela residente in zone montane ed ha precisato che le suddette riduzioni non hanno comportato variazioni nello svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.

Quanto alla lamentata mancanza di preventiva comunicazione alle autorità locali dei programmi di nuova modulazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, la medesima società Poste ha significato che il giorno 24 giugno 2002 il responsabile della filiale di Biella ha trasmesso a tutti i sindaci dei comuni coinvolti dagli interventi di razionalizzazione estiva, un piano dettagliato delle iniziative che avrebbero interessato gli uffici nel periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 agosto 2002.

Tutti gli uffici interessati, da parte loro, hanno esposto cartelli contenenti le indicazioni degli uffici aperti nelle vicinanze, mentre sono state inviate all'ufficio delle relazioni con la stampa, le consuete comunicazioni per la pubblicazione sui quotidiani locali.

A dimostrazione della volontà di venire incontro alle esigenze manifestate dalla clientela, la società Poste ha ricordato che in data 8 luglio 2002 si è tenuto un incontro tra il presidente della provincia ed il direttore della filiale di Biella nel corso del quale sono stati riesaminati alcuni interventi già programmati ed in particolare quelli riguardanti alcune località fra quelle indicate dall'interrogante in cui è presente un solo ufficio postale: di conseguenza la chiusura a giorni alterni (part time verticale) è stata trasformata in apertura giornaliera con orario ridotto (part time orizzontale).

Il successivo 11 luglio il medesimo responsabile territoriale ha incontrato i sindaci delle località montane interessate (tra cui Rosazza e Piedicavallo) ed il presidente della comunità montana Alta Valle Cervo.

Da ultimo la società ha precisato che a seguito dell'alluvione che ha colpito la regione Piemonte, è stato abbreviato, il

periodo di durata degli interventi inizialmente previsto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Iscti (Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione), svolge le funzioni di organo tecnico-scientifico del ministero delle comunicazioni;

fra le sue specifiche competenze particolare rilievo assume quella di rendere servizi alle imprese, e segnatamente alle Pmi (piccole e medie imprese), in termini di certificazioni, verifiche tecniche, collaborazione alle sperimentazioni di nuove tecnologie, interpretazione di norme, valutazioni di qualità aziendali;

l'istituto appare non sufficientemente conosciuto ed utilizzato dal sistema delle Pmi sicché appare opportuno implementarne l'attività, quanto mai necessaria alle aziende per reggere la concorrenza internazionale in un settore ove il progresso tecnologico e la ricerca costituiscono elementi fondamentali per una presenza dinamica e positiva sui mercati —:

quale sia l'attività svolta al servizio delle Pmi dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nel corso dell'anno 2001 e se non si ritenga di dover implementare l'attività dell'Istituto medesimo creando un più efficace sistema di conoscenze presso le piccole e medie imprese al fine di consentirne un più intenso utilizzo. (4-03595)

RISPOSTA. *Si significa che l'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, consapevole dell'importanza che le piccole e medie imprese (PMI) investono nell'economia nazionale, provvede di norma a riscontrare, sollecitamente, tutte le richieste che gli pervengono.*

L'attività svolta viene costantemente portata a conoscenza del mondo imprenditoriale sia mediante la pubblicazione nel sito « Internet » del ministero, che è stato recentemente ristrutturato con criteri di trasparenza, flessibilità ed interoperabilità, sia attraverso la partecipazione alle principali manifestazioni espositive e fieristiche che annualmente si svolgono sul territorio nazionale, mentre è allo studio la possibilità di provvedere direttamente e periodicamente alla diffusione delle informazioni che rivestono interesse per le medie e piccole imprese.

La valorizzazione dell'attività dell'istituto superiore CTI auspicata dall'interrogante appare condivisibile; in tal senso nel collegato ordinamentale della pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (Atto Senato 1271) è previsto il riordinamento dell'istituto superiore C.T.I. medesimo, così da consentirgli di implementare la propria attività al servizio delle aziende nazionali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

DI GIOIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la regione Puglia è, da molti anni, terra di frontiera per quanto riguarda il problema dell'immigrazione clandestina;

l'impegno dei cittadini e delle associazioni che si occupano di questa realtà, nonché la solidarietà più volte dimostrata nei confronti di queste persone che, nella maggior parte dei casi, cercano di entrare nel nostro Paese al solo scopo di dare un futuro a se stessi e alle proprie famiglie è un fatto innegabile;

nonostante ciò il Governo ha deciso di collocare l'Agenzia nazionale sull'immigrazione nella città di Napoli —:

in base a quali criteri sia stata fatta questa scelta e se non si ritenga opportuno rivederla collocando l'Agenzia nazionale sull'immigrazione nella regione Puglia

dove, oggettivamente, questo fenomeno è molto più pressante e presente. (4-02156)

RISPOSTA. — *Si comunica che non è in programma l'istituzione di alcuna agenzia nazionale sull'immigrazione con sede a Napoli.*

Si precisa che, nell'ambito dell'Unione europea, si è discusso della possibilità di creare un'agenzia europea dell'immigrazione, riguardo alla quale però le fasi di realizzazione e di individuazione della sede sono ancora lontane dalla definizione.

Si aggiunge, per completezza informativa, che la proposta di legge in materia di immigrazione d'iniziativa del deputato La Russa ed altri — Atto Camera 1413 — conteneva, all'articolo 22, la previsione relativa all'istituzione di un'agenzia per le politiche migratorie con il compito di coordinare le politiche del Governo per l'immigrazione, l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri e di promuovere iniziative di coordinamento politico e operativo con l'Unione europea o con i Paesi membri. Tale provvedimento è stato assorbito dal più completo disegno di legge sull'immigrazione, ora divenuto la legge n. 189 del 30 luglio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto, che, però, non ha recepito la specifica disposizione richiamata.

Si comunica, infine, che in data 1° agosto 2002 è stato presentato dal senatore Curto (Alleanza nazionale) il disegno di legge n. 1667 che prevede l'istituzione dell'agenzia regionale per l'immigrazione con sede in ognuno dei capoluoghi di regione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

FIORI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 stabilisce che le istituzioni scolastiche autonome sono tali se viene preposto a dirigerle un dirigente scolastico e, dal prossimo anno scolastico 1.500 sedi dirigenziali nelle istituzioni scolastiche autonome saranno vacanti;

dirigono queste scuole, spesso da moltissimi anni, i presidi incaricati che reclamano, giustamente, il superamento del loro stato di precarietà che mal si concilia con la delicatezza delle funzioni svolte e delle responsabilità loro attribuite dalle mansioni dirigenziali;

l'articolo 22 della legge n. 448 del 1991 (legge finanziaria), consente l'emanazione di un bando separato per il percorso di reclutamento riservato a questo personale che secondo la stessa norma deve avviarsi e concludersi, almeno per la prima fase del percorso abbreviato previsto per questo personale, entro il prossimo settembre 2002;

il Ministro ha comunicato a tutti gli istituti scolastici e agli organi di stampa il 24 maggio 2002 di voler avviare le procedure per 1.500 posti da assegnare a questo personale con le procedure riservate previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

un eventuale rinvio del concorso riservato non solo minerebbe la credibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ma si aggraverebbe la situazione del rapporto numero incaricati e posti messi a concorso in quanto altre centinaia di incaricati maturerebbero il requisito di partecipare al concorso riservato (tre anni di incarico) con aumento dei costi di selezione —:

le ragioni per cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stia dilazionando immotivatamente le procedure del corso-concorso già annunciato per 1.500 posti riservato ai presidi incaricati triennialisti. (4-03259)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha già predisposto i provvedimenti propedeutici per l'emanazione del bando di concorso riservato ai presidi incaricati, previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.*

Appena la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione

pubblica avrà dato la prescritta autorizzazione si provvederà all'avvio delle procedure concorsuali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FIORI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

come noto, in data 26 novembre 1994 tra le rappresentanze sindacali di categoria e rappresentanti dell'Ente Poste italiane è stato firmato il CCNL relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997;

ai sensi dell'articolo 65 del suddetto accordo, al personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994 sono state concesse lire 160.000 a titolo di *una tantum* per la copertura del periodo di vacanza contrattuale gennaio/settembre 1994 e con inizio 1° ottobre 1994, scaglionati in tre *tranches*, gli aumenti prescritti a regime;

malgrado l'accordo riguardasse come anzidetto, il periodo contrattuale 1° gennaio 1994/31 dicembre 1997, per effetto di quanto previsto dal suddetto articolo 65, tutto il personale posto in quiescenza dal 1° gennaio al 30 settembre 1994 è stato inopinatamente escluso dai miglioramenti retributivi in argomento;

se il ministro interrogato non ritenga la discriminazione perpetrata nei confronti del personale di cui trattasi assolutamente inaccettabile di fatto e in diritto e quindi urgente e indilazionabile intervenire affinché tra le parti venga raggiunto un accordo integrativo complementare che restituisca agli interessati il godimento dello stesso trattamento economico previsto per il personale in servizio. (4-03329)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha comunicato che la liquidazione della somma di 160.000 lire, a titolo di copertura del periodo di vacanza contrattuale esclusivamente a favore dei lavoratori in servizio alla data del 1° ottobre 1994, è stata disposta in attuazione dell'e 65 del C.C.N.L. del 29 novembre 1994, secondo quanto concordato dalle parti nel corso della trattativa per il rinnovo contrattuale.

D'altra parte l'articolo 62 del medesimo CCNL prevedeva la corresponsione di una indennità una tantum per i dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994, allo scopo di favorire il personale che, non essendo più in servizio alla data del 1° gennaio 1995, non avrebbe potuto beneficiare dei miglioramenti economici che sarebbero maturati durante la vigenza contrattuale.

Una diversa soluzione, ha concluso la società, avrebbe determinato in favore dei dipendenti interessati, la liquidazione sia dell'indennità una tantum prevista dall'articolo 62, sia degli aumenti contrattuali e, quindi, una disparità di trattamento rispetto al restante personale; tale ipotesi, comunque, avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica concertazione fra le parti contraenti al fine di arrivare ad un nuovo accordo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

FISTAROL. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato l'ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002 avente per oggetto « Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole secondarie di I e II grado, per l'anno scolastico 2002-03 ». Relativamente al termine di scadenza di presentazione

delle domande da parte degli insegnanti candidati contenuta nell'ordinanza ministeriale, si ricorda che tale data è fissata per il 22 maggio 2002;

la bozza dell'ordinanza ministeriale citata era stata discussa con tutte le organizzazioni sindacali concordando tra le parti l'introduzione di un riconoscimento importante per i docenti delle scuole elementari e materne forniti di laurea: poter far domanda d'inserimento nelle graduatorie per gli incarichi delle direzioni didattiche e degli Istituti Comprensivi per il prossimo Anno Scolastico.

Tale importante novità, accordata su richiesta delle organizzazioni sindacali, venne quindi salutata come l'affermazione di un principio di eguaglianza che precedentemente era stato sempre negato sulla base d'una interpretazione dubbia e in ogni caso discriminante della norma;

una nota informativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per i servizi del territorio, Ufficio V, del 25 marzo 2002 ha, di fatto, cancellato un risultato — peraltro accolto favorevolmente dalle parti — cui avevano lavorato unitariamente tutte le organizzazioni sindacali durante molteplici incontri. In tale nota informativa è possibile leggere come la trattativa intercorsa non avesse più senso e che s'imponesse senza alcuna possibilità d'ulteriore interlocuzione un ritorno al passato. Tutte le organizzazioni sindacali hanno in tale occasione sottolineato il « doppio schiaffo » — di merito e metodo — così come un'inquietante delegittimazione della delegazione di parte pubblica operata ai vertici del Ministero, destinata a rendere precaria ed inaffidabile la gestione delle relazioni sindacali a livello nazionale;

lo scorso anno sono stati presentati numerosi ricorsi al Tar del Lazio, su iniziativa di tutte le componenti sindacali, al fine d'ottenere attraverso le vie legali il giusto riconoscimento di un diritto negato. Inoltre, è stato istituito un coordinamento trasversale, a livello nazionale, degli insegnanti che pur avendo i requisiti di titolo

e servizio sono stati ingiustamente esclusi dalle direttive ministeriali;

l'ordinanza ministeriale di quest'anno ricalca sostanzialmente la precedente e che la stessa Cisl nel ribadire il giudizio pesantemente negativo, definisce l'atteggiamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca « un'inqualificabile voltafaccia » annunciando il proseguimento del contenzioso anche per l'anno in corso —:

quali provvedimenti a carattere urgente — vista l'imminente scadenza di presentazione delle domande da parte di tutti gli insegnanti annualmente interessati al citato provvedimento sul territorio italiano — intenda adottare il Ministro (o il Ministero) al fine di porre rimedio a tale situazione;

quali provvedimenti, e in che tempi, il Ministro intenda adottare al fine di rimuovere *ex lege* dal prossimo anno scolastico una simile discriminazione, in virtù del pieno, pacifico e totale godimento del diritto d'accesso ai sopraccitati incarichi per tutti gli insegnanti d'ogni ordine e grado aventi i prescritti requisiti di titolo ed anzianità di servizio;

quali sedi e modalità, nonché la relativa tempistica, siano ritenute più opportune dal Ministro per tornare ad una democratica e pacifica trattativa con le rappresentanze di tutte le organizzazioni sindacali, ripristinando quindi il proficuo reciproco confronto con le parti sociali interessate così come in essere prima della nota informativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 marzo 2002. (4-02995)

RISPOSTA. — *Per la copertura dei posti di direttore temporaneamente vacanti nei circoli didattici la legge 27 maggio 1964 n. 380 prevedeva espressamente che dovesse farsi ricorso all'istituto della reggenza e cioè conferimento di un incarico ad un direttore didattico titolare di un circolo viciniore. Pertanto i docenti di scuola materna ed elementare non erano legittimati ad aspi-*

rare ad eventuali incarichi di sostituzione del direttore didattico.

Al contrario, per quanto riguarda gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, l'articolo 477 del decreto legislativo 297 del 1994 recante il testo unico in materia d'istruzione, ha previsto che la presidenza degli istituti d'istruzione secondaria temporaneamente vacanti deve essere assegnata con incarico di presidenza al personale docente incluso nelle graduatorie di merito del concorso a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano oppure in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a concorsi per posti di preside.

Con l'attribuzione della qualifica dirigenziale a tutti i capi d'istituto, introdotta dal decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59, si è resa necessaria una modifica alle disposizioni che disciplinano il reclutamento del personale chiamato a coprire i posti di dirigente vacanti.

L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplina ora la materia ha tra l'altro previsto che dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici non sono più conferiti gli incarichi di presidenza in quanto i posti temporaneamente vacanti vengono attribuiti ai vincitori del corso-concorso di formazione in attesa di nomina.

La normativa che disciplina attualmente gli incarichi di presidenza ha quindi carattere transitorio e, pertanto, in conformità dell'orientamento già assunto negli ultimi anni si è ritenuto opportuno mantenere in vigore, per quanto possibile le disposizioni già contenute nell'ordinanza ministeriale 152/2000.

In tale ottica poiché la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede un concorso unico per i dirigenti scolastici delle scuole elementare e media e poiché l'ordinanza ministeriale 152/2000 già prevedeva l'assegnazione della direzione didattica di istituti comprensivi, in assenza di titolare, con incarico di presidenza, si è ritenuto implicitamente superato l'istituto della reggenza contenuto nel-

l'articolo 9 della legge 23 settembre 1964 n. 380 in quanto riferito ad un ruolo (direttore didattico), che ormai non è più esistente; si è invece ritenuto opportuno, in questa fase transitoria prevedere anche per i circoli didattici temporaneamente privi di titolare il ricorso alle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 297 del 1994 riservate solo ai docenti di scuola secondaria ed alle quali non possono accedere gli insegnanti di scuola elementare e materna.

Si precisa, infine, che in materia di incarichi di presidenza non è prevista alcuna contrattazione; per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, tuttavia, le organizzazioni sindacali vengono convocate per essere informate sugli intendimenti dell'Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FISTAROL, COLASIO e BIMBI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'inserimento di alunni stranieri nella scuola italiana « di base » è ormai una realtà di fatto da alcuni anni. Tale fenomeno — anche definito « questione interculturale » — s'inserisce nella più ampia dinamica di formazione culturale-didattica garantita nel nostro Paese da precise norme costituzionali;

detto inserimento, rispettoso delle identità culturali dell'ospitato, è elemento indispensabile per fare in modo che dall'incontro tra realtà diverse si arricchiscano le rispettive culture, si rafforzi lo spirito di fratellanza tra i popoli, si costruisca un futuro di pace e prosperità per le generazioni future;

frequentemente il personale docente italiano attualmente in servizio nella scuola di base ha purtroppo solo una

parziale — e talvolta nessuna — conoscenza riguardo le tecniche dell'insegnamento interculturale;

pressoché ovunque negli istituti italiani interessati dal fenomeno, il rapporto docente/alunni stranieri è assolutamente « casuale »: pertanto molto spesso si verificano situazioni in cui tale proporzione è di 1 a 16, con facilmente comprensibile penalizzazione della didattica in termini di rallentamento per gli alunni italiani e difficoltà di comprensione dei contenuti della stessa da parte degli alunni stranieri;

In Europa la media della dotazione finanziaria concessa alla scuola in generale è pari al 5,1 per cento del Pil, contro il solo 4,6 per cento italiano;

la dotazione finanziaria italiana in alcun modo considera la questione dell'inserimento degli alunni stranieri quale dinamica degna di maggior attenzione o di opportuni specifici provvedimenti —:

quali siano sulla questione gli orientamenti del Ministro (o del Ministero) e se — alla luce di quanto in premessa — si ritenga necessario dover adottare idonei provvedimenti che integrino l'attuale dotazione finanziaria complessiva alla Scuola con particolare riguardo per quelle istituzioni scolastiche maggiormente interessate dagli inserimenti di alunni provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari;

in particolare se si ritenga di porre in essere le condizioni o adottare specifici provvedimenti affinché:

a) vi sia un rapporto di almeno un docente specializzato ogni dieci alunni stranieri inseriti nelle classi « interculturali »;

b) i docenti preposti all'insegnamento in tali classi « interculturali » posseggano il preciso — peraltro indispensabile — requisito di conoscenza di almeno due lingue europee oltre all'italiano;

c) tali docenti, onde risultare pienamente ed effettivamente idonei, abbiano frequentato o frequentino corsi adeguati quantomeno sulle culture mediterranee, e siano disposti a garantire la loro dispo-

bilità ad operare nella stessa sede d'assegnazione per almeno cinque anni continuativi al fine di far proficuamente completare agli studenti stranieri quantomeno il ciclo scolastico di base;

se il Ministro ritenga opportuno, mediante appositi provvedimenti, valorizzare per i futuri docenti i percorsi di specializzazione attuati in alcune università italiane che hanno introdotto *curricula* specialistici, *master* e dottorati inerenti alle tematiche interculturali e parallelamente introducendo insegnamenti dedicati alla « interculturalità » per gli studenti delle scuole magistrali che si dedicheranno alla docenza dopo il conseguimento della licenza superiore;

se il Ministro ritenga interessante la creazione di un'apposita commissione parlamentare di studio del problema, e ciò anche per meglio conoscere e considerare le esperienze e i provvedimenti normativi al riguardo attuati nei Paesi che hanno ben prima dell'Italia affrontato tale problematica. (4-03335)

RISPOSTA. — *L'argomento dell'integrazione degli alunni stranieri nella scuola di base, trova sensibile il ministero e l'amministrazione scolastica in generale, da tempo impegnati sui temi dell'interculturalità.*

È noto che la presenza nelle classi di alunni con cittadinanza non italiana è una delle questioni centrali delle politiche educative ed è oggetto dell'impegno organizzativo, progettuale e finanziario di questa amministrazione.

I massicci flussi migratori dell'ultimo decennio hanno, infatti, attivato un processo di integrazione in cui la scuola svolge un ruolo determinante, rappresentando il principale canale di integrazione dei minori immigrati. Essa, infatti, costituisce non solo un luogo privilegiato per la trasmissione e la costruzione di modelli culturali ma anche un ambito importante di incontro e di confronto, di interazione e di scambio.

Coerentemente con tale ruolo della scuola la vigente normativa, in particolare l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, affida ai

competenti organi delle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, di individuare ed adottare le iniziative più idonee ai fini dell'inserimento degli alunni stranieri nel contesto in cui operano.

Il Ministero, da parte sua, ha attivato una rete di iniziative per sostenere questo processo, riconoscendolo quale uno dei temi qualificanti dell'intervento educativo sulla popolazione scolastica nel suo complesso e sull'utenza specifica in particolare.

Si espone sinteticamente, di seguito, il quadro delle iniziative assunte nell'ambito di una pianificazione delle risorse e degli interventi.

Si è proceduto all'aggiornamento dei dati sulla popolazione scolastica straniera mediante rilevazioni annuali specifiche. I più recenti censimenti contano circa 180.000 unità, pari al 2,31 per cento della popolazione scolastica totale, in rappresentanza di 186 cittadinanze.

Quanto agli interventi finanziari, con uno specifico capitolo di finanziamento annuale a favore delle scuole che, per collocazione territoriale o per scelte educative, si trovano impegnate in prima fila nell'accoglienza e nell'integrazione multietnica, si è inteso sostenere le trasformazioni dell'organizzazione e della programmazione scolastica. Tale iniziativa è stata concordata in sede sindacale in occasione della stipula del contratto nazionale del comparto « Scuola », attualmente in fase di rinnovo.

In particolare, per l'anno scolastico 2001/2002, con circolare ministeriale n. 155 del 26 ottobre 2001, si è provveduto alla ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del fondo di dieci miliardi di vecchie lire, di cui agli articoli 5 e 29 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo comparto, destinato alle scuole collocate in zone a forte processo migratorio.

Inoltre, con circolare ministeriale n. 160 del 6 novembre 2001, si è data comunicazione agli uffici scolastici regionali della ripartizione delle risorse finanziarie stanziata al capitolo 1373 dell'esercizio finanziario 2001, destinate all'attivazione di corsi scolastici di lingua per cittadini extraco-

munitari, per un totale di un miliardo e duecento milioni di vecchie lire.

Ulteriori risorse sono state reperite a livello nazionale all'interno di progetti specifici, anche nell'ambito dei Progetti comunitari « Socrates » e « Leonardo ».

È da aggiungere che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia scolastica, accedono ai finanziamenti volti all'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge n.440 del 18 dicembre 1997, che prevede anche interventi a favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri.

In alcune università italiane, infine, sono previsti specifici corsi di lingua e cultura italiana per immigrati extracomunitari.

Relativamente all'attività finalizzata ad una adeguata preparazione dei docenti, il Ministero ha attivato una serie di iniziative di formazione nazionali, anche in collaborazione con le università e con enti esterni, e da realizzarsi a livello locale.

Le direttive ministeriali sulla formazione in ingresso e in servizio del personale docente, delle scuole statali e delle scuole paritarie, sono, in generale, tese a promuovere lo sviluppo professionale del personale della scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. In tal senso, vengono promosse collaborazioni, a livello nazionale, regionale e locale, con INDIRE, INVALSI, IRRE, università, enti di ricerca, soggetti accreditati, associazioni, singole scuole e reti di scuole, oltre a promuovere ogni utile collaborazione con le regioni e con gli enti territoriali. Tali iniziative mirano a sostenere la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.

In coerenza con tali direttive, sono annualmente finanziate iniziative di formazione e di aggiornamento in servizio sugli aspetti prioritari di natura metodologica, pedagogica, organizzativa e di ambito disciplinare, e, in particolare, per il contrasto al disagio giovanile e per l'educazione alla cittadinanza. Sono inoltre previsti specifici finanziamenti destinati ad attività di aggiornamento.

A livello universitario, i corsi di laurea in scienze dell'educazione e della formazione e i corsi di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria includono specifici interventi sull'impostazione pedagogica, metodologica e didattica dell'azione formativa nel campo dell'educazione interculturale, con particolare riguardo ai temi dell'accoglienza e dell'integrazione. Esistono anche dei corsi di laurea specifici sull'interculturalità, sulla mediazione interculturale e sull'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e specifici corsi di specializzazione post universitaria.

La sottoscrizione di protocolli d'intesa rappresenta l'apertura della scuola a risorse esterne al circuito educativo istituzionale in modo da arricchire le esperienze di integrazione realizzate nell'ambiente scolastico con il potenziale offerto direttamente da organismi che operano nella società civile e nel modo della cultura internazionale.

Attualmente questo ministero e il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono impegnati nella definizione del profilo professionale dei mediatori culturali (introdotti con il decreto legislativo 286 del 1998, ma già da prima presenti nel mondo della scuola), per meglio precisare ruolo, funzioni, competenze, ambiti di impiego e tipologie di intervento e, di conseguenza, profilo, requisiti, percorsi formativi, riconoscimento legale della certificazione e tipo di rapporto di lavoro.

Premesso quanto sopra, questo ministero, nel proseguire nell'impegno volto a favorire l'inserimento di alunni stranieri nella scuola italiana, non mancherà di valutare attentamente ogni proposta e suggerimento utile a tal fine.

In tale ottica i positivi contributi che dovessero venire dall'eventuale creazione di un'apposita commissione parlamentare di studio del problema non potrebbero non essere visti con favore da questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FOTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

i profili di inquadramento del personale ATA transitato dagli enti locali sono stati attribuiti in ragione di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 184 del 1999;

l'articolo 3, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2000 dispone che gli inquadramenti definitivi devono essere disposti in base alla tabella A) allegata al predetto accordo per il personale ATA degli enti locali passato allo Stato;

detta tabella differisce da quella analoga allegata al decreto ministeriale n. 184 del 1999;

i disposti inquadramenti risultano oltremodo penalizzati per coloro che ricoprivano il profilo di capo-bidello (nell'ente locale) cui è stato attribuito il profilo di « collaboratore scolastico »;

pare del tutto illogico la penalizzazione arrecata ai collaboratori scolastici, anche in ragione dell'attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale cui detto personale si è sottoposto —:

se e quali iniziative intenda assumere in merito alla questione prospettata.

(4-03607)

RISPOSTA. — *Si comunica che la figura dell'ex capo-bidello dipendente degli enti locali, inquadrato, in applicazione dell'articolo 3, comma 1 dell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2000, nel profilo di collaboratore scolastico, potrà vedersi valorizzata la professionalità acquisita, per come è previsto dall'articolo 36 del C.C.N.L. sottoscritto il 26 maggio 1999, mediante compensi accessori per lo svolgimento di attività per le quali è richiesta specifica esperienza e competenza professionale ovvero con la costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.*

Peraltro, l'articolo 3, comma 1, del citato accordo prevede che « Al personale ausiliario degli enti locali appartenente alla ex

quarta e quinta qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell'area A secondo quanto previsto nella tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto ».

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la scuola media « G.B. Basile » di Santa Flavia è da qualche tempo nell'occhio del ciclone a causa del trattamento ingiusto e mortificante riservato ad uno dei suoi giovani alunni, il tredicenne G.M.M., affetto da disabilità motoria;

l'ultima prevaricazione inflitta al ragazzo prende le mosse da un provvedimento della Preside, Maria Carlisi, che gli ha impedito di prender parte alla gita d'istruzione svoltasi il 14 aprile 2000 perché, a detta della Preside non sarebbe compito dei bidelli accompagnare gli alunni nei viaggi d'istruzione, nonostante uno dei bidelli avesse espressamente dichiarato la propria disponibilità ad accompagnare il ragazzo, così come l'anno scorso un altro ausiliario lo aveva accompagnato durante una gita a Sciacca;

un grave episodio di discriminazione del bambino era già avvenuto in febbraio quando all'improvviso lo spostamento al primo piano dello stabile del ragazzo per poter frequentare il laboratorio d'informatica era stato reso impossibile dalla Preside che aveva sostenuto che il personale ausiliario non era più in grado di trasportare su il bambino prendendolo in braccio perché affetti da dolori alla schiena e da ernie al disco, affezioni tra l'altro dalle quali sono miracolosamente guariti ap-

pena pochi giorni dopo, quando, in una riunione, il personale ATA ha dichiarato la propria disponibilità ad assistere il ragazzo, e pochi giorni prima che la Preside decidesse comunque di chiudere l'accesso al laboratorio perché non ritenuto conforme alla vigente normativa CEE;

allo stato nessuna iniziativa concreta è stata intrapresa in difesa del bambino da parte degli organi competenti, nonostante il fatto che negli ultimi mesi l'istituto abbia subito più d'una ispezione ministeriale e nonostante il Provveditorato agli Studi di Palermo abbia emesso nello scorso febbraio una nota nella quale si afferma che « la disabilità motoria da cui è affetto l'alunno non richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, bensì di un assistente personale adatto ad espletare la delicata mansione di offrire supporto sistematico al minore facilitando i suoi spostamenti ... Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti che si configurano come una lesione del diritto allo studio del minore, tutto il personale della scuola (dirigente, docente, bidelli) è invitato a mettere in atto le strategie ritenute più adeguate per favorire la piena integrazione dell'allievo in oggetto » —:

quali opportuni provvedimenti di carattere ispettivo e, se del caso, disciplinare, il Ministro intenda disporre affinché sia acclarato quali siano le motivazioni alla base degli assurdi provvedimenti discriminatori adottati nei confronti del minore in oggetto, provvedimenti che hanno leso non solo la sua sensibilità e la sua dignità personale, ma che contravvengono ai più elementari principi di eguaglianza nei diritti e che pregiudicano seriamente anche il diritto allo studio del ragazzo, ed, infine, per accertare per quale motivo le ispezioni eseguite sinora non abbiano avuto alcun seguito. (4-00764)

RISPOSTA. — *Sui fatti verificatisi presso la scuola media « G.B. Basile » di Santa Flavia di Palermo, che hanno coinvolto un alunno disabile ed il dirigente della scuola, è stata disposta una visita ispettiva, in base ai risultati della quale è stata inflitta alla*

preside della scuola in parola la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 5 giorni ed al momento del conferimento degli incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2001-2002 la suddetta sanzione non ha consentito la conferma dell'incarico alla preside di cui si tratta.

Per completezza di informazione si riferisce infine che l'alunno nello scorso anno scolastico ha frequentato senza alcun problema la prima classe del liceo scientifico.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FRANZ. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

i due rami del Parlamento hanno approvato in via definitiva il provvedimento recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra il pubblico e il privato »;

l'articolo 3, comma 7, del provvedimento in oggetto dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale cesseranno il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e che in tale periodo i titolari degli stessi potranno esercitare solo le attività di ordinaria amministrazione;

il direttore generale, dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia dottor Bruno Forte, nominato dal Ministro dell'istruzione pro-tempore, Giovanni Berlinguer, alla carica di responsabile scolastico regionale, sta procedendo — proprio in questi giorni ad una serie di nomine — su tutto il territorio regionale per l'affidamento degli incarichi aggiuntivi di responsabile territoriale dei centri di servizi amministrativi —:

se il Ministro non voglia verificare l'opportunità in termini temporali e logistici di effettuare queste nomine sapendo

che tra pochi giorni entrerà in vigore un testo di legge che vieta di compiere atti che non siano di ordinaria amministrazione nei prossimi sessanta giorni;

se il Ministro non ravvisi un comportamento contrario a buona fede, dal momento che anche se il testo non è ancora formalmente legge il suo contenuto è noto a tutti gli interessati. (4-03587)

RISPOSTA. — *Sulle nomine dei responsabili di alcuni centri servizi amministrativi del Friuli Venezia Giulia, effettuate dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, si ritiene opportuno far presente, preliminarmente, che la legge 15 luglio 2002 n. 145 che reca « disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio delle esperienze e l'interazione tra il pubblico ed il privato » è entrata in vigore l'8 agosto 2002; pertanto le previsioni contenute nell'articolo 3, comma 7, che impongono ai titolari di incarichi di funzioni dirigenziali di esercitare esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e la conferma o meno dell'incarico, riguardano un periodo diverso da quello nel quale sono state effettuate le nomine dei responsabili di alcuni centri servizi amministrativi della regione Friuli Venezia Giulia da parte del direttore regionale. Si tratta infatti di provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore della legge, peraltro necessari per assicurare il regolare funzionamento degli uffici.*

Tale attività rientra nelle funzioni proprie del direttore regionale il quale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000 determina l'articolazione del proprio ufficio organizzando le proprie strutture e le professionalità dirigenziali di cui può disporre e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'intero territorio regionale.

Il dirigente regionale ha al riguardo precisato che le nomine effettuate erano strettamente correlate e si sono rese necessarie, e da conferire con urgenza, al fine di assicurare la continuità dell'azione ammi-

nistrativa ed il regolare funzionamento degli uffici interessati. Ciò tenuto conto che il dirigente responsabile del centro servizi amministrativi di Trieste dopo lunga assenza per malattia è stato collocato in data 5 agosto 2002 in quiescenza e durante il periodo di malattia del titolare detto centro servizi amministrativi era stato dato in reggenza ad altro dirigente il quale era nel contempo dirigente dell'area C della direzione regionale e responsabile del centro servizi amministrativi di Gorizia.

In data 5 agosto 2002 è stato quindi affidato in via definitiva il centro servizi amministrativi di Trieste al dirigente reggente il quale alla stessa data ha cessato di essere responsabile del centro servizi amministrativi di Gorizia; quest'ultimo centro servizi amministrativi è stato quindi affidato, in data 6 agosto 2002, ad un funzionario dell'area C3S già in servizio nello stesso ufficio.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

GIACHETTI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

a seguito dei tragici eventi accaduti l'11 settembre scorso a New York;

il Ministro interrogato ha più volte dichiarato la certa adozione di tutte le misure di sicurezza atte a scongiurare eventi drammatici come quelli dell'11 settembre;

la trasmissione televisiva *Striscia la Notizia*, in data 15 ottobre 2001, ha trasmesso un servizio che ha dimostrato come una qualsiasi persona possa entrare indisturbata all'interno dell'aeroporto di Forlì avendo con se anche una pistola giocattolo;

sembrerebbe che le apparecchiature elettroniche, all'interno dell'aeroporto di Forlì, atte a rilevare il possesso di eventuali oggetti di offesa fossero mal funzionanti;

in data 17 ottobre 2001 un inviato della trasmissione *Striscia la Notizia* è riuscito ad accedere indisturbato all'interno dell'aeroporto attraverso un'entrata secondaria, aperta e incustodita adiacente alla pista aeroportuale —:

se corrisponda al vero che le apparecchiature elettroniche citate in premessa fossero mal funzionanti;

quali misure il Governo abbia adottato e intenda adottare al fine di garantire la massima sicurezza e protezione alle stazioni aeroportuali site nel territorio italiano ed in particolare quali misure intenda adottare per garantire il ripristino della sicurezza nell'aeroporto di Forlì.

(4-01278)

RISPOSTA. — *Si fa presente che prima dell'episodio denunciato da Striscia La Notizia il 15 ottobre 2001, presso l'aeroporto di Forlì erano installati un portale metal-detector per il controllo dei passeggeri e un'apparecchiatura per il controllo radioscopico dei bagagli a mano.*

Quest'ultima è sempre stata funzionante e controllata periodicamente dai tecnici della ditta fornitrice, mentre il metal-detector ha funzionato discontinuamente e pertanto i passeggeri sono stati sottoposti al controllo con i metal-detector manuali.

In seguito all'accertamento di tali carenze il Ministro dell'interno ha adottato immediati provvedimenti di rimozione nei confronti del prefetto e del questore, quali autorità provinciali di pubblica sicurezza, nonché del dirigente dell'ottava zona di Polizia di frontiera di Bologna.

Alla riapertura dello scalo aereo, rimasto chiuso al traffico dal 16 al 24 ottobre 2001, il comitato di sicurezza aeroportuale, di cui fa parte anche il dirigente dell'ufficio della Polizia di frontiera, ha disposto varie misure di sicurezza, tra cui l'adeguamento degli apparati radiogeni mediante l'installazione di un altro portale metal-detector, nonché di nuove apparecchiature elettroniche per il controllo radioscopico dei bagagli a mano e di quelli da stiva.

Sono state previste, inoltre, nuove modalità di accesso al sedime aeroportuale

tramite un unico varco vigilato nell'arco delle 24 ore ed il dispositivo di sicurezza dell'aeroporto è stato rafforzato con l'assegnazione di ulteriori venticinque unità della Polizia di Stato, che assicurano la vigilanza all'interno e all'esterno della struttura durante l'intera giornata.

Per quanto concerne la sicurezza degli altri scali aeroportuali nazionali, è in atto un'articolata serie di misure di controllo aggiuntive secondo quanto previsto dal programma nazionale di sicurezza, approvato dal comitato interministeriale per la sicurezza, l'11 ottobre 2001.

Si tratta di un organismo collegiale presieduto dal direttore generale dell'ente nazionale per la sicurezza aviazione civile (E.N.A.C.), composto da rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, anche privati, a vario titolo coinvolti nella gestione delle complesse realtà aeroportuali, tra i quali anche il dipartimento della pubblica sicurezza di questo ministero.

I dispositivi contemplati dal menzionato programma sono obbligatori, senza alcuna eccezione, per tutti i vettori aerei e riguardano sia i collegamenti nazionali che quelli internazionali.

In tale contesto sono state disposte vane misure di sicurezza tra le quali il controllo dei passeggeri e del loro bagagli a mano e di quelli da stiva, misure di controllo per potenziali esposizioni a rischio e per voi sensibili, misure di sicurezza per diplomatici, membri di equipaggio e personale aeroportuale, controlli di sicurezza per gli aeromobili.

Infine, l'8 aprile 2002, è stato firmato il nuovo piano nazionale di sicurezza aeroportuale, denominato «Leonardo da Vinci», contenente le prescrizioni a carattere generate relative alla prevenzione e alla repressione degli atti di terrorismo contro il trasporto aereo.

Tali prescrizioni costituiscono le linee guida a cui i prefetti interessati devono attenersi per la redazione dei piani di sicurezza dei singoli aeroporti nazionali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GIACHETTI, NUVOLI, BALDI, VITALI, PERLINI, PANIZ, ARNOLDI, AZZOLINI, CIANI, ROCCHI, SANTINO ADAMO LODDO, MOSELLA, CAPARINI, SARDELLI, LEZZA e CESARO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha consegnato ai parlamentari una tessera che consente l'accesso a tutte le manifestazioni calcistiche regolate dalla Lega Calcio;

tale tessera permette l'accesso alle tribune autorità degli stadi italiani per le manifestazioni calcistiche professionali e non;

la Tribuna Autorità sita all'interno dello Stadio Olimpico di Roma, è gestita dal Coni;

l'eventuale richiesta di partecipazione ad un evento calcistico va richiesta all'Ufficio Relazioni Esterne del Coni, diretto dal dottor Simoncelli;

in occasione della partita di serie A, Roma-Lazio, al momento della conferma dell'accredito è stato comunicato da un funzionario del Coni che ai parlamentari non era assicurato il posto a sedere;

si è potuto invece riscontrare la presenza in tribuna autorità di alcune persone quali: funzionari dello Stato, appartenenti alle Forze dell'ordine, consiglieri comunali, eccetera;

nella tribuna Autorità accedono minori, ciò in totale contrasto con tutte le norme che regolano l'accesso alla stessa —:

come e da chi vengano gestiti gli accessi nella tribuna autorità dello Stadio Olimpico di Roma;

se esista un documento del Coni che regola l'accesso e la permanenza all'interno della tribuna autorità;

quali siano, nel caso non esistesse alcun regolamento, i soggetti e i criteri che regolano l'accesso alla tribuna Autorità;

quali siano i soggetti e i criteri che regolano l'assegnazione degli accrediti e dei posti all'interno della Tribuna;

se sia a totale discrezione dei funzionari del Coni e del suo Ufficio relazioni esterne, l'assegnazione dei posti nella tribuna Autorità e d'onore (parte riservata al Coni) dello Stadio di Roma;

quanti siano, nel caso ve ne fossero garantiti, i posti assegnati ai parlamentari della Repubblica e secondo quali criteri vengono assegnati;

quale sia l'ordine di rilevanza istituzionale con il quale vengono assegnati i posti;

come vengano assegnati e con quale criterio, i biglietti per l'accesso alla Tribuna d'onore gestita dal Coni e se anche per tali accrediti esiste un regolamento che disciplina i criteri di assegnazione dei posti;

se il Governo non intenda intervenire presso il Coni al fine di scongiurare situazioni sgradevoli che potrebbero apparire come dei favoritismi, se non addirittura come gestione privatistica;

se il ministro interrogato, in relazione ai fatti esposti in premessa non intenda adoperarsi verso i vertici del Coni per comprendere quali sono gli strumenti migliori da adottare per prevenire polemiche ed incidenti diplomatici; sollecitarli, nel caso non vi fossero delle direttive che regolino l'assegnazione dei posti in tribuna Autorità, a realizzare immediatamente tale atto, o, nel caso tale regolamento vi fosse, che esso venga applicato;

se non ritenga opportuno che ai parlamentari residenti a Roma vengano preassegnati dei posti in tribuna Autorità e che gli stessi possano essere occupati solo in caso di manifesta e formale rinuncia da parte dei parlamentari assegnatari;

quali azioni il Governo intenda intraprendere al fine di richiedere al Coni di rimuovere eventuali atti arbitrari e coloro che eventualmente si fossero resi responsabili di tali arbitrii. (4-01405)

RISPOSTA. — *Per quanto riguarda le richieste di partecipazione agli eventi sportivi provenienti dalle autorità di Governo, dai parlamentari e dalle altre cariche dello Stato e pubbliche, il Coni procede al rilascio di tessere che permettono l'ingresso negli stadi italiani ed alla concessione di biglietti omaggio per l'accesso alle tribune stesse.*

Il Coni precisa che la tessera nazionale e quella rilasciata dalla federazione italiana giuoco calcio, cui fanno riferimento gli interroganti, consentono l'accesso non alla tribuna autorità, ma alla tribuna d'onore mediante il rilascio, fino ad esaurimento, di appositi tagliandi-segnaposto all'interno della tribuna stessa.

Per l'accesso in tribuna autorità sono necessarie specifiche autorizzazioni. Ai parlamentari che ne facciano richiesta, secondo una consuetudine in uso da tempo, è comunque consentito l'ingresso nella suddetta tribuna e la sistemazione all'interno della stessa, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Coni precisa altresì che, considerato che si assiste ad una partita di calcio e non ad una cerimonia ufficiale, il concetto di « autorità » per l'organizzazione dell'ente, in occasione di un avvenimento sportivo, assume un significato del tutto peculiare, legato alla specifico settore sportivo.

A titolo esemplificativo, infatti, il Coni informa che sono ritenute « autorità » i membri della giunta nazionale del comitato medesimo, i componenti del consiglio nazionale, i presidenti delle organizzazioni territoriali del comitato e delle federazioni, i rappresentanti italiani di organismi sportivi internazionali nonché le persone che rappresentano le più alte cariche dell'organizzazione sportiva.

Il Coni segnala, infine, che la tribuna autorità dello stadio olimpico di Roma è dotata di duecento posti a sedere di cui cento riservati, per contratto, alle società calcistiche di Roma e Lazio. Quindi, il comitato olimpico nazionale italiano dispone di cento posti: un numero non sufficiente a soddisfare tutte le richieste di

partecipazione nelle occasioni di particolare interesse.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali:
Mario Pescante.

GIACHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto Datamedia ricerche ha sottoscritto un contratto con la Rai per la fornitura di sondaggi elettorali per i prossimi tre anni;

in data 14 maggio 2002, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ADN - KRONOS, la presidente dell'istituto Datamedia ricerche, dottoressa Natascia Turato, ha annunciato che: « Per tutto il periodo del contratto stipulato con la Rai, Datamedia non pubblicherà più sondaggi politici », annunciando altresì che le uniche eccezioni sarebbero state due ricerche: la prima per il 10 giugno 2002, sulla fiducia nel Governo e delle istituzioni (ricerca pubblicata) e la seconda il 10 dicembre 2002, sui dati relativi partiti e sui leader politici;

il 19 giugno 2002, secondo una notizia riportata dall'agenzia ANSA, l'istituto Datamedia ricerche avrebbe pubblicato un sondaggio atto a monitorare le intenzioni di voto dei residenti nella Regione Lazio oltre al livello di notorietà, fiducia e credibilità di alcuni personaggi attivi nella politica laziale;

*sempre il 19 giugno 2002, sul sito internet www.sondaggiipoliticoelettorali.it è stato pubblicato un sondaggio commissionato dal quotidiano *Il Giornale* all'istituto Datamedia atto a monitorare il livello di notorietà e di fiducia della giunta municipale della città di Milano;*

tali sondaggi disattendono le rassicurazioni che la presidente di Datamedia ricerche aveva dato poco più di un mese fa nell'agenzia citata;

secondo l'interrogante tale comportamento disattende gli impegni sottoscritti con la Rai ed evidenzia come in realtà tale istituto sia sostanzialmente uno strumento di lotta politica incapace di rispettare gli impegni e di svolgere il proprio compito in modo da essere «strumento per tutti» come dichiarava sempre all'ADN KRONOS la presidente di Datamedia;

ad avviso dell'interrogante, comportamenti come quelli descritti sarebbero da censurare, in quanto suscettibili di ledere in futuro l'immagine dell'azienda RAI;

l'interrogante riterrebbe altresì opportuno che fossero poste in essere tutte le azioni necessarie utili alla rescissione del contratto tra la Rai e l'istituto Datamedia ricerche —:

se non ritengano opportuno intervenire, eventualmente introducendo un codice di regolamentazione, al fine di tutelare un mercato così importante come quello delle ricerche demoscopiche.
(4-03287)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che la concessionaria RAI, opportunamente interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha riferito che il contratto con NEXSUS (consorzio tra datamedia ricerche ed istituto CIRM) non prevede alcuna limitazione relativa alla realizzazione e pubblicazione di sondaggi di natura politica, riguardando detta limitazione una decisione autonoma ed unilaterale dell'istituto. Di conseguenza, ha precisato la RAI, ogni riferimento di inadempienza contrattuale è privo di fondamento.

In data 14 maggio 2002 datamedia ricerche ha annunciato di non pubblicare sondaggi politici nazionali, con due sole eccezioni: a giugno sul Governo e a dicembre sui partiti leader.

Per quanto concerne i due episodi cui fa riferimento l'atto parlamentare in esame la RAI ha sottolineato che i sondaggi, di natura non elettorale o pre-elettorale, sono

stati realizzati su realtà locali e quindi conformi agli impegni presi dall'Istituto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

ALFONSO GIANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

la provincia autonoma di Bolzano è tutelata nella sua specificità etnica e linguistica da uno speciale statuto di autonomia risalente al 1972, che è statuto di autonomia flessibile nel senso che le norme di attuazione non sono ancora state tutte approvate e continuamente, attraverso una speciale commissione, vengono approvate dal Parlamento italiano, diventando, al pari dello statuto, leggi costituzionali;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1972 (norme di attuazione dello Statuto riguardanti proporzionale e bilinguismo negli uffici pubblici della provincia di Bolzano) sono state introdotte, tra le altre, le seguenti norme:

a) il personale degli enti pubblici della provincia di Bolzano deve rispettare fedelmente la proporzionale linguistica così come essa esce dai risultati del censimento normativo, con tre sole posizioni di scelta (tedesco, italiano, ladino);

b) i candidati a posti nel pubblico impiego devono essere in possesso del «patentino», pena l'esclusione dalle graduatorie;

c) il personale già assunto all'entrata in vigore del decreto viene collocato nei ruoli nazionali «ad esaurimento», ruoli che vengono congelati e che cesseranno di esistere con il pensionamento dell'ultimo dipendente facente parte. Vengono istituiti i ruoli locali, con concorsi che attribuiscono i posti in base alla percentuale prevista (due terzi per i tedeschi un terzo per gli italiani).

È fatto esplicito divieto all'aumento del personale interno ai ruoli nazionali, con conseguente preclusione di qualsivoglia trasferimento, all'interno della stessa amministrazione da una qualunque provincia a Bolzano. I posti resisi vacanti nei ruoli nazionali vanno messi a concorso nei ruoli locali;

però, attesa l'impossibilità tra gli anni settanta e ottanta di ricoprire tutti i posti messi a concorso con il rispetto della proporzione linguistica, l'Inps è costretta a mandare in missione proprio personale dei ruoli nazionali nella provincia di Bolzano per poter garantire il completamento degli organici locali e dunque il funzionamento dei servizi;

tale situazione è durata per oltre dieci anni, come nel caso di alcuni dipendenti, fino a che l'Inps ha rimandato il personale alle proprie sedi di appartenenza, ad eccezione di una ventina di dipendenti che hanno chiesto di non essere spostati alle sedi di appartenenza;

il trasferimento non è stato possibile e gli stessi hanno ottenuto solo assegnazioni provvisorie presso la sede di Bolzano;

successivamente sono stati assegnati alla sede regionale del Trentino Alto Adige, con assegnazione agli uffici regionali della provincia di Bolzano, dove sono stati destinati all'Ufficio convenzioni internazionali (all'epoca ufficio regionale);

la posizione appare sanata fino al 1993, allorché una disposizione della Direzione generale dell'Inps ha trasferito le competenze delle pensioni internazionali alle province per cui il personale si trova di nuovo trasferito d'ufficio a Bolzano;

tenuto conto che il trasferimento non è possibile, i dipendenti sono riusciti a coprire i loro posti con assegnazioni provvisorie fino a che, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 354 del 9 settembre 1997 all'articolo 32, è stata dettata la disciplina per le così dette posizioni anomale, im-

nendo di fatto a questo gruppo di dipendenti il conseguimento del così detto patentino per poter sanare la loro posizione nell'arco di due anni;

in mancanza sarebbero stati trasferiti ad una sede da loro scelta, anche in soprannumero, ma non a quella di Bolzano;

i dipendenti interessati si sono trovati di fatto trasferiti di ufficio, senza neppure avere fatto la scelta di una nuova sede, a partire dall'11 novembre 2000;

tale situazione, palesemente in contrasto con i trattati e le direttive dell'Unione europea non sembra in alcun modo tollerabile, creando discriminazione tra cittadini europei e limitazione alla libera circolazione dei lavoratori in ambito Unione europea —:

quali provvedimenti intendano adottare in ordine alla questione oggetto della presente interrogazione. (4-01118)

RISPOSTA. — Rispetto all'applicazione della norma di attuazione emanata nel 1997 (decreto legislativo 9 settembre 1997 n. 354), si precisa che tale norma contiene una disposizione sanatoria per presenze di personale in posizioni anomale in provincia di Bolzano, attraverso il possesso di taluni requisiti, tra cui quello del patentino relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca.

È stata chiesta all'Inps la procedura adottata per provvedere al trasferimento dalla provincia di Bolzano del personale non in possesso del patentino.

Detto ufficio ha riferito quanto segue: in data 28 gennaio 2000 ha avuto luogo un incontro tra il direttore dell'Inps di Bolzano e gli interessati, nel corso del quale, dopo aver illustrato la situazione, sono state consegnate lettere con le quali veniva chiesto al personale interessato, di comunicare la sede prescelta in caso di trasferimento.

In tale circostanza il direttore ha reso noto che avrebbe proposto alla direzione regionale Inps di mantenere detto personale in servizio presso la sede di Bolzano, ancorché formalmente trasferito da essa.

In tal senso, infatti, si era espressa la commissione locale ex articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976.

Sulla base di quanto sopra, i dipendenti interessati hanno espresso nella stessa giornata, con comunicazione scritta, la preferenza per il trasferimento alla sede regionale Inps per il Trentino-Alto Adige.

Il direttore regionale Inps per il Trentino-Alto Adige, peraltro, non ha potuto prorogare oltre il 31 ottobre 2000 l'assegnazione provvisoria degli interessati presso la sede dell'Inps di Bolzano, ragione per cui gli stessi hanno dovuto prendere servizio, dal 2 novembre 2000, presso gli uffici Inps di Trento.

Da quanto evidenziato dall'amministrazione risulta che la procedura adottata è stata corretta.

Per quanto attiene all'eventuale contrasto della normativa applicata con quella comunitaria, si evidenzia che nel caso di specie trattasi di una legislazione speciale di tutela delle minoranze, nei confronti delle quali l'Unione europea si è mostrata sempre sensibile.

Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.

GIORDANO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il giorno 8 maggio 2002 alle ore 10.30 circa, in occasione della visita del Ministro Scajola a Cagliari, le forze di pubblica sicurezza hanno proceduto all'identificazione e al fotosegnalamento di sei giovani nei pressi di Villa Devoto;

i giovani sostavano in una via adiacente alla sede della presidenza della giunta regionale senza che vi fosse in corso in quei pressi alcuna manifestazione (ancorché legittima) di contestazione al Ministro;

proceduto all'identificazione i giovani sono stati fermati e portati negli uffici della Digos di Cagliari dove sono stati trattenuti per circa quattro ore;

dal verbale notificato ai fermati si evince che il provvedimento è stato motivato dal fatto che i sei vengono « ritenuti sospetti e pericolosi in relazione all'atteggiamento » e dall'ipotesi che i giovani siano « autori di alcune scritte anonime a carattere eversivo rivolte contro lo stesso Ministro »;

rispetto alle scritte anonime, che secondo la polizia sono state fatte la notte del 7 maggio, non esiste, a quanto risulta all'interrogante, alcun tipo di motivazione che giustifichi l'addebitamento di questi fatti ai giovani fermati —:

se non ritenga che la visita del Ministro in città non può in alcun modo giustificare la sospensione della libertà di circolazione nelle pubbliche vie e l'instaurazione di un clima intimidatorio e repressivo;

se non ritenga opportuno dare un'ulteriore spiegazione su una vicenda che, ad avviso dell'interrogante, presenta clamorosi connotati di illegittimità affinché essa non possa in alcun modo costituire un precedente. (4-02892)

RISPOSTA. — *Nella mattinata dell'otto maggio 2002, giorno in cui si è svolta la visita del Ministro dell'interno a Cagliari, le forze dell'ordine hanno notato che sei giovani sostavano nelle immediate vicinanze di Villa Devoto, sede della presidenza della giunta regionale Sardegna, in un punto in cui l'auto del Ministro avrebbe dovuto rallentare sino a quasi fermarsi.*

Pertanto, gli operatori della Polizia di Stato, per motivi di sicurezza, hanno reiteratamente invitato i giovani a spostarsi altrove e a fornire le loro generalità, ricevendo, peraltro, netti rifiuti accompagnati da frasi ingiuriose nei confronti del Ministro.

Essendo ormai imminente l'arrivo del Ministro, gli agenti hanno quindi proceduto ai sensi dell'articolo 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza accompagnando i giovani in questura, per la loro formale identificazione.

I sei giovani, accompagnati negli uffici della questura alle ore 10,50 circa, dopo gli accertamenti preliminari e dopo informativa all'autorità giudiziaria, sono stati accompagnati presso il gabinetto regionale della polizia scientifica dove venivano trattenuti per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni tecniche del fotosegnalamento. Gli stessi sono stati assistiti da alcuni legali di fiducia.

Alle ore 14 circa, sempre negli uffici della questura ed alla presenza dei loro legali, i giovani sono stati rilasciati previa consegna dei verbali relativi agli atti compiuti dagli agenti.

Si soggiunge che nella circostanza non è stata disposta alcuna sospensione della circolazione nelle vie pubbliche, né tantomeno il divieto di manifestare il proprio dissenso nei confronti del Governo, peraltro ampiamente ed a lungo espresso liberamente da altri giovani.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LO PRESTI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

negli anni scorsi si è verificato all'interno della amministrazione della difesa uno strano fenomeno noto come « scavalco in ruolo » che ha provocato e continua a provocare una grave situazione di disagio fra i quadri per il conseguente contenzioso amministrativo determinatosi;

molti Ufficiali del ruolo speciale, all'atto della promozione al grado di maggiore e tenente colonnello, si vedevano corrisposta un'anzianità inferiore a quella già da qualche tempo attribuita ad altri colleghi che li avevano scavalcati pur avendo una minore anzianità in servizio permanente;

in altri termini, Ufficiali che all'atto del concorso per il transito nel servizio permanente vantavano una migliore posizione in graduatoria rispetto ad altri, conservavano tale posizione soltanto fino al grado di capitano perché da allora erano scavalcati;

tale situazione provocava, comprensibilmente, sconcerto e malumore all'interno della società militare che, com'è noto, è organizzata gerarchicamente;

gli Ufficiali interessati invitavano la pubblica amministrazione a rivedere il proprio comportamento sanando tale situazione attraverso la corretta applicazione di una vigente norma di legge, l'articolo 39, comma 6, decreto legislativo n. 490 del 1997, fino ad oggi ostinatamente non applicata;

tale articolo, infatti, modificando l'articolo 11 della legge n. 404 del 1990, avrebbe loro consentito, all'atto della promozione al grado di maggiore, di beneficiare di una ricostruzione di carriera tale da ripristinare la loro originaria posizione in ruolo ponendo così riparo allo « scavalco » subito;

negli anni scorsi l'amministrazione della difesa rimaneva sorda a tutte le molteplici istanze del personale interessato il quale, pertanto, si vedeva costretto a ricorrere alla magistratura amministrativa e, in qualche caso, anche a quella penale per alcune evidenti omissioni dei funzionari preposti;

in questi giorni, con una serie di sentenze, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto i ricorsi del personale militare obbligando così la pubblica amministrazione a ricostruire le carriere dei ricorrenti nel senso da questi auspicato;

dalla semplice lettura delle sentenze, tra le quali si richiama la n. 390 del 2002, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, si rileva la palese illegittimità della condotta dell'Amministrazione della difesa;

è preoccupazione dell'interrogante che, pur dinanzi ad una non equivoca pronuncia del Giudice amministrativo la cui esecuzione produrrebbe soltanto effetti positivi per la pubblica amministrazione restituendo serenità al personale militare, sanando l'ingente contenzioso e ponendo termine ad una difficile situazione ereditata

da questo Governo, si possano frapporre ulteriori incomprensibili ritardi nella soluzione della questione, con l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, evidentemente a fini meramente dilatori —:

se, accertati i fatti esposti in premessa, non ritenga opportuno sollecitare un rapido epilogo dell'incresciosa vicenda attraverso la mera esecuzione delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio senza frapporre appello avverso le stesse o rinunciando agli appelli già proposti, in sintonia con le determinazioni assunte dall'amministrazione con direttiva ministeriale del 6 marzo 2002, con specifico riguardo alla gestione del contenzioso. (4-02613)

RISPOSTA. — Occorre preliminarmente sottolineare che si tratta di una problematica assai complessa che, per effetto di disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo (1986-1990 e 1997) ha creato continui e reciproci scavalcamenti tra ufficiali del ruolo ad esaurimento e del ruolo speciale e non solo, ma addirittura nell'ambito dello stesso ruolo speciale.

Entrando quindi nel merito dei quesiti posti, va rilevato che, a fronte delle sentenze passate in giudicato per le quali è stato avviato, da parte degli interessati, il relativo giudizio di ottemperanza, è tuttora pendente di fronte al giudice di II grado l'appello avverso un'ulteriore analoga sentenza riguardante 27 ufficiali.

Di conseguenza, la competente direzione generale ha iniziato i procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di rideeterminazione dell'anzianità di grado, in conformità alle statuizioni giudiziali, limitatamente ai soli ricorrenti interessati con le tre sentenze passate in giudicato (88 unità), mentre per i ricorrenti di cui alla 4^a sentenza si è in attesa delle determinazioni del giudice di secondo grado.

È evidente che, al momento, per tutti gli altri ricorrenti, per i quali non è ancora intervenuta alcuna decisione, e per i non ricorrenti dello stesso ruolo, non è possibile adottare alcun tipo di provvedimento, benché si stia valutando l'intera situazione alla luce delle sentenze in parola.

Si tratta, naturalmente, come detto in premessa, di una situazione complessa, che allo stato vede ricorrenti che godono dell'esito favorevole della sentenza di primo grado passata in giudicato, ricorrenti in attesa del giudizio d'appello, altri interessati che non hanno ancora proposto ricorso e che, verosimilmente, potrebbero presentarlo.

Pertanto, la difesa se, da un lato, sta procedendo alla definizione di quei procedimenti per i quali si è formato il giudicato, dall'altro è in attesa di una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato e, conseguentemente, del formarsi di un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale utile ad una sistemazione organica e completa dell'intera materia.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

LUCCHESI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

oggi, in particolare nelle grandi città, come Roma, vi è una preoccupazione fondata nelle persone che hanno proprio paura di entrare, soprattutto la sera, nelle aree del servizio di trasporto metropolitano;

infatti nuclei di venditori abusivi di varia nazionalità, anche sbandati, ed altri soggetti stazionano permanentemente in questi spazi ed incutono una certa preoccupazione in particolare nelle persone sole, donne e bambini;

appare quindi utile un servizio di vigilanza continuo in tutte le aree delle metropolitane, così come avviene in tutte le parti del mondo civile —:

se non intenda adottare iniziative di propria competenza, eventualmente anche di carattere normativo, affinché sia assicurato un servizio di vigilanza nelle aree delle metropolitane. (4-00466)

RISPOSTA. — Le stazioni delle metropolitane e le aree immediatamente prospicienti sono già oggetto di servizi mirati di vigilanza da parte delle forze dell'ordine.

A Roma, in particolare, il servizio è svolto da personale di polizia in divisa ed in abiti civili ed ha consentito di controllare nell'anno in corso, nelle aree delle due linee di metropolitana esistenti, oltre 3.200 persone, delle quali 142 (102 stranieri e 40 italiani) sono stati accompagnati in questura per una completa identificazione.

Questa attività ha portato, nello stesso periodo, ad effettuare 35 arresti per vari reati, un fermo di polizia giudiziaria e 24 comunicazioni di notizia di reato all'autorità giudiziaria.

A seguito degli stessi controlli, sono state adottate 9 proposte di foglio di via obbligatorio, 2 proposte di avviso orale e disposti 13 sequestri amministrativi.

Per quanto riguarda il fenomeno del degrado delle aree della metropolitana, la questura di Roma ha provveduto ad allontanare 126 persone senza fissa dimora che stazionavano permanentemente presso le varie fermate o nei corridoi di accesso alle stazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LUCCHESI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il canone di abbonamento telefonico è, a giudizio dell'interrogante, ingiusto, soprattutto per le famiglie a basso reddito e per le persone anziane;

è ingiustificato anche per ditte, imprese e categorie professionali, costrette a pagare tariffe addirittura doppie rispetto alla utenza personale;

è scandaloso inoltre ad avviso dell'interrogante che tale canone debba essere pagato il doppio da chi ha una seconda casa —:

se non ritenga di assumere le adeguate iniziative, anche di carattere normativo affinché sia abolito tale canone che costituisce, a giudizio dell'interrogante, una scandalosa forma di sottrazione di denaro ai cittadini. (4-00770)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 249 del 1997 — recante l'istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo — l'offerta del servizio di telefonia vocale, trascorso il periodo transitorio in cui il servizio in parola era ancora soggetto ad un regime tariffario, è soggetta — a partire dal 1° gennaio 1998 — ad un regime di prezzo.

L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria delibera n. 85 del 1998 del dicembre 1998, ha avviato il lungo percorso del riassetto delle tariffe telefoniche dell'operatore Telecom-Italia ed ha determinato — con la successiva delibera n. 171 del 1999 — un meccanismo pluriennale di controllo dei prezzi basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (price cap) che, in sede di prima applicazione ha la durata di 3 anni e 5 mesi, ovvero dal 1° agosto 1999 al 31 dicembre 2002.

In tale occasione sono stati, altresì, fissati specifici sub cap per alcuni servizi e categorie di clientela quali: clientela residenziale, contributi di attivazione e/o trasloco linea, canoni mensili, telefonia urbana ed è stato anche indicato il valore del cap generale sul paniere dei servizi di telefonia vocale per gli anni 2000, 2001, e 2002, nonché il valore dei sub cap relativi al paniere dei servizi residenziali, ai contributi di attivazione ed ai canoni ed alla telefonia urbana, ferma restando la possibilità di procedere ad una revisione di tali valori.

Nell'anno 2000 con delibera n. 847/00/CONS la medesima autorità — ha modificato il valore del sub cap (per l'anno 2001) da applicare ai contributi di attivazione ed ai canoni precedentemente fissati con la delibera n. 171 del 1999, mentre con la delibera n. 314/00/CONS, recante condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, ha disposto delle agevolazioni economiche nei confronti di alcune categorie di utenti in condizioni di disagio.

Per l'anno 2002 il sub-cap relativo ai canoni è stato modificato, con una variazione del 6 per cento in più dalla deliberazione n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001.

Quanto, infine, all'aspetto sottolineato dall'interrogante circa l'onerosità dei canoni relativi alle seconde abitazioni nonché alle utenze affari, si significa che non esiste una differenza di importo tra il primo abbonamento in abitazione privata e ulteriori altri dello stesso tipo anche se con identico intestatario, mentre la differenza fra canone di abbonamento di categoria A (abitazioni private) e categoria B (affari) è di modesta entità, pari a circa 3 euro.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

non si comprendono i motivi per cui il Governo non intervenga per frenare la invasione della Sicilia da parte di disperati provenienti da tutto il mondo;

ormai tutti i giorni le cosiddette carrette del mare sbarcano migliaia di uomini provenienti dall'Africa e dall'Asia, i centri di assistenza sono stracolmi, ma molti di questi arrivati fuggono dai centri e vanno nelle città per vivere di espedienti, non essendoci — vista la realtà siciliana — né lavoro, né alloggi;

del resto i Governi della Grecia e della Spagna non permettono gli sbarchi ed infatti i gommoni sono diretti solo nel sud Italia ed in Sicilia in particolare;

la marina militare italiana rimane incerta, cosicché i nuovi arrivati fanno sapere gli amici e parenti rimasti nei territori di provenienza che possono venire, perché in Italia gli sbarchi sono consentiti anzi agevolati;

il Governo non sa, o non è consapevole, della disperazione della gente che non ne può più di assistere a questa

invasione di gente disperata proveniente da ogni parte del mondo;

la gente non è più sicura neanche di stare a casa propria, oltre che andare per strada: la criminalità imperversa, gli atti delinquenziali: rapine, furti, violenze avvengono ormai a tutte le ore, mentre piazze, edifici pubblici abbandonati sono divenuti rifugi per i nuovi arrivati;

la popolazione ha la sensazione che nulla è cambiato dall'avvento del nuovo governo di centro-destra, visto che gli sbarchi avvengono come prima o peggio di prima —:

come mai la marina militare non riesce ad avvistare queste carrette del mare prima e non intervenga per farle tornare indietro;

se ritenga il Governo di avere modificato qualcosa nella dinamica della situazione provocata dalla gestione Turco-Napolitano e se non ritenga che lasciando le cose come stanno e consentendo nuovi sbarchi non si stia dando un colpo mortale alla nostra comunità, disperata che non sa più a chi rivolgersi, visto che è stata delusa anche dalla scelta che aveva fatto per un cambiamento che non c'è stato;

se non si ritenga di effettuare subito un cambiamento di rotta, allertando la marina militare e respingendo in acque internazionali tutte le imbarcazioni dirette nei nostri territori;

se inoltre da subito non si organizzi una mobilitazione delle forze di polizia per consentire il rispetto della legge, rinviando nelle località di provenienza tutti gli extracomunitari clandestini senza dimora e senza lavoro. (4-03353)

RISPOSTA. — *La recente legge n. 189 del 30 luglio 2002, di modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo, ha introdotto nell'ordinamento specifiche disposizioni per il contrasto dell'immigrazione clandestina via mare.*

Uno dei punti di maggiore novità, rispetto alla normativa precedente, è costituito proprio dalla disciplina del concorso

delle navi della Marina militare con quelle in servizio di polizia nel mare territoriale (12 miglia) e nella zona contigua (ulteriori 12 miglia) per il fermo, l'ispezione ed il sequestro delle navi di cui si ha fondato motivo di ritenere che siano adibite o coinvolte nel trasporto illecito di migranti.

Per l'attuazione di tale disposizione è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, di cui fanno parte alti ufficiali della Marina militare, del corpo delle capitanerie di porto e del comando generale della Guardia di finanza, con l'incarico di predisporre, così come previsto dal comma 9-quinquies del novellato articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, lo schema di decreto interministeriale che definirà le modalità di intervento delle navi della Marina militare e del loro raccordo con le navi in servizio di polizia; al gruppo di lavoro, inoltre, è stato affidato il compito di redigere un Protocollo per gli interventi volti ad arginare il flusso di immigrati via mare.

L'auspicio contenuto nell'atto parlamentare cui si risponde, di una mobilitazione di tutte le Forze di polizia per il rinvio nei Paesi di origine e di provenienza degli immigrati irregolari, è in atto da tempo, come dimostrato dai dati disponibili in merito ai provvedimenti di effettivo allontanamento dal territorio nazionale adottati negli ultimi anni.

Nel 1999 il numero degli stranieri effettivamente allontanati è stato di 72.392, nel 2000 è stato di 66.057, nel 2001 di 75.448, mentre dal 1° gennaio al 15 luglio dell'anno in corso tali provvedimenti di rimpatrio hanno riguardato 47.224 stranieri.

Nello stesso periodo del 2002, nella sola Sicilia le espulsioni mediante intimidazione ed i provvedimenti di effettivo allontanamento dal territorio nazionale sono stati 5.151, mentre nel corrispondente periodo dello scorso anno erano stati 3.152.

Nell'anno in corso sono stati organizzati ben 14 voli charter con destinazione Albania, Nigeria, Sri Lanka ed Egitto per il rimpatrio collettivo di immigrati clandestini

provenienti da quei Paesi, che hanno portato a 39 il numero totale di tali voli dal 1998 ad oggi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LUSETTI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nell'audizione del 31 luglio 2001 di fronte alla IX Commissione della Camera il Ministro delle comunicazioni onorevole Gasparri affermò il concetto che « il ministero si pone l'obiettivo di tutelare la capillarità e l'universalità del servizio », e che per garantire lo stesso, negli uffici con scarsa redditività, le soluzioni proposte da Poste Italiane erano quelle della figura del polivalente, dell'apertura degli uffici a tre giorni a settimana e dell'apertura degli uffici ad orario ridotto giornaliero;

si sono riscontrati, nella sola regione Marche, ad oggi, 47 uffici chiusi o aperti per 2-3 giorni al mese ed ulteriori 80 uffici con l'organizzazione del lavoro così come indicata da Poste Italiane;

la cosa appare particolarmente grave se si considera che gli uffici della regione erano circa 500 e conseguentemente il ridimensionamento ha colpito più del 20 per cento degli uffici, creando così malcontento in tutto il tessuto sociale della regione, con quotidiane lamentele degli amministratori sui giornali locali, con le richieste d'incontro con la sede regionale dell'Uncem e, per ultime, le richieste d'incontro delle organizzazioni sindacali confederali con il presidente della Regione;

nell'anno 2001 Poste Italiane dichiaravano un esubero di 9000 unità e per adempiere all'obbligo contrattuale delle ferie l'azienda Poste, sempre nelle Marche, si chiuderanno ulteriori uffici nel periodo estivo;

le ferie ancora da usufruire da parte dei lavoratori postali della regione per l'anno 2001 ammontano ancora a diverse decine di migliaia di giornate —:

quali iniziative intenda assumere il Governo a fronte alla chiusura degli uffici indicati in premessa, provvedimento che rischia di comportare la diminuzione dei servizi forniti ai cittadini della regione e che ha causato numerose critiche mosse da cittadini e da amministratori locali;

per quale motivo, nonostante l'impegno preso dal Ministro per Poste Italiane si sia di fatto proceduto ugualmente alla chiusura degli uffici nella regione Marche;

per quale motivo non sono state previste assunzioni di personale sportellista o comunque personale impiegatizio destinato a colmare le carenze di personale negli uffici postali, da parte di Poste Italiane, nelle 3000 assunzioni di personale in ambito nazionale per la regione Marche. (4-03249)

RISPOSTA. — *A seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo, non ha il potere di sindacarne l'operato in merito alla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Nondimeno, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha precisato che nell'ambito del processo di riorganizzazione previsto dal piano di impresa 1998-2002 e degli impegni assunti con il contratto di programma, è stato già attuato o è in corso di realizzazione un radicale cambiamento nelle strutture aziendali, finalizzato a realizzare il risanamento ed il rilancio della società.

Nel contesto delle iniziative adottate a tali fini, la società ha proceduto all'analisi e alla valutazione delle proprie realtà operative per individuare quelle più rispondenti agli obiettivi fissati.

È stato, pertanto, adottato un nuovo modello di organizzazione della rete che, in alcuni casi ha comportato una riduzione delle giornate e/o delle ore di apertura al pubblico degli uffici, in particolare nel mese di agosto.

Tale soluzione è stata considerata dalla società Poste non particolarmente penalizzante per l'utenza, atteso che le rilevazioni sui flussi di traffico riferite agli anni passati avevano evidenziato sensibili flessioni nell'affluenza della clientela in questo periodo dell'anno.

Ciò premesso in linea generale, Poste italiane, nel significare che tali interventi temporanei sono compresi in un piano regionale che è aggiornato ed autorizzato annualmente, ha precisato che sui 471 uffici postali attualmente attivi nella regione Marche, gli interventi di diversa modulazione degli orari hanno riguardato 104 uffici (pari al 22 per cento del totale) con provvedimenti che vanno dall'eliminazione del turno pomeridiano, alla riduzione delle giornate di apertura, alla riduzione dell'orario giornaliero di apertura al pubblico.

Quanto alla possibilità di incrementare il numero delle unità applicate nella regione Marche, la predetta società ha comunicato che tale ipotesi potrà essere presa in considerazione solo al termine delle procedure — attualmente ancora in corso — previste dall'accordo firmato con le organizzazioni sindacali di categoria nell'ottobre del 2001.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MANCINI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nel comune di Lago (Cosenza) a seguito del processo di razionalizzazione avviato dalle Poste Italiane Spa è stata disposta la chiusura di due sportelli periferici (zona di Aria di Lupi e di Terrati) e la diminuzione di personale in servizio degli altri sportelli (Lago centro e Greci);

tale improvvida decisione sta creando, nonostante gli sforzi profusi dai dipendenti rimasti in servizio, non poche difficoltà ai cittadini tra i quali molti sono anziani, che sono costretti a lunghe ed estenuanti attese per il disbrigo delle varie pratiche —:

se e quali iniziative intenda prendere per affrontare e risolvere tali problemi che sono molto sentiti dall'intera comunità di Lago. (4-03373)

RISPOSTA. — *A seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha comunicato che, in base al monitoraggio costantemente effettuato dell'andamento dei flussi di traffico, l'offerta dei servizi viene adeguata alle variazioni della domanda sia nell'interesse dell'utenza sia della medesima società.

Poste italiane ha, inoltre, evidenziato come la chiusura di un ufficio postale rappresenta la soluzione estrema quando non è possibile adottare provvedimenti alternativi e quando, comunque, ricorrono alcune condizioni quali, ad esempio, la presenza di altri uffici postali limitrofi e scarsi elementi di traffico che non appaiono suscettibili di incremento.

Ha precisato, inoltre, la stessa società, che nel comune di Lago, dove risiedono circa 1.125 famiglie, operavano complessivamente quattro uffici postali ma che, a seguito del piano di interventi di ottimizzazione della rete degli uffici postali, fin dal 29 dicembre 2001 nel territorio del comune su indicato, è stata adottata la chiusura degli uffici di Terrati e di Aria di Lupi che, stando a quanto riferito, registravano ricavi tanto esigui da non consentire nemmeno la copertura dei costi.

La medesima società Poste nel premettere che tali interventi di razionalizzazione temporanei, sono compresi in un piano regionale valutato ed autorizzato di anno in anno, riguardo l'ufficio postale di Greci di Lago, ha precisato che trattasi di un ufficio piccolo e diseconomico che fin dal 1996 ha formato oggetto di un intervento di razionalizzazione che ne ha limitato l'apertura a tre giorni settimanali (martedì, giovedì e

sabato). Nel corso del corrente anno, nel periodo di luglio ed agosto, l'apertura è stata limitata ad un solo giorno settimanale (mercoledì).

Con riferimento, infine, all'ufficio postale di Lago, sebbene considerato dalla società Poste diseconomico, lo stesso non è stato interessato da alcun intervento di razionalizzazione.

In merito al problema della formazione di file presso gli sportelli dovute alla concentrazione della clientela durante particolari giornate ed orari, la medesima società ha comunicato che lo stesso è costantemente oggetto di attento studio al fine dell'assunzione d'iniziative che possano contribuire alla soluzione.

In conclusione, Poste Italiane ha comunicato di ritenere che i due uffici postali di Lago e Greci di Lago e del relativo personale preposto ai servizi, siano, attualmente, sufficienti a soddisfare le richieste della clientela ma si dichiara pronta a riesaminare la situazione qualora si dovessero modificare le condizioni che hanno determinato i provvedimenti di chiusura degli altri uffici prima presenti sul territorio in questione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MARTELLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

fin dal gennaio 2000 le competenze sulle pulizie degli edifici sede di scuole materne ed elementari, in precedenza compito dei comuni, sono passati allo stato contestualmente al passaggio del personale ATA comunale nei ruoli statali;

questo ministero è subentrato dalla stessa data, nei contratti in essere già stipulati dai comuni e riguardanti l'affidamento a ditte esterne delle operazioni di pulizia dei plessi scolastici in argomento;

detti contratti sono stati successivamente prorogati fino a comprendere, temporalmente, il corrente anno scolastico;

nel comune di Portogruaro per 15 plessi scolastici, dipendenti dalle direzioni didattiche del 1° e del 2° circolo le operazioni di pulizia sono in gran parte garantite dalla ditta ARIA sas;

dal mese di ottobre 2001 alla citata ditta non vengono liquidate da parte del CSA di Venezia, territorialmente competente, le fatture relative all'esecuzione dei servizi di cui trattasi;

ciò nonostante la ditta ha continuato a garantire fino al 18 maggio 2002 l'effettuazione degli interventi contrattualmente previsti, rappresentando peraltro più e più volte al CSA di Venezia la difficile situazione finanziaria in cui progressivamente si veniva a trovare;

dal 20 maggio 2002 stante la situazione, la ditta ha formalmente comunicato la sospensione dei servizi e del pagamento degli stipendi al proprio personale impiegato nell'appalto;

detta sospensione ha causato e causa disservizi all'utenza scolastica, sconcerto nell'opinione pubblica e rilevante danno alla ditta e al personale impiegato —:

quali siano i motivi che hanno indotto il CSA di Venezia a non effettuare i pagamenti di prestazioni rese e contrattualmente stabilite;

quali iniziative intenda attivare il Ministro per garantire il pagamento di dette prestazioni, per assicurare l'immediato ripristino delle operazioni di pulizia necessarie ad una normale e decorosa attività didattica, per evitare il ripetersi di simili incredibili situazioni intollerabili in un Paese civile. (4-02999)

RISPOSTA. — *Il ritardo da parte del centro servizi amministrativi di Venezia nel pagamento delle fatture alla ditta ARIAL s.a.s. appaltatrice dei servizi di pulizia nelle scuole elementari del 1° e 2° circolo didattico dei Empoli.*

Al riguardo non può che ribadirsi quanto già fatto presente all'interrogante in riscontro alla interrogazione parlamentare n. 4-00752 per quanto riguarda le risorse

per le esigenze dei servizi di pulizia in appalto, ed in particolare, che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 aveva previsto il trasferimento del personale amministrativo tecnico ed ausiliario senza alcun onere per lo Stato.

L'applicazione di detta norma e delle successive disposizioni riguardanti il subentro da parte dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali per i servizi di pulizia ha comportato invece un rilevante onere al quale non è stata data adeguata copertura finanziaria.

Questo Governo, pertanto, si è trovato nella necessità di reperire le relative risorse finanziarie; a tal fine è stato presentato un emendamento al disegno di legge recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, attualmente in discussione al Senato della Repubblica, che consentirà all'amministrazione l'attivazione nel triennio 2002-2004 delle risorse disponibili sul fondo globale, per integrare parzialmente le somme già stanziare in bilancio; sono, inoltre, tuttora in corso le procedure per incrementare le cifre necessarie a finanziare sia il saldo del debito che la copertura finanziaria dei contratti in essere.

Si ritiene opportuno precisare infine che lo svolgimento delle prestazioni di pulizia da parte della ditta ARIAL è stato assicurato fino al 30 giugno 2002.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il fenomeno dell'abusivismo commerciale sulla spiaggia di Rimini sta assumendo dimensioni allarmanti;

sono più di duemila gli abusivi che tutte le mattine invadono le spiagge di Rimini per vendere di tutto a dispetto della legalità;

i servizi di spiaggia non possono essere assicurati poiché la battaglia è ad uso esclusivo degli abusivi;

i bagnini di salvataggio, infatti, debbono oltrepassare due o tre file di « merci » per raggiungere i loro mosconi;

il 1° giugno 2002 un bagnino è stato malmenato dagli abusivi —:

se non intenda, davanti a questa emergenza, rispondere con tempestività alla esigenza di legalità e sicurezza dei cittadini in quanto l'abusivismo commerciale, non è più soltanto un illecito amministrativo ma si è trasformato in una questione di ordine pubblico. (4-03142)

RISPOSTA. — Il fenomeno dell'abusivismo commerciale costituisce oggetto di costante attenzione da parte del dipartimento della pubblica sicurezza di questo ministero.

Ciò in quanto tale attività si accompagna a diverse espressioni criminali, quali la ricettazione di merce rubata o rapinata, la contraffazione di marchi industriali, nonché la cosiddetta « pirateria audiovisiva ed informatica » e, oltre a danneggiare l'erario, produce danno economico sia ai titolari delle specifiche licenze, sia al settore legale della produzione, a causa dei mancati guadagni sottratti da tali commerci illegali.

La criminalità organizzata vi investe risorse per la riproduzione su scala industriale delle duplicazioni e si avvale, per la loro distribuzione, di manovalanza a basso costo, prevalentemente costituita da cittadini extracomunitari in condizioni di indigenza e clandestinamente presenti sul territorio nazionale.

Poiché tali traffici avvengono in piena visibilità sulle aree pubbliche, risulta necessario un costante, adeguato intervento repressivo nei confronti di tali illeciti commerci, perché diversamente l'opinione pubblica potrebbe erroneamente ritenere che, se pur formalmente vietati, gli stessi siano in realtà tollerati.

Sono state emanate specifiche direttive ai prefetti affinché previo esame del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alle autorità comunali interessate, vengano pianificati in ogni provincia coordinati servizi di vigilanza delle Forze di Polizia e dei Corpi della Polizia municipale.

Inoltre, nelle località turistiche viene inviato personale di rinforzo per il periodo estivo, per l'organizzazione di mirati servizi di controllo del territorio.

Per quanto in particolare concerne l'abusivismo commerciale lungo il litorale della provincia di Rimini, che si estende per circa 35 chilometri con oltre 600 stabilimenti balneari, la problematica assume particolare rilievo nel periodo compreso tra i mesi di giugno e di settembre, quando ai venditori « stanziali » si aggiungono quelli provenienti dal nord Italia, anch'essi prevalentemente extracomunitari.

Nello scorso mese di maggio, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali interessati, sono state definite, nell'ambito del « Progetto Estate Sicura », le strategie di contrasto.

La questura del capoluogo coordina i servizi giornalieri di controllo, previo monitoraggio delle zone maggiormente interessate dalla presenza di abusivi, disponendo l'intervento di contingenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della capitaneria di porto.

In tale contesto, alla Polizia municipale è stato affidato il compito di effettuare l'attività di contrasto sull'arenile avvalendosi del supporto, nella zona adiacente, delle pattuglie delle Forze dell'ordine.

Nel periodo compreso dall'11 al 30 giugno 2002, nella provincia riminese sono state effettuate 60 operazioni nel corso delle quali sono state controllate ed identificate 190 persone, di cui 189 stranieri, sono state contestate 27 violazioni amministrative e denunciate 24 persone all'autorità giudiziaria. Sono stati sequestrati 37.803 oggetti, per un valore approssimativo di 125.994 euro e sono stati notificati 50 provvedimenti di espulsione.

L'operazione è stata ripetuta nei giorni 4 e 5 luglio con controlli presso gli stabilimenti balneari del litorale e numerosi esercizi pubblici.

In detti giorni, è stato arrestato un cittadino extracomunitario per ricettazione e sono state denunciate 38 persone in stato

di libertà, con l'espulsione coattiva di 7 clandestini, già accompagnati alla frontiera aerea di Bologna, mentre altri 5 sono stati inviati ad un centro di trattenimento temporaneo.

Per altri 44 extracomunitari privi di permesso di soggiorno, di nazionalità senegalese, cinese e nord-africana, sono stati adottati provvedimenti di espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni.

Sin dal mese di febbraio del corrente anno erano state effettuate, con il concorso della Polizia municipale, verifiche delle locazioni di immobili occupati da stranieri extracomunitari nonché presso esercizi alberghieri, camping e strutture in disuso (ad esempio colonie), al fine di evitare insediamenti stabili di clandestini.

Circa il potenziamento dei servizi di vigilanza nella provincia di Rimini, tra il 15 giugno ed il 15 settembre, sono stati assegnati 120 militari dell'Arma dei Carabinieri e 20 della Guardia di Finanza.

Quanto alla Polizia di Stato, sono state assegnate: 80 unità dal 15 al 30 giugno e dal 1° al 15 settembre, 137 unità dal 1° al 31 luglio e 197 unità dal 1° al 31 agosto.

Per quanto concerne, infine, l'aggressione evocata nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, si rappresenta che gli autori, alcuni venditori abusivi extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

MERLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere:

quali sono le ragioni che regolano ancora i criteri per la concessione ed il trasferimento delle rivendite dei tabacchi nazionali ed esteri regolati, fino ad ora, da una circolare emanata dal Ministro delle finanze nel 1971;

se non sia il caso di eliminare i criteri dettati dalla predetta circolare e tutte quelle direttive in essa contenute e libe-

ralizzare le predette concessioni in relazione anche al mutato contesto sociale, economico ed urbanistico del Paese.

(4-00354)

RISPOSTA. — Una circolare del Ministro delle finanze del 1971 regolerebbe i criteri per la concessione ed il trasferimento delle rivendite dei tabacchi nazionali ed esteri, si chiede di conoscere quali siano le ragioni alla base di tali criteri e se non sia il caso di eliminarli per liberalizzare le predette concessioni.

La disciplina delle concessioni delle rivendite generi di monopolio e del loro trasferimento è prevalentemente contenuta nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e nel relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

Peraltro, la circolare richiamata nella interrogazione (n. 04/60570 del 20 gennaio 1971) non è da tempo più operativa, essendo stata sostituita, nelle sue linee di indirizzo generale, dapprima, da una circolare del 16 maggio 1996 (n. 04/61500) e, da ultimo, con la circolare del 25 settembre 2001 (n. 04/63406).

Infatti l'intento di rendere sempre più funzionale l'assetto dei punti vendita dei generi di monopoli e l'esigenza di razionalizzare ulteriormente le procedure connesse ai relativi impianti hanno comportato la necessità di rivisitare l'intera materia al fine di renderla più adeguata alle modificate dinamiche del mercato.

I criteri di conseguenza adottati per la concessione e per il trasferimento delle rivendite sono ispirati al soddisfacimento di questa esigenza e, in particolare, sono costituiti dalla distanza minima fra i punti vendita in relazione alla intensità della popolazione presente sul territorio e dalla produttività minima, intesa come livello delle vendite dei congeneri vicini. Più precisamente, quest'ultimo criterio consente di individuare l'incidenza di questa istituzione sulla produttività delle rivendite già in funzione, nonché di valutare l'opportunità di consentire una nuova rivendita in funzione della sua potenziale produttività.

La circolare citata prevede inoltre la istituzione di rivendite speciali e la concessione di cosiddetti patentini. Le prime sono punti vendita che, in presenza di determinate condizioni, possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico e all'interno delle sale per il gioco del « Bingo ». Sono pertanto destinate ad una particolare utenza, quella che si trova all'interno dei predetti luoghi, e non alla generalità dei consumatori, come accade per le rivendite ordinarie, con le quali hanno in comune, tuttavia, gli stessi requisiti di distanza e di produttività.

I patentini sono concessioni per la vendita dei prodotti che danno luogo a punti vendita ubicati in particolari locali, quali ad esempio alberghi, stabilimenti balneari, campi sportivi, discoteche, pubs e altri, consentendo, come peraltro le rivendite speciali, una espansione della preesistente struttura di vendita in luoghi e tempi in cui il servizio precedentemente non poteva essere svolto dalle tabaccherie. Essi, tuttavia, hanno carattere secondario, non dipendente, nel senso che provvedono a rifornirsi presso la rivendita ordinaria più vicina.

Quanto alla liberalizzazione richiesta nella interrogazione, è significativo ricordare che la vendita del tabacco in esclusiva a determinati esercizi è ormai consolidata da anni sia in Italia che in altri Paesi dell'Unione europea.

Questa modalità di vendita risponde a una precisa scelta del nostro legislatore, giustificata essenzialmente dall'esigenza di assicurare, avvalendosi di un rapporto diretto con il rivenditore, un più efficace controllo delle entrate erariali, tenuto conto che i tabacchi lavorati sono prodotti ad alta rilevanza fiscale con un'incidenza che per le sigarette, tra imposta sul valore aggiunto ed imposta di consumo, supera il 74 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

La vendita di tali prodotti — attuata attraverso una rete capillare e controllata — garantisce, quindi, la loro legittima provenienza e contribuisce a contrastarne la vendita in frode, concorrendo a salvaguardare, in definitiva, gli interessi erariali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

MESSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere: se non ritenga opportuno, a tutela degli utenti del servizio postale, sensibilizzare le poste italiane affinché siano installati impianti di climatizzazione in tutti gli uffici postali nei quali non siano ancora presenti, considerato che i tempi d'attesa per l'effettuazione dei pagamenti e/o delle riscossioni da parte dell'utenza determinano situazioni di disagio, nelle giornate particolarmente afose, soprattutto alle persone anziane.

(4-03467)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito di aver perfezionato recentemente un accordo-quadro con la società Daikin in base al quale le filiali di Poste potranno autonomamente procedere all'acquisto degli impianti di climatizzazione necessari e provvedere alla relativa installazione negli uffici postali che, nell'ambito del territorio di loro competenza, non ne fossero ancora dotati.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MIGLIORI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

la cooperativa Geos nasce nel giugno 1999 e diventa operativa nell'ottobre 1999 nelle scuole del comune di Empoli, dove presta attualmente servizio. Il progetto « INTEGRA » è stato un progetto di LSU finanziato dalla Comunità Economica Europea e dal comune stesso. Inizialmente avevano competenze ATA, con contratto quinquennale con il comune di Empoli

(come da progetto), ma con la legge 124/99 parte delle loro competenze e quindi anche parte del contratto stesso è passato dall'ente locale allo Stato;

alla cooperativa Geos vi lavorano circa cento persone, svolgendo mansioni non riconosciute economicamente da parte del Provveditorato agli studi di Firenze;

tale situazione genera particolari ed ingiuste difficoltà operative —:

quali iniziative finanziarie urgenti si intendano assumere ai fini della copertura economica del lavoro della cooperativa Geos. (4-03007)

RISPOSTA. — I ritardi da parte del centro servizi amministrativi di Firenze nel pagamento delle fatture alla ditta appaltatrice dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche del comune di Empoli, la COOP — GEOS a.r.l.

Si ritiene opportuno precisare, preliminarmente, riguardo alle risorse per le esigenze dei servizi di pulizia in appalto, che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 aveva previsto il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario senza alcun onere per lo Stato.

L'applicazione di detta norma e delle successive disposizioni riguardanti il subentro da parte dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali per i servizi di pulizia ha comportato invece un rilevante onere, al quale non è stata data adeguata copertura finanziaria.

Questo Governo pertanto si è trovato nelle necessità di reperire le relative risorse finanziarie; a tal fine è stato presentato un emendamento al disegno di legge recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, attualmente in discussione al Senato della Repubblica, che consentirà all'amministrazione l'attivazione nel triennio 2002-2004 delle risorse disponibili sul fondo sociale, per integrare parzialmente le somme già stanziare in bilancio; sono, inoltre, tuttora in corso le procedure per incrementare le cifre necessarie

a finanziare sia il saldo del debito che la copertura finanziaria dei contratti in essere.

Ciò premesso, nel caso riguardante la succitata ditta, si fa presente che a seguito del decreto ingiuntivo promosso dalla COOP — GEOS per ottenere i pagamenti relativi ai mesi di novembre 2001 — marzo 2002 il centro servizi amministrativi di Firenze ha attivato le procedure, previste dal decreto del ministero del tesoro del 2 aprile 1997, che consente l'emissione di un ordine di pagamento in conto sospeso a favore del creditore ammontante a 247.194,52 euro.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante già nell'ottobre del 2000 aveva prodotto un atto ispettivo per chiedere un adeguato intervento nei confronti del dirigente del liceo scientifico statale di Ragusa, il quale aveva aperto un irragionevole contenzioso contro una professoressa della stessa scuola;

risulta all'interrogante che sarebbe stato ora aperto, sempre dallo stesso capo d'istituto un contenzioso nei confronti di un'altra professoressa della stessa scuola, professoressa Rosa Gurrieri, peraltro rappresentante sindacale di Ace.Confail;

una precedente visita ispettiva, svolta ad avviso dell'interrogante, solo secondo l'indicazione del capo d'istituto, ha portato alla proposta del trasferimento d'ufficio della professoressa in questione —:

se non ritenga doveroso accertare, attraverso l'invio di una ulteriore visita ispettiva, le vere cause delle condizioni di disagio registrate presso il liceo scientifico di Ragusa negli ultimi anni ed assumere i provvedimenti conseguenziali ove si verificassero responsabilità disciplinari a carico del dirigente scolastico. (4-02782)

RISPOSTA. — *Riguardo l'operato del dirigente scolastico del liceo classico di Ragusa si premette che nell'anno 2000 è stato attivato dal dirigente del su indicato liceo un procedimento disciplinare nei confronti di un docente dell'istituto in quanto quest'ultimo aveva rivolto, anche in occasione di riunioni del collegio docenti, pesanti accuse di varia natura nei confronti del dirigente scolastico.*

Come già riferito in riscontro alla interrogazione parlamentare alla quale l'interrogante fa riferimento, al docente in parola è stata comminata la sanzione (sospensione di un giorno dall'insegnamento) in conformità del parere espresso dal consiglio di disciplina (organo del consiglio nazionale della pubblica istruzione).

Con riguardo alla docente Gurrieri risulta che sia stata quest'ultima e non il dirigente scolastico a presentare un esposto con formale richiesta di ispezione.

Successivamente, anche il dirigente del centro servizi amministrativi di Ragusa ha presentato analoga richiesta; la visita ispettiva è stata disposta dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ed effettuata nei giorni 14 e 18 febbraio 2002 da un dirigente tecnico; l'ispettore incaricato, nella relazione datata 23 febbraio 2002, ha proposto per la professoressa Gurrieri il «trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola».

Il medesimo direttore regionale, condidendo le conclusioni dell'ispettore, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 469 del decreto-legge n. 297 del 1994, il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione e, in considerazione dell'attuale iter del procedimento, non ha ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti.

La data dell'adunanza per la discussione del procedimento in parola è stata fissata al 9 ottobre 2002.

Si ritiene opportuno precisare, infine, circa il ruolo di rappresentante sindacale della docente in parola, cui è cenno nell'interrogazione parlamentare in parola, che

dalle informazioni assunte dalla direzione generale per la Sicilia risulta che la docente ha consegnato a mano la nota di conferimento di delega di rappresentante sindacale presso l'istituzione scolastica in data 26 febbraio 2002 quando i fatti in contestazione si erano già verificati ed inoltre si erano già conclusi gli accertamenti ispettivi. Peraltro, nel corso di detti accertamenti non era stata fatta alcuna dichiarazione da parte della docente circa il suo status di rappresentante sindacale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere —* premesso che:

nel maggio del 2001, la professoressa Tripodi Irene, in possesso della laurea in Pedagogia e del diploma universitario di Vigilanza Didattica, abilitata all'insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione, docente di ruolo presso la scuola Materna «B. Telesio» di Reggio Calabria, ha inoltrato regolare istanza, a mezzo raccomandata, al locale Provveditore agli Studi, per partecipare all'assegnazione della nomina di coordinatore d'area dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nei distretti n. 31 e 38;

nel settembre del 2001, la professoressa Tripodi è venuta, casualmente, a conoscenza dell'avvenuta assegnazione dell'incarico ad altra docente, sprovvista dei titoli utili;

su richiesta di spiegazioni relative all'esclusione della professoressa Tripodi, al rappresentante sindacale è stata fornita la falsa giustificazione, da parte degli addetti del provveditorato, che non risultava essere stata presentata alcuna domanda di partecipazione all'assegnazione dell'incarico da parte della professoressa in questione, pur essendo quest'ultima in possesso sia della ricevuta di ritorno della

raccomandata sia del numero di protocollo di una integrazione alla domanda stessa, presentata a mano;

la professoressa Tripodi, anche su consiglio del Provveditore agli studi del tempo, ha presentato ricorso al tribunale del lavoro, nonché a quello penale;

la richiesta di una immediata pronuncia di declaratoria di inefficacia del provvedimento della nomina in questione è stata respinta dal Provveditore agli Studi per « mancanza di interesse giuridicamente rilevante, in quanto la domanda non risulta acquisita al protocollo dell'Ufficio »;

nella denuncia penale, presentata alla procura della Repubblica di Reggio Calabria, la professoressa Tripodi ha fatto preciso riferimento a scelte per l'incarico riguardanti a comprovate motivazioni di natura politica piuttosto che di valutazione di titoli specifici;

nella seconda udienza davanti al giudice del lavoro, le parti avverse in una memoria difensiva si sono avvalse del richiamo ad una piena discrezionalità, da parte del Provveditore agli studi, nella individuazione del docente da utilizzare, naturalmente in netto contrasto con le normative vigenti in materia; un funzionario dello stesso provveditorato, nel corso della stessa udienza, ha riconosciuto, invece, la responsabilità dell'amministrazione, avendo, quest'ultima ritrovato la domanda della professoressa Tripodi;

nel gennaio del corrente anno viene emessa l'ordinanza da parte del giudice del lavoro di rigetto del ricorso, senza entrare nel relativo merito, ma sostenendo che la ricorrente non ha diritto alla tutela cautelare;

alla fine dello stesso mese di gennaio 2002, la professoressa Tripodi ha presentato ricorso al tribunale del lavoro avverso la pronuncia di rigetto;

nel febbraio 2002, dopo ben due mesi dalla richiesta, il CSA ha comunicato che i posti in organico, per l'anno 2001/2002

erano tre, risultando, pertanto, il quarto (quello in discussione) attribuito e mantenuto anche se non in organico e, peraltro, con puro carattere discrezionale;

nel marzo 2002, la professoressa Tripodi, accompagnata dal proprio legale, si è recata in Provveditorato per accedere agli atti, la cui possibilità le era stata accordata telefonicamente, ma un funzionario ha comunicato alla professoressa la sopraggiunta impossibilità, alla luce del fatto che l'Ufficio, riscontrati gravi illeciti, aveva trasmesso il tutto alla procura della Repubblica di Reggio Calabria —:

se non ritenga necessario ed urgente avviare un'adeguata indagine presso il CSA (Centro Servizi Amministrativi) di Reggio Calabria per accertare quanto sopra ed assumere i dovuti provvedimenti nei confronti di eventuali responsabili. (4-03245)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'interrogante chiede chiarimenti circa l'operato del centro servizi amministrativi di Reggio Calabria con riguardo all'istanza avanzata dalla professoressa Irene Tripodi, intesa ad ottenere la nomina di coordinatore dell'area dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nei distretti 31 e 38.

In merito alla problematica su indicata occorre distinguere due profili: uno attinente a presunti fatti suscettibili di rilevanza penale e disciplinare verificatisi presso il centro servizi amministrativi in parola e l'altro relativo all'eventuale diritto della docente alla nomina.

Con riguardo al primo profilo si fa presente che il direttore dell'ufficio scolastico regionale di Reggio Calabria appena venuto a conoscenza di presunti illeciti che si sarebbero verificati presso il centro servizi amministrativi di Reggio Calabria nell'acquisizione delle istanze della docente in parola ha provveduto a nominare un funzionario per verificare eventuali responsabilità di rilevanza disciplinare ed ha interessato della questione la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Le indagini effettuate da detto funzionario non hanno rilevato comportamenti dolosi o colpe gravi nell'operato del personale interessato alla ricezione delle istanze.

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato indagini al riguardo, tuttora in corso, che sono coperte dal segreto istruttorio; ove dalle risultanze di tali accertamenti dovessero emergere eventuali responsabilità non si mancheranno di adottare i conseguenti necessari provvedimenti.

Quanto poi all'eventuale diritto della docente alla nomina si fa presente che avverso la nomina della professoressa Anna Numera all'incarico di coordinatore dei programmi di contrasto alla dispersione scolastica su posto resosi libero dalla precedente titolare, la professoressa Tripodi ha presentato ricorso in via d'urgenza al giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile; il consesso in parola con ordinanza si è espresso per l'assenza periculum in mora ed ha rigettato il ricorso.

Avverso l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro la docente ha inoltrato ricorso al tribunale di Reggio Calabria il quale, in data 22 aprile 2002, con ordinanza n. 1705 decisa in camera di consiglio, ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PATARINO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la cooperativa sociale « La Mammillaria », legittima affidataria dei servizi ausiliari nelle scuole di Ginosa e Marina di Ginosa, dall'aprile 2001 non percepisce le competenze spettanti;

una tale pesante ed ingiustificata situazione economica comporta gravissimi disagi alle famiglie dei 24 soci-lavoratori, certamente non abbienti;

tali lavoratori minacciano uno sciopero ad oltranza con gravi conseguenze per le condizioni igienico-sanitarie delle suddette scuole e con relativi rischi per la prosecuzione dell'anno scolastico —:

se non ritenga di intervenire per conoscere le ragioni e le responsabilità del su denunciato ritardo nell'erogazione di risorse dovute e le iniziative che intende assumere per far sì che i soci-lavoratori della cooperativa « La Mammillaria » possano rapidamente godere dei pur magri compensi maturati nell'adempimento del loro lavoro al servizio delle scuole ginosine. (4-02375)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede interventi per ovviare ai ritardi determinatisi nell'erogazione delle risorse alla cooperativa « La Mammillaria » affidataria dei servizi ausiliari nelle scuole di Ginosa e Marina di Ginosa.*

Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 aveva previsto il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario senza alcun onere per lo Stato.

L'applicazione di detta norma e delle successive disposizioni riguardanti il subentro da parte dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali per i servizi di pulizia ha comportato invece un rilevante onere al quale non è stata data adeguata copertura finanziaria.

Questo Governo pertanto si è trovato nella necessità di reperire le relative risorse finanziarie; a tal fine è stato presentato un emendamento al disegno di legge recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, attualmente in discussione al Senato della Repubblica, che consentirà all'amministrazione l'attivazione nel triennio 2002-2004 delle risorse disponibili sul fondo globale, per integrare parzialmente le somme già stanziare in bilancio; sono, inoltre, tuttora in corso le procedure per incrementare le cifre necessarie a finanziare sia il saldo del debito che la copertura finanziaria dei contratti in essere.

Per quanto riguarda in particolare la provincia di Taranto nella quale opera la cooperativa sociale « la Mammillaria » si

precisa che il centro amministrativo scolastico di Taranto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, ha provveduto ad erogare agli aventi diritto tutte le risorse disponibili in proporzione alle medesime disponibilità.

Appena saranno acquisite le ulteriori disponibilità il medesimo ufficio provvederà con la massima tempestività a soddisfare interamente le richieste delle ditte creditrici.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PECORARO SCANIO, ZANELLA e BULGARELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il capo dipartimento per i servizi del territorio e lo sviluppo dell'istruzione del ministero con nota del 23 maggio u.s. prot. n. 1356/dir/segr. inviata ai direttori degli uffici scolastici regionali, pubblicizza gli spettacoli circensi « per far vivere ai ragazzi l'esperienza di uno spettacolo dal vivo e di divertimento, opportunamente trasformandolo in momento educativo »;

in tale nota, dopo aver scritto che « negli ultimi anni si è andata manifestando, tra la popolazione giovanile, una disaffezione verso l'arte circense » imputa questo fenomeno « alla disinformazione sulla presenza e l'utilizzazione degli animali »;

propone poi di « affidare ad un esperto circense il compito di illustrare le tecniche di addestramento degli animali ed il rapporto che viene a crearsi tra uomo ed animale »;

riesce inoltre addirittura a proporre i circhi con animali come modello etologico naturale « per una conoscenza più approfondita degli animali, anche sotto l'aspetto delle loro necessità ed abitudini di vita »;

proprio « le loro necessità e le abitudini di vita » sono tutto fuorché l'essere a migliaia di chilometri dal loro ambiente naturale;

l'opinione pubblica è sempre più informata sulle innaturali condizioni di prigionia degli animali nei circhi e sui metodi di condizionamento ed addestramento;

è sempre più presente nella società la richiesta di uno spettacolo che non si basi sulla sofferenza di animali che in natura non compirebbero mai gli esercizi che invece compiono sotto un tendone;

sono sempre più frequenti in tutto il mondo le notizie di processi e condanne contro circhi per maltrattamenti di animali e problemi di sicurezza con vittime umane —:

se tale nota sia stata inviata con l'autorizzazione o fornendo informazione al Ministro dato che i Dipartimenti, come si legge anche nel sito internet del Suo dicastero, « attuano gli indirizzi dettati dal Ministro »;

in caso di risposta negativa quale giudizio fornisca sull'opportunità e sul merito di tale iniziativa alla luce delle considerazioni dell'interrogante;

se non ritenga comunque necessaria una nota che proponga di affiancare al proposto esperto circense anche un qualificato esperto delle associazioni animaliste;

se non ritenga comunque di far emettere una nota di incentivazione degli spettacoli circensi senza l'uso di animali che, peraltro, anche nel nostro Paese riscuotono sempre il « tutto esaurito » con compagnie che non usufruiscono — a differenza dei circhi con animali — di alcun contributo pubblico del Fondo Unico dello Spettacolo. (4-03034)

RISPOSTA. — *L'interrogante nel richiamare una nota diramata dal capo dipartimento per i servizi nel territorio e per lo sviluppo dell'istruzione di questo ministero circa gli spettacoli circensi, nella conside-*

razione che le esibizioni degli animali in detti spettacoli sia frutto di maltrattamento, chiede che il ministero intervenga presso le istituzioni scolastiche per incentivare la partecipazione degli alunni a spettacoli circensi ove non siano utilizzati animali.

Al riguardo si ritiene di dover precisare preliminarmente che compete alle istituzioni scolastiche nell'autonomia riconosciuta dagli ordinamenti vigenti (articolo 21 legge n. 59 del 1997; decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275), determinare le attività extracurricolari da adottare in favore degli allievi.

Proprio a motivo del carattere extracurricolare di tutte le possibili manifestazioni che toccano gli interessi del mondo infantile e giovanile, detta autonomia non trova altro limite che quello della corretta formazione delle deliberazioni attuative.

Ogni eventuale intervento del ministero non può avere come finalità che quella di suggerire alle scuole di valutare che la partecipazione agli spettacoli sia decisa nel contesto ed in coerenza con il piano dell'offerta formativa per trarne spunti positivi ed utili per l'approfondimento e l'arricchimento del bagaglio culturale e formativo.

Nella considerazione che gli spettacoli circensi possano ancora assumere una valenza educativa per quei valori che riescono a trasmettere, quali la solidarietà tra la comunità circense, il rapporto uomo-animale, abnegazione ed esaltazione dell'impegno fino al raggiungimento del risultato, la nota del 23 maggio 2002, — che non intendeva certo pubblicizzare gli spettacoli circensi in ambito scolastico — aveva il solo scopo di suggerire che la partecipazione agli spettacoli in parola costituisse non solo occasione di svago ma anche momento da collocare nell'ambito dell'impegno educativo e formativo.

Ciò senza voler disconoscere il problema della cattività degli animali che merita attenta considerazione e va approfondito ed auspicabilmente risolto nelle sedi opportune.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PERETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio provinciale MCTC di Verona registra una cronica carenza di personale che va ad aggiungersi ad una insufficiente organizzazione dell'ufficio stesso;

tale situazione ha causato una irregolare attività delle autoscuole della provincia di Verona, in particolare per ciò che attiene alla partecipazione dei loro clienti agli esami di abilitazione alla guida dei veicoli, mettendo in discussione la professionalità di molti operatori del settore nonché a rischio i posti di lavoro degli stessi;

si temono forti ripercussioni sull'economia dell'hinterland veronese in particolare, e veneta in generale. Infatti il solo consorzio Bus-Car di Verona, ad esempio, ha un arretrato di patenti superiori a 130 prove di teoria e circa 40 di prove pratiche, mettendo a disagio le persone che attendono il rilascio della patente per occupare posti di lavoro, oppure i certificati di approvazione delle trasformazioni di veicoli, dopo il collaudo tecnico, vengono rilasciati dopo venti giorni, rallentando il lavoro dei trasportatori, i quali devono attendere anche cento giorni per avere un duplicato della patente, fatto che penalizza i trasportatori del Nord Est diretti verso i Paesi dell'Est europeo, che non possono circolare col permesso rilasciato dall'Ufficio Provinciale delle Infrastrutture, per non parlare, infine, delle revisioni dei veicoli industriali superiori a 3,5 tonnellate, che hanno la prenotazione ad aprile 2003 —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto suesposto e quali iniziative intenda adottare a riguardo. (4-03378)

RISPOSTA. — *L'ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri di Verona prevede una pianta organica di 75 dipendenti ed attualmente risulta essere composto da 51 unità di cui sette distaccate presso altre sedi.*

In sostanza, l'ufficio espleta le proprie mansioni istituzionali, in sede o presso le sedi dei richiedenti, con solo 44 persone e, quindi, con poco più della metà dell'organico previsto.

Questa amministrazione, dopo vari tentativi finalizzati alla rimozione del blocco del turn-over dei dipendenti in quiescenza, causa primaria della situazione attuale, sta percorrendo con determinazione l'alternativa, prevista dalla normativa vigente, di acquisire all'ufficio periferico di Verona (come ad altri della regione Veneto) personale in mobilità da altre amministrazioni (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Allo stato attuale risultano pervenute istanze di oltre quaranta persone, prevalentemente da dipendenti dell'ente « Poste Italiane » per le quali occorrerà accelerare i tempi di svolgimento delle formalità previste dalla legge.

Inoltre, nell'immediato sarà disposto l'invio di funzionari tecnici e di esaminatori da altri uffici periferici, compatibilmente con le esigenze operative di questi e con la disponibilità di personale e di risorse economiche per corrispondere il trattamento di missione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

PEZZELLA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

nella notte tra il 13 e il 14 maggio dei balordi si sono introdotti nel Liceo « Galilei » sito nel quartiere Vomero a Napoli, e dopo aver tagliato i fili della linea telefonica, hanno distrutto cattedre, cassettiere, saccheggiato libri e strappato i registri;

prima di andarsene hanno manomesso i tubi dell'acqua allagando l'intero edificio;

secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dagli uomini del commissariato San Paolo e dagli agenti della

scientifica, il raid non sarebbe opera di alunni, né tantomeno di semplici vandali, ma di persone adulte esperte nel compiere tali azioni vandaliche;

tenuto conto che quello citato è il quarto attacco all'istituto dal gennaio scorso;

nel Liceo non è presente un custode che sorvegli giorno e notte l'edificio;

gli inquirenti non escludono alcuna pista, neanche la più temibile ipotesi del racket —:

quali iniziative urgenti si intendono intraprendere affinché sia maggiormente tutelata l'incolumità degli insegnanti e degli alunni, nonché l'integrità dell'edificio.

(4-02967)

RISPOSTA. — *Durante il precorso anno scolastico il Liceo Scientifico « Galilei » di Napoli è stato oggetto di ripetuti atti di vandalismo da parte di ignoti.*

Con specifico riferimento all'episodio risalente alla notte del 14 maggio 2002, in sede di sopralluogo sono stati rilevati ingenti danni ed è stata constatata la sottrazione di libri e di registri dalla sala degli insegnanti.

Ricostruita la dinamica dei fatti sulla scorta dei rilievi tecnici e dalle dichiarazioni rese dai docenti, gli investigatori della questura del capoluogo campano ritengono, al momento, di dover escludere la responsabilità di estranei.

Ciò in quanto la tipologia del danno e delle cose sottratte sembrano, verosimilmente, collegarsi all'azione di studenti della stessa scuola.

La problematica degli atti di vandalismo nei confronti degli istituti scolastici della provincia è stata esaminata in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a seguito della quale il prefetto di Napoli ha disposto una più intensa azione di vigilanza degli stessi da parte delle Forze dell'ordine, al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

POLLEDRI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce che l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della scelta libera delle famiglie e del diritto di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche;

la scuola non ha tra i suoi compiti educativi, di formazione e di insegnamento il condizionamento politico-partitico, ma quello di fornire i mezzi e gli strumenti per una comprensione della realtà sociale, improntata alla libertà per quanto concerne l'orientamento del proprio giudizio;

il dottor Gianfranco Samari, dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore « Roberto Ruffilli » di Forlì, con il comunicato n. 370 datato 4 aprile 2002, esprime espressamente il proprio sostegno allo sciopero generale del 16 aprile 2002 e promuove la sottoscrizione di un documento a favore dello sciopero stesso scrivendo testualmente: « Chi lo vorrà potrà anche elaborare e sottoscrivere un documento di sostegno allo sciopero »;

nel comunicato sopraccitato, viene altresì evidenziato che « chi ha lottato per difendere la democrazia e migliorare il nostro sistema istituzionale cadendo sotto i colpi delle Brigate Rosse, dà un ulteriore contributo alle lotte che i cittadini, con lo sciopero generale, vogliono portare avanti in difesa del loro diritto al lavoro » —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti suesposti e se non ritenga che in essi si configuri un mancato rispetto dell'imparzialità educativa, e un condizionamento degli alunni e, in caso affermativo, se non ritenga di adottare le opportune iniziative sul piano disciplinare. (4-02739)

RISPOSTA. — *Riguardo al comportamento del dirigente scolastico dell'istituto d'istruzione superiore « Roberto Ruffilli » in occasione dello sciopero generale del 16 aprile 2002, si fa presente che dall'esame della documentazione acquisita risulta che gli organi collegiali dell'istituto in parola, intitolato al Senatore vittima delle Brigate rosse, molto prima della proclamazione dello sciopero generale, avevano organizzato una serie di manifestazioni per la giornata del 16 aprile 2002, 14° anniversario della scomparsa di Ruffilli.*

L'impossibilità di spostare gli incontri già programmati, coincidenti con le ore di sciopero, per impegni irrinunciabili dei relatori e quindi la data stessa della manifestazione e l'esigenza di non vanificare il lungo lavoro svolto dalle varie componenti scolastiche per il buon esito dell'iniziativa potrebbero aver indotto il dirigente scolastico a sostenere l'esigenza di garantire comunque la presenza del personale e degli studenti alla manifestazione con alcune considerazioni personali relative alla concomitante iniziativa di sciopero.

La direzione generale regionale approfondirà i fatti ed il contesto nel quale è stata operata da parte del dirigente scolastico tale scelta non consona al ruolo istituzionale di un dirigente scolastico per valutare se sussistono i presupposti per l'adozione di formali provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RAISI, SAIA e BUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta che l'imprenditore Bibi Ballandi, a capo di una cordata di società, produce, in regime di quasi monopolio, i programmi di varietà della RAI;

nonostante negli anni ci sia stato un avvicendamento di direttori generali e di Consiglio di amministrazione, il Ballandi

ha continuato a produrre i vari programmi d'intrattenimento dell'azienda;

risulta agli interroganti che per l'assoluta mancanza di concorrenza, i costi dei programmi prodotti dal signor Ballandi sono vertiginosamente aumentati;

tutti i programmi di varietà musicale di Rai Uno sino alla primavera del 2002 sarebbero stati già appaltati al signor Ballandi, secondo quanto dichiarato, a Bologna, da uno dei direttori Rai durante la conferenza stampa del « Premio Italia »;

in più di due anni Ballandi ha prodotto, per la Rai, oltre 200 programmi o puntate televisive, e nel 2001, ha già realizzato i seguenti programmi: Capodanno 2001; I Gladiatori; David di Donatello; Programma di Luttazzi; Programma di Celentano; Sette per Uno; Programma di Panariello; Programma di Fiorello;

per il 2002 gli sarebbero stati già assegnati i seguenti programmi: Programma di Dalla; Programma di Fiorello; Taratata; Programma di Morandi; Programma di Celentano; Spettacolo Estate 2002 da Mirabilandia;

secondo gli interroganti da quanto esposto si evince una situazione di assoluto monopolio nella gestione dei programmi del palinsesto Rai —:

quali interventi intendano adottare gli interrogati per eliminare il fenomeno del monopolio di fatto e cosa intendano fare per garantire un regime di trasparenza e di libera concorrenza capace di determinare un significativo abbattimento dei costi di gestione. (4-03994)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno anzitutto premettere che, come noto, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.*

Tale aspetto rientra, infatti, nella competenza del consiglio di amministrazione della società che opera tenendo conto delle direttive e dei criteri formulati dall'appo-

sita commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In merito a quanto rappresentato dall'interrogante la società RAI — interessata al riguardo — ha comunicato di aver perfezionato con la società Ballandi (che è attualmente un'unica società e non un gruppo di società) due tipi di accordi: appalti parziali, in cui le produzioni sono state realizzate per la maggior parte facendo ricorso a strutture e mezzi RAI con il conseguente utilizzo di risorse e professionalità interne all'azienda, nonché acquisizioni di diritti di ripresa di eventi alla cui organizzazione la società RAI non ha preso parte.

Gli appalti parziali — ha proseguito la concessionaria — hanno riguardato, nel corso del 2001, alcune trasmissioni quali « Stasera pago io » (programma con Fiorello di 5 puntate), « 125 milioni di c... » (programma con Celentano di 4 puntate) « Satyricon » (programma con Luttazzi di 12 puntate) « Sette per uno » (10 puntate), « Torno sabato la Lotteria » (programma con Panariello di 15 puntate), « Il gladiatore » (4 puntate) delle quali la società Ballandi era proprietaria del format (progetto di programma).

La medesima società Ballandi era proprietaria, altresì, dei diritti e dell'organizzazione delle manifestazioni svoltesi in quattro piazze italiane per il Capodanno 2001, nonché del marchio dell'organizzazione del premio David di Donatello: in tali casi la concessionaria RAI ha acquistato i diritti di ripresa e di utilizzazione televisiva delle suddette produzioni.

Per quanto concerne l'anno 2002 ha segnalato la quinta serie del programma « Taratata », format i cui diritti di utilizzazione e sfruttamento sono di proprietà della società Ballandi, nonché il programma con il duo Dalla-Ferilli.

Quanto all'asserita posizione monopolistica della menzionata società Ballandi la RAI ha precisato di avere intrattenuto e di intrattenere numerosi rapporti con altre società italiane ed europee per la realizzazione di programmi di tipo analogo a quelli citati ed ha precisato che i preventivi di

tutti i progetti di appalto, prima della stipula dei relativi contratti, vengono sottoposti a specifica verifica da parte di società specializzate.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

RIZZO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in concomitanza con l'inizio delle partite del campionato mondiale di calcio viene effettuato con il sistema del criptaggio l'oscuramento delle trasmissioni Rai diramate sul circuito internazionale;

già due anni fa, del resto, venne effettuato un criptaggio per le partite della nazionale di calcio, precedentemente trasmesse in chiaro e, successivamente, per il campionato mondiale di Formula Uno —

quali misure urgenti intende intraprendere affinché i cittadini italiani residenti all'estero costretti per motivi di lavoro a vivere lontano dal loro Paese, possano assistere interamente alle trasmissioni Rai e sentirsi parte nel seguire le prestazioni agonistiche della nazionale di calcio italiana impegnata in Giappone e nella Corea del Sud;

se non ritenga che, in sede di prossimo rinnovo del contratto di servizio tra la Rai e lo Stato meritino più attenzione anche i nostri concittadini residenti all'estero per i quali seguire manifestazioni sportive come i campionati mondiali di calcio può aiutarli ad accorciare le distanze dal loro paese d'origine. (4-03106)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della Rai alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta conces-

sionaria la quale, riguardo alla mancata trasmissione al di fuori del territorio nazionale delle partite di calcio disputate dalla nostra squadra nazionale, in occasione della coppa del mondo FIFA 2002, anche con riferimento alle trasmissioni di Rai International, ha comunicato che la Kirch Media, titolare dei diritti, ha negoziato la cessione dei diritti di trasmissione della coppa del mondo garantendo, a ciascun broadcaster, la trasmissione esclusiva sul territorio nazionale, escludendo la possibilità d'inviare i segnali al di fuori del territorio nazionale medesimo imponendo, quindi, alla Rai l'obbligo di criptare il segnale.

Pertanto, i diritti televisivi ceduti alla Rai consentivano soltanto le trasmissioni in esclusiva in ambito televisivo, free e pay (etere, cavo e satellite) per il territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La citata concessionaria ha precisato, inoltre, che nonostante le pressioni esercitate, in fase negoziale, nei confronti della Kirch Media per ottenere l'autorizzazione a poter ritrasmettere le partite in questione in contemporanea sul satellite (Hot Bird 2), anche allo scopo di garantire la copertura in quella parte del territorio dove il segnale via etere non è ricevibile, la citata Kirch Media non ha consentito tale tipo di trasmissione (articolo 4.9 relativo contratto) non soltanto per le partite di calcio ed i programmi sportivi di « highlights », ma anche per il diritto di cronaca, imponendo alla Rai l'obbligo di criptare il segnale per il satellite.

In sede di rinnovo del contratto di servizio con la Rai verrà posta la massima attenzione al problema dell'acquisizione dei diritti in « chiaro » dei programmi Rai nel mondo in modo da poter soddisfare la condivisibile esigenza dei nostri concittadini all'estero di ricevere le trasmissioni Rai, compatibilmente con le esigenze commerciali collegate all'acquisto dei diritti.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

RODEGHIERO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) prevede la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente sulla base «di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali e delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni»;

la Circolare del MIUR n. 16 del 19 febbraio 2002, dedicata alla costituzione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003, all'articolo 2 (dotazioni provinciali) dell'allegato schema di decreto interministeriale, prevede che l'assegnazione dell'organico agli istituti, effettuata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, venga effettuata «con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali... »;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003, non si è tenuto conto del particolare funzionamento delle locali scuole elementari, in buona parte funzionanti con progetti formativi di tempo lungo di cui all'articolo 8 comma 2 della legge n. 148 del 1990; questi progetti prevedono un orario scolastico fino a 37 ore settimanali di attività didattiche e necessitano di un incremento di posti d'organico;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003, è stato assicurato lo stesso numero di posti co-

muni (posti cattedra) assicurato alle scuole a tempo normale funzionanti con un orario scolastico che varia dalle 27 alle 30 ore settimanali di attività didattiche; ciò crea un'evidente ed iniqua penalizzazione proprio nei confronti di quelle realtà scolastiche che, per rispondere ad una forte domanda sociale di aumento dell'orario scolastico, si sono da tempo attivate per creare servizi migliorativi in quantità e qualità di offerta formativa;

nei decorsi anni scolastici, ed in particolare dall'anno scolastico 1998/1999, per effetto della Legge n. 662/1996 (Finanziaria 1997), è decollato il cosiddetto organico funzionale di circolo che, pur non rispondendo così come indicava la circolare ministeriale applicativa n. 53 del 12 febbraio 1998 a «tutte» le esigenze didattiche e organizzative previste dalla scuola elementare attraverso una «più equa e mirata distribuzione delle risorse di personale», aveva comunque attenuato i disagi della mancanza di posti in organico; in particolare, per la provincia di Padova, il Ministero aveva assicurato, seppure all'ultimo momento (giugno-agosto) e talvolta anche al di là dello stesso organico funzionale, un congruo numero di posti aggiuntivi consentendo alle scuole a tempo lungo di conservare la propria struttura organizzativa e, conseguentemente, di erogare il servizio scolastico atteso dall'utenza;

nell'assegnazione dei posti d'organico ai circoli didattici della provincia di Padova con scuole funzionanti a tempo lungo sono stati decurtati i posti assegnati negli anni scolastici precedenti. Emblematica è la situazione del Circolo didattico di Albignasego, realtà territoriale ove è presente il maggior numero di scuole a tempo lungo; a parità di funzionamento con l'attuale anno scolastico, sono stati assegnati ben cinque posti comuni di organico in meno (da 94 a 89) —:

se il ministro sia a conoscenza del fatto che i calcoli dell'organico da assegnare alle scuole, disattendono le enunciazioni di principio espresse in premessa

perché si riferiscono non alla totalità delle esigenze organizzative delle scuole, ma solo a due tipologie di tempo-scuola (normale a 27-30 ore di attività a pieno a 40 ore di attività); non si tiene conto di una realtà organizzativa scolastica del tutto specifica (i tempi lunghi) ormai radicata nelle scuole della provincia di Padova e in quelle di Albignasego in particolare; va sottolineato che i progetti di tempo lungo sono nati per l'impossibilità di istituire nuove scuole a tempo pieno dall'anno scolastico 1989/1990 ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 148 del 1990; favoriscono province e regioni ove il numero delle scuole a tempo pieno, già prima dell'anno scolastico 1989/1990, era elevato a differenza della situazione del territorio padovano e veneto più in generale; il « favoritismo » dipende del fatto che in province e regioni con molte scuole a tempo pieno le necessità dell'utenza trovano adeguato riscontro, inoltre, godendo queste scuole del cosiddetto raddoppio d'organico (due docenti per una classe), beneficiano anche di un'assegnazione notevolmente superiore di docenti;

e che cosa intenda fare per assicurare nell'immediato, la continuità del funzionamento organizzativo delle scuole a tempo lungo di Albignasego e della provincia di Padova; con i posti d'organico assegnati per l'anno scolastico 2002/2003, non sarebbe più possibile garantire l'attuale offerta formativa: ad esempio, nelle scuole di Albignasego, ciò provocherebbe grandi disagi ed una conseguente vigorosa protesta da parte delle famiglie che, vedendosi private dell'attuale struttura organizzativa a tempo lungo, struttura a cui sono abituate da anni, dovrebbero non solo ridimensionare le aspettative di formazione complessiva dei figli, ma anche modificare i propri stili di vita, lavorativi e di relazione sociale;

cosa intenda fare inoltre in prospettiva per assicurare equità nell'assegnazione dei docenti alle scuole, considerando come criterio guida anche il tempo scolastico

realmente assicurato dal piano dell'offerta formativa delle singole scuole. (4-02646)

RISPOSTA. — Le consistenze della dotazione organica nazionale assegnate con D.I. per l'anno scolastico 2002-2003, quantificate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 448 del 2001 sono state ripartite tra varie regioni sulla base di indicatori e di parametri che hanno tenuto conto, tra l'altro, in applicazione del principio di differenziazione dell'andamento e delle caratteristiche delle frequenze scolastiche, delle condizioni socio-economiche, ma anche tenendo presenti le specificità dei diversi contesti territoriali ed il disagio scolastico presenti negli stessi, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 22, della citata legge n. 448 del 2001.

I direttori regionali hanno operato la ripartizione provinciale della dotazione organica per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali nel rispetto delle diverse situazioni sociali e delle specifiche peculiarità geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Nella regione Veneto all'organico della scuola elementare in un primo momento erano stati assegnati 17.923 posti (l'1,08 per cento in meno rispetto al decorso anno scolastico); successivamente, proprio in considerazione dell'aumento del numero delle iscrizioni, rilevante nel settore della scuola elementare, ma presente anche per la scuola secondaria di I e II grado, l'organico regionale è stato integrato con 90 ulteriori posti dei quali 35 assegnati alla provincia di Padova.

In particolare al circolo didattico di Albignasego sono stati assegnati 2 posti per le esigenze connesse al tempo prolungato: il dirigente scolastico così come gli altri della regione, con gli strumenti che l'autonomia consente, potranno adottare le opportune iniziative al fine di garantire la migliore offerta formativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni, che successivamente ha cambiato il nome in Istituto delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informatica, era istituzionalmente dotato di dieci uffici retti da dirigenti della seconda fascia. È stato ridimensionato dalla legge n. 7 del 1994 che ha istituito l'Ente Poste che ha assorbito tutto il personale degli uffici settimo, nono e decimo;

i tre uffici sono rimasti in vita, nell'attesa che fossero assegnati ad altrettanti dirigenti;

successivamente l'ufficio settimo è stato ricostituito, mentre il nono ed il decimo sono rimasti occupati dalle sole persone dei relativi Capi Ufficio, non avendo nessun carico di lavoro;

in particolare, il decimo (Ufficio amministrazione) è molto ambito in quanto dotato del parametro di posizione più alto tra tutti gli uffici (1,8);

è stato sempre retto, a dispetto della normativa vigente che impone un dirigente amministrativo, da dirigenti tecnici;

con decreto dirigenziale 25 giugno 2001, la reggenza dell'ufficio decimo è retta con un incarico *ad interim* —

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se sia auspicabile per l'organizzazione più efficiente dell'Istituto che le reggenze si protraggano per tempi così lunghi senza che, peraltro, la Corte dei conti abbia deciso secondo l'interrogante in maniera anomala, di rilevare alcunché. (4-01811)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno rammentare sinteticamente le modifiche che, negli ultimi anni, hanno interessato l'istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione (ISCTI), già istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.*

L'istituto superiore è stato l'organo esecutivo tecnico-scientifico comune all'ex amministrazione poste e telecomunicazioni e all'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) fino al gennaio 1992, data in cui l'ASST è stata privatizzata, come disposto dalla legge n. 58 del 1992, rimanendo, fino al 1994, l'organo tecnico-scientifico della sola amministrazione poste e telecomunicazioni.

Come è noto, la legge n. 71 del 1994 ha stabilito la trasformazione dell'amministrazione poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico — ora società per azioni Poste italiane — ed in tale occasione l'istituto superiore ha perso personale, ma non le sue competenze che, al contrario, sono state riaffermate dall'articolo 12, comma 1, della suddetta legge n. 71 del 1994.

In siffatta situazione gli uffici 7° e 9°, risultati i più interessati dalle modifiche, sono stati gestiti in modo flessibile in attesa di un assetto definitivo, mentre l'ufficio 10° — l'unico di natura amministrativa dell'istituto — è stato retto ad interim da un dirigente tecnico di grande esperienza dirigenziale, in attesa dell'assegnazione ad un dirigente amministrativo, che per lungo tempo non è stato possibile disporre, non essendovi la disponibilità di figure professionali adeguate; tale situazione è stata superata a far data dal 2 maggio 2002 in cui è stato conferito l'incarico di dirigente del suddetto ufficio ad un dirigente amministrativo di seconda fascia.

A corollario di tutto quanto sopra, si significa che la gestione dell'istituto medesimo non ha comportato mancanze funzionali e/o gestionali ed è risultata soddisfacente per l'utenza dell'istituto medesimo che è costituita da primarie aziende manifatturiere e dei servizi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

alcune direzioni didattiche statali, tra cui quella di Albignasego (Pordenone),

hanno visto una riduzione sensibile dell'organico dei decenti per l'anno scolastico 2002/2003, riferibile principalmente ai tagli operati dalla legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) e all'orientamento del ministero di assicurare, in via prioritaria, il *curriculum* obbligatorio minimo (ovvero l'organizzazione scolastica che funziona a tempo normale);

questi tagli stanno causando non pochi problemi di funzionamento alle scuole elementari organizzate a tempo lungo (secondo quanto prevede la legge n. 148 del 1990, all'articolo 1, comma 8, in alternativa alle scuole a tempo pieno che non possono più essere istituite), in quanto si trovano a dover operare con il medesimo numero di docenti rispetto a quelle a tempo normale;

per il corrente anno scolastico, per quanto riguarda la direzione didattica di Albignese, sono stati assegnati 5 docenti in meno (si passa da 94 a 89 decenti a fronte di una esigenza di almeno 98 docenti), con il risultato di dover optare per un ridimensionamento dell'offerta formativa;

il taglio viene operato in un contesto scolastico che nel corso di questi anni ha creato una struttura organizzativa efficiente che ora rischia lo smantellamento;

le scuole di Albignese e, più in generale, quelle venete, ricche di tempi lunghi che assicurano fino a 37 ore di lezioni settimanali, non vengono per nulla considerate ricevendo costantemente un minor numero di docenti rispetto ad altri contesti provinciali e regionali —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover rivedere il meccanismo di assegnazione dei docenti per evitare che scuole che funzionano a tempo lungo (sino a 37 ore settimanali) ricevano lo stesso numero di docenti delle scuole a tempo normale;

cosa il Ministro intenda fare nel breve periodo per evitare che realtà scolastiche efficienti che hanno adottato il tempo lungo per dare un servizio e una risposta sociale alle esigenze dei genitori

che lavorano, come quella di Albignese, non siano costrette a ridurre la propria offerta formativa. (4-02746)

RISPOSTA. — Le consistenze della dotazione organica nazionale assegnate con D.I. per l'anno scolastico 2002/2003, quantificate nel rispetto delle disposizioni contenute della legge finanziaria n. 448 del 2001 sono state ripartite tra varie regioni sulla base di indicatori e di parametri che hanno tenuto conto, tra l'altro, in applicazione del principio di differenziazione dell'andamento e delle caratteristiche delle frequenze scolastiche, delle condizioni socio-economiche, ma anche tenendo presenti le specificità dei diversi contesti territoriali ed il disagio scolastico presente negli stessi, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 22, della citata legge 448 del 2001.

I direttori regionali hanno operato la ripartizione provinciale della dotazione organica per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali, nel rispetto delle diverse situazioni sociali e delle specifiche peculiarità geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Nella regione Veneto all'organico della scuola elementare in un primo momento erano stati assegnati 17.923 posti (l'1,08 per cento in meno rispetto al decorso anno scolastico); successivamente, proprio in considerazione dell'aumento del numero delle iscrizioni, rilevante nel settore della scuola elementare, ma presente anche per la scuola secondaria di I e II grado, l'organico regionale è stato integrato con 90 ulteriori posti dei quali 35 assegnati alla provincia di Padova.

In particolare al circolo didattico di Albignese sono stati assegnati 2 posti per le esigenze connesse al tempo prolungato: il dirigente scolastico così come gli altri della regione, con gli strumenti che l'autonomia consente, potranno adottare le opportune iniziative al fine di garantire la migliore offerta formativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

RUZZANTE, VIOLANTE e GRILLINI.
— Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il 30 maggio, nella bacheca sindacale dell'Istituto aeronautico Natta di Padova, è stato trovato un volantino dai contenuti violenti e razzisti;

il volantino, anonimo, facendo riferimento alle « Regioni del Triveneto », recita: « Le regioni italiane comunicano l'avvio della caccia, per tutto l'anno, per la seguente selvaggina migratoria: afgani, albanesi, kossovari, talebani, zingari ed extracomunitari in genere »;

alcuni docenti dell'Istituto Natta hanno avviato una sottoscrizione per la « creazione di un collegio docenti che prenda legittimamente posizione sui contenuti del ciclostilato »;

non si tratta di un isolato episodio di intolleranza, visto che solo poche settimane fa la formazione politica di estrema destra, Forza Nuova, ha minacciato di impedire con la forza la manifestazione del *Gay Pride*, che si terrà a Padova il prossimo 8 giugno;

in seguito alcuni circoli gay sono stati deturpati con frasi ingiuriose e offensive —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza di questi gravi episodi;

cosa intendano fare per impedire che singoli o gruppi organizzati continuino a predicare violenza e razzismo;

quali iniziative intendano assumere per promuovere, soprattutto nelle scuole, la cultura della tolleranza e dell'integrazione. (4-03075)

RISPOSTA. — *Il volantino citato dagli interroganti già da diverso tempo circolava all'interno dell'istituto « Natta », ma gli studenti gli avevano attribuito un mero significato goliardico. Tale episodio, dunque, appare quindi isolato e non connesso con precedenti azioni intimidatorie svoltesi in*

città, soprattutto ai danni di sedi di organizzazioni omosessuali.

Con riferimento poi allo svolgimento del « gay pride » l'8 giugno 2002, il movimento « Forza Nuova » ha organizzato una contro-manifestazione che, però, ha avuto luogo in una zona opposta della città, secondo un itinerario modificato dalle locali autorità di pubblica sicurezza per ragioni di ordine pubblico.

Proprio grazie alle misure di sicurezza adottate, nonché all'opera di mediazione effettuata da esponenti politici e religiosi locali, entrambe le dimostrazioni si sono svolte senza alcuna turbativa dell'ordine pubblico.

Per quanto concerne, infine, le iniziative che si intendono assumere per promuovere, soprattutto nelle scuole, la cultura della tolleranza e dell'integrazione il ministero dell'istruzione ha fatto presente preliminarmente che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, possono individuare ed adottare, d'intesa con gli enti territoriali pubblici e privati, con le associazioni di volontariato e con le comunità straniere, tutte quelle iniziative ritenute più idonee e più confacenti al contesto in cui operano, per far acquisire ai giovani le conoscenze e le competenze necessarie a superare ogni pregiudizio culturale e razziale e, nel contempo, a rafforzare i valori della libertà, della pace, della tolleranza e della solidarietà.

L'amministrazione scolastica è impegnata nella formazione in tal senso del personale scolastico e degli operatori socio-educativi: a tale scopo sono stati avviati progetti di formazione a distanza per l'accoglienza degli allievi extracomunitari e per la promozione dell'educazione interculturale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SAIA e RAISI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la previsione dell'articolo 77 comma 7 del Regolamento del codice della strada,

a giudizio di associazioni che a vario titolo rappresentano interessi diffusi degli automobilisti, imporrebbe alle amministrazioni proprietarie di strade di apporre alla segnaletica verticale l'indicazione per ciascun cartello posizionato degli estremi dell'ordinanza che impone la segnaletica;

se quanto fin qui premesso risultasse vero, si creerebbe notevole e inutile disagio alle amministrazioni proprietarie di strade senza di fatto, con ciò, agevolare in alcun modo la tutela del cittadino;

facendo ricorso a questa presunta imposizione a carico delle amministrazioni proprietarie di strade, sono numerose le contestazioni da parte delle associazioni di automobilisti, con conseguente enorme carico di lavoro e mancati introiti per le amministrazioni stesse —:

se non ritenga necessario ed opportuno di voler chiarire con lo strumento più idoneo che tale presunto onere sia non dovuto essendo piuttosto necessaria l'esistenza a monte dell'ordinanza che ha imposto la segnaletica. (4-02764)

RISPOSTA. — L'articolo 77, comma 7, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, prevede l'obbligo per gli enti proprietari delle strade di apporre gli estremi dell'ordinanza istitutiva sul retro dei segnali prescrittivi.

Tale obbligo ricorre per tutelare l'utente, che deve poter conoscere gli estremi dell'ordinanza nel caso in cui volesse proporre un ricorso avverso l'apposizione della segnaletica, come previsto dall'articolo 37 del codice della strada.

Occorre precisare che non sussiste previsione sanzionatoria nei confronti degli stessi enti proprietari delle strade che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 77, comma 7 del regolamento.

Gli enti proprietari, quali pubbliche amministrazioni, sono responsabili, ai sensi degli articoli 14 e 37 del codice della strada, della corretta apposizione della segnaletica stradale.

L'utente della strada è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni rese note con la

segnaletica ai sensi del successivo articolo 38 del codice della strada a prescindere dalla presenza degli estremi dell'ordinanza sui segnali stessi e l'eventuale sanzione elevata a seguito di infrazione alla segnaletica risulta essere perfettamente valida.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

SANDI, MARAN, OLIVIERI e TRUPIA.
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la situazione di difficoltà di assistenza in cui versano molte famiglie che hanno al loro interno anziani non autosufficienti è di per sé grave;

per molte di queste persone, l'impossibilità di ricorrere a cure di assistenza in case di cure, troppo costose, è stata in questi anni evitata dalle cosiddette badanti, cittadine extracomunitarie, molte delle quali provenienti dai Paesi dell'Est, che spesso operano senza permesso di soggiorno;

l'utilità di queste lavoratrici è sotto gli occhi di tutti, tanto è vero che, a varie riprese direttamente o indirettamente essa è stata riconosciuta da rappresentanti di tutte le forze politiche, del Governo stesso e delle regioni;

in alcuni casi da più parti è stata richiesta una « sanatoria »;

nelle ultime settimane una serie di casi di « cattura », di « indagini », di « espulsioni » verificatesi nelle regioni del Friuli, Veneto e Trentino-Alto Adige fa pensare invece ad una diversa politica dell'immigrazione e soprattutto a una malintesa politica dell'ordine pubblico incentrata a colpire gli effetti positivi dell'immigrazione anziché quelli negativi;

ciò ha creato una conseguente grande preoccupazione di anziani e famiglie che vedono messo in discussione un apporto ormai ritenuto indispensabile alla conduzione di una vita dignitosa;

una situazione come quella venutasi a creare e stigmatizzata da più parti sulla stampa non è accettabile né sotto il profilo della credibilità delle istituzioni né soprattutto per ciò che riguarda la dignità sia degli assistiti che delle lavoratrici —:

se il Governo sia al corrente di queste ultime vicende e quali misure abbia intenzione di prendere per portare la situazione sotto un accettabile e condiviso clima di legalità e di garanzia sia per chi opera in modo utile sia per chi si fa assistere assicurando nel contempo un risparmio allo Stato e un gesto di solidarietà fattiva. (4-02665)

RISPOSTA. — Le problematiche sollevate dall'interrogante trovano oggi una concreta risposta normativa grazie all'approvazione definitiva, l'11 luglio 2002, del disegno di legge governativo in materia di immigrazione ed asilo, ora legge n. 189 del 30 luglio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, supplemento ordinario, ed entrata in vigore il 10 settembre 2002.

L'articolo 33, comma 1, della legge citata stabilisce testualmente che « chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge — ossia l'11 novembre, dato che il 10 è domenica —, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del pre-

sente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ».

Il medesimo articolo, poi, enuclea in dettaglio le modalità per la compilazione della dichiarazione di emersione.

Fin qui la regolarizzazione prevista dalla legge sull'immigrazione.

A scopo esemplificativo e chiarificativo il ministero dell'interno ha emanato, in data 19 luglio 2002, una circolare nella quale è enunciata, nel dettaglio, la procedura riguardante la presentazione delle dichiarazioni di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare.

A tale normativa va aggiunto un nuovo, recente provvedimento urgente del Governo: è il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre, e recante « Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari ».

Tale provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri del 6 settembre 2002, in adempimento di uno specifico ordine del giorno accolto dal Governo proprio in fase di approvazione parlamentare della legge 189, prevede la regolarizzazione — al fine dell'ottenimento del permesso di soggiorno — dei lavoratori extracomunitari occupati nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge dietro presentazione di apposita domanda, pagamento di una somma determinata e accertamento, da parte della prefettura, della non sussistenza di motivi ostativi, nonché la conclusione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, di durata almeno annuale.

Contemporaneamente all'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento il ministero dell'interno — Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione — ha emanato un'apposita circolare esplicativa per illustrare nel dettaglio i contenuti del decreto-legge n. 195 nel testo approvato dal Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SANDI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che sarebbe stata presentata all'amministrazione provinciale di Belluno una denuncia firmata da 113 cittadini residenti nella frazione di Santa Croce del Lago, in comune di Farra d'Alpago con cui viene chiesto un significativo impegno in merito alla lamentata inefficienza del servizio prestato dall'ufficio postale del luogo;

vi è la preoccupazione presente, oltreché nei firmatari e nei cittadini, anche negli amministratori sia comunali che provinciali, che casi di inefficienza di alcuni uffici li penalizzino nel conto costi benefici in vista di prossimi possibili ridimensionamenti;

si ravvisa come poste italiane sia sì, ora, una società per azioni ma, gestendo servizi essenziali, debba tener presenti le peculiarità del territorio in cui operano le sue unità, specialmente la montagna e che quindi la logica dei costi e dei ricavi debba prevedere il raggiungimento di determinati obiettivi, che possono essere raggiunti anche tenendo in debita considerazione un territorio più penalizzante di quello di pianura;

la sensazione di precarietà riguarda molti altri uffici della provincia di Belluno per alcuni dei quali è stata prevista recentemente una riduzione di orario e organico (ARINA) —:

se il Governo sia a conoscenza di tali situazioni denunciate ed in particolare di quella dell'ufficio postale di Santa Croce del Lago in provincia di Belluno;

se il Governo conosca o intenda conoscere le determinazioni e gli orientamenti futuri di poste italiane in merito a questo ufficio e agli altri in difficoltà o appena ridimensionati in provincia di Belluno, uffici che si trovano a dover affrontare i medesimi o simili problemi. (4-03656)

RISPOSTA. — *A seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di*

intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste, la quale ha partecipato che nel territorio della filiale di Belluno 14 dei 120 uffici postali hanno subito interventi di razionalizzazione a carattere definitivo mentre, invece, per altri 15 uffici postali sono stati attuati provvedimenti di razionalizzazione temporanei durante il periodo estivo.

Al riguardo ha precisato che gli interventi di razionalizzazione temporanei, compresi in un piano generale aggiornato e approvato annualmente, non dovrebbero comportare ripercussioni sensibili nei confronti della clientela.

La citata società ha evidenziato, altresì, che nel comune di Farra d'Alpago (Belluno), dove risiedono n. 1.017 famiglie, operano gli uffici postali di Spert, Farra d'Alpago e Santa Croce del Lago; quest'ultimo ufficio, a causa della scarsa affluenza registrata (n. 7 contatti al giorno), è stato sottoposto, fin dal 15 ottobre 2001, ad un intervento di razionalizzazione, consistente nella riduzione delle giornate di apertura dell'ufficio postale medesimo.

Con riferimento, inoltre, al provvedimento di razionalizzazione relativo all'ufficio postale di Arina, attuato dal 5 al 31 agosto 2002 a causa della riduzione dei flussi di traffico, la medesima società ha precisato che tale provvedimento è temporaneo.

In conclusione, Poste Italiane ha evidenziato che non sono previsti interventi di riduzione di personale presso gli uffici postali del comune di Lamon.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

SERENA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la recente normativa statale relativa agli scarichi idrici recapitanti in laguna di

Venezia ha posto numerosi problemi interpretativi ed applicativi sia alle amministrazioni pubbliche che alle imprese;

la stessa non si applica, come molti pensano, solo all'area immediatamente circostante la laguna di Venezia ma ad un territorio ben più vasto che ha una superficie di circa 1.850 chilometri quadrati e comprende un centinaio di comuni ripartiti fra le province di Venezia, Padova e Treviso, e quindi a tutti gli scarichi idrici « civili » (o « domestici »), « industriali » e di « pubbliche fognature » localizzati in questa area;

inoltre, vanno evidenziate le difficoltà, pressoché insormontabili, legate al rispetto dei nuovi limiti allo scarico fissati dalla normativa statale, all'inadeguata tempistica prevista per la presentazione dei progetti di adeguamento e agli oneri che deriverebbero per il relativo adeguamento;

in questo contesto, di difficoltà sia interpretativa che applicativa, è sopravvenuta la recente sentenza della Corte costituzionale che ha espressamente annullato il decreto del ministero dell'ambiente 23 aprile 1998 nella parte in cui ha attribuito al ministero dell'ambiente la competenza a definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti e ad approvare i progetti di adeguamento dagli scarichi esistenti;

a seguito di tale sentenza si è creato un ulteriore stato di confusione legato all'individuazione sia della normativa sopravvissuta sia degli enti competenti; a tale proposito, con nota dello scorso 16 marzo, la regione del Veneto ha già richiesto al Ministero dell'ambiente un intervento atto a colmare « le lacune procedurali create dalla sentenza della Corte »;

gli effetti prodotti dalla citata sentenza possono essere ben più profondi e tali da invalidare anche quella parte della normativa che conseguentemente all'individuazione delle migliori tecnologie ha definito dei valori limite di concentrazione —:

se, in considerazione di ciò e delle notevoli difficoltà applicative determinate

dai provvedimenti ministeriali, non si ritenga opportuno un intervento dell'Esecutivo che non si limiti a rimediare ai soli vuoti procedurali determinati dalla sentenza ma che abbia un respiro più ampio e si proponga l'obiettivo di una più generale rivisitazione di tale disciplina trovando un corretto equilibrio fra le esigenze ambientali e quelle di chi, privato cittadino, impresa o ente pubblico, vive ed opera in tale realtà. (4-01223)

RISPOSTA. — Come noto, a seguito di ricorso da parte della regione Veneto, la Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 9 febbraio 2000 ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al ministero dell'ambiente di concerto con l'allora ministero dei lavori pubblici, definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali esistenti ed approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie, presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti e finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno ed ha annullato, di conseguenza, il punto 6, commi quarto e quinto, del decreto 23 aprile 1998.

La sentenza ha avuto, come effetto, la sospensione dei procedimenti di approvazione dei progetti presentati dalle aziende da parte del ministero dell'ambiente di concerto con l'ex ministero dei lavori pubblici. Solo a seguito di delibera n. 1634 del 22 giugno 2001, la regione Veneto ha avviato le procedure per l'approvazione in ambito regionale di tali progetti, la cui conclusione dovrebbe avvenire entro il corrente anno. Nei decreti di approvazione di detti progetti saranno previsti congrui termini temporali per la loro realizzazione e verrà congiuntamente disposto che fino al termine stabilito gli scarichi in questione continueranno a rispettare i limiti di emissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 962 del 1973.

Il magistrato alle Acque di Venezia, competente ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 962 del 1973 alla vigilanza sull'esecuzione delle

opere e al rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui entro il contermine lagunare provvederà, nell'ambito di propria competenza, alla verifica della corretta esecuzione dei progetti approvati e alla revisione delle autorizzazioni allo scarico secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 luglio 1999.

Il mistero dell'ambiente fa presente, dal canto suo che, a seguito di tale sentenza, la regione Veneto ha assunto una serie di iniziative in materia di disinquinamento e tutela delle acque della laguna e dei corsi d'acqua del suo bacino scolante.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

SERENA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del convegno « L'integrazione degli alunni stranieri nella scuola di base » tenutosi presso l'I.C. di Giavera del Montello e Nervosa della Battaglia è stata ribadita la necessità di un incremento finanziario che tenga conto del particolare problema rappresentato dal corretto inserimento degli alunni stranieri;

in particolare è stato richiesto di valutare la possibilità di dotare, in aggiunta alle interrogazioni finanziarie rivolte alle istruzioni scolastiche maggiormente interessate agli inserimenti di alunni provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari, una dotazione di personale docente specializzato secondo uno schema che preveda:

a) un rapporto di almeno 1 docente specializzato ogni 10 alunni stranieri inseriti;

b) una precisa qualifica del docente: conoscere 2 lingue europee (oltre quella italiana);

c) l'aver frequentato corsi adeguati sulle culture mediterranee;

d) conoscenze riguardo alle tecniche dell'insegnamento interculturale;

e) la disponibilità ad operare nella stessa sede per almeno 5 anni;

perché questo risulti possibile è necessario valorizzare i percorsi di specializzazione attuati in alcune università italiane ed interessare una apposita Commissione parlamentare perché studi a fondo il problema anche alla luce delle esperienze già attuate in altri Paesi che hanno vissuto questa problematica prima di noi;

nell'attesa che si possa arrivare ad una proposta concreta di assegnazione di docenza specializzata alle scuole interessate dai flussi migratori, sarebbe opportuno venisse presa in considerazione la possibilità di dotare le stesse di congrui fondi per attivare da subito contratti con esterni, associazione o enti capaci di svolgere una prima azione di supplenza —:

se non si intenda tenere nella dovuta considerazione le proposte e i suggerimenti scaturiti nel corso del succitato Convegno. (4-03343)

RISPOSTA. — *Relativamente alle proposte e suggerimenti scaturiti nel corso del convegno su « L'integrazione degli alunni stranieri nella scuola di base » tenutosi presso l'istituto comprensivo di Giavera del Montello e Nervosa della Battaglia, l'argomento trova sensibile il ministero e l'amministrazione scolastica in generale, da tempo impegnati sui temi dell'interculturalità.*

È noto che la presenza nella classe di alunni con cittadinanza non italiana è una delle questioni centrali delle politiche educative ed è oggetto dell'impegno organizzativo, progettuale e finanziario di questa Amministrazione.

I massicci flussi migratori dell'ultimo decennio hanno, infatti, attivato un processo di integrazione in cui la scuola svolge un ruolo determinante, rappresentando il principale canale di integrazione dei minori immigrati. Essa, infatti, costituisce non solo un luogo privilegiato per la trasmissione e la costruzione di modelli culturali ma anche un ambito importante di incontro e di confronto, di interazione e di scambio.

Coerentemente con tale ruolo della scuola la vigente normativa, in particolare

l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, affida ai competenti organi delle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, di individuare ed adottare le iniziative più idonee ai fini dell'inserimento degli alunni stranieri nel contesto in cui operano.

Il ministero, da parte sua, ha attivato una rete di iniziative per sostenere questo processo, riconoscendolo quale uno dei temi qualificanti dell'intervento educativo sulla popolazione scolastica nel suo complesso e sull'utenza specifica in particolare.

Si espone sinteticamente, di seguito, il quadro delle iniziative assunte nell'ambito di una pianificazione delle risorse e degli interventi.

Si è proceduto all'aggiornamento dei dati sulla popolazione scolastica straniera mediante rilevazioni annuali specifiche. I più recenti censimenti contano circa 180.000 unità, pari al 2,31 per cento della popolazione scolastica totale, in rappresentanza di 186 cittadinanze.

Quanto agli interventi finanziari, con uno specifico capitolo di finanziamento annuale a favore delle scuole che, per collocazione territoriale o per scelte educative, si trovano impegnate in prima fila nell'accoglienza e nell'integrazione multietnica, si è inteso sostenere le trasformazioni dell'organizzazione e della programmazione scolastica. Tale iniziativa è stata concordata in sede sindacale in occasione della stipula del contratto nazionale del comparto « Scuola », attualmente in fase di rinnovo.

In particolare, per l'anno scolastico 2001/2002, con circolare ministeriale n. 155 del 26 ottobre 2001, si è provveduto alla ripartizione tra gli uffici scolastici regionali del fondo di dieci miliardi di vecchie lire, di cui agli articoli 5 e 29 del vigente contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo comparto, destinato alle scuole collocate in zone a forte processo immigratorio.

Inoltre, con circolare ministeriale n. 160 del 6 novembre 2001, si è data comunicazione agli uffici scolastici regionali della ripartizione delle risorse finanziarie stanziate al capitolo 1373 dell'esercizio finanziario 2001, destinate all'attivazione di corsi

scolastici di lingua per cittadini extracomunitari, per un totale di un miliardo e duecento milioni di vecchie lire. Ulteriori risorse sono state reperite a livello nazionale all'interno di progetti specifici anche nell'ambito dei Progetti comunitari « Socrates » e « Leonardo ».

È da aggiungere che le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia scolastica, accedono ai finanziamenti volti all'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 18 dicembre 1997, che prevede anche interventi a favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri.

In alcune università italiane, infine, sono previsti specifici corsi di lingua e cultura italiana per immigrati extracomunitari.

Relativamente all'attività finalizzata ad una adeguata preparazione dei docenti, il ministero ha attivato una serie di iniziative di formazione nazionali, anche in collaborazione con le Università e con enti esterni, e da realizzarsi a livello locale.

Le direttive ministeriali sulla formazione in ingresso e in servizio del personale docente, delle scuole statali e delle scuole paritarie, sono, in generale, tese a promuovere lo sviluppo professionale del personale della scuola, funzionale alla progressiva valorizzazione dell'autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche. In tal senso, vengono promosse collaborazioni, a livello nazionale, regionale e locale, con INDIRE, INVALSI, IRRE, Università, Enti di ricerca, soggetti accreditati, associazioni, singole scuole e reti di scuole, oltre a promuovere ogni utile collaborazione con le regioni e con gli enti territoriali. Tali iniziative mirano a sostenere la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.

In coerenza con tali direttive, sono annualmente finanziate iniziative di formazione e di aggiornamento in servizio sugli aspetti prioritari di natura metodologica, pedagogica, organizzativa e di ambito disciplinare, e, in particolare, per il contrasto al disagio giovanile e per l'educazione alla cittadinanza. Sono inoltre previsti spe-

cifici finanziamenti destinati ad attività di autoaggiornamento.

A livello universitario, i corsi di laurea in scienze dell'educazione e della formazione e i corsi di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria includono specifici interventi sull'impostazione pedagogica, metodologica e didattica dell'azione formativa nel campo dell'educazione interculturale, con particolare riguardo ai temi dell'accoglienza e dell'integrazione. Esistono anche dei corsi di laurea specifici sull'interculturalità, sulla mediazione interculturale e sull'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e specifici corsi di specializzazione post universitaria.

La sottoscrizione di protocolli d'intesa rappresenta l'apertura della scuola a risorse esterne al circuito educativo istituzionale in modo da arricchire le esperienze di integrazione realizzate nell'ambiente scolastico con il potenziale offerto direttamente da organismi che operano nella società civile e nel mondo della cultura internazionale.

Attualmente questo ministero e il ministero del lavoro, salute e politiche sociali sono impegnati nella definizione del profilo professionale dei mediatori culturali (introdotti con il decreto legislativo 286 del 1998, ma già da prima presenti nel mondo della scuola), per meglio precisarne ruolo, funzioni, competenze, ambiti di impiego e tipologie di intervento e, di conseguenza, profilo, requisiti, percorsi formativi, riconoscimento legale della certificazione e tipo di rapporto di lavoro.

Premesso quanto sopra, questo ministero, nella prosecuzione dell'attività a favore degli alunni stranieri, non mancherà di valutare attentamente le proposte ed i suggerimenti contenuti nella interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

TOCCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 50 dell'8 maggio 2002 ha emanato i criteri per l'assegnazione di

dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8, anno scolastico 2002-2003);

la suddetta circolare stabilisce che « sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta », definisce per i titoli tre tipologie (culturale, scientifico, professionale) e chiarisce che « l'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun Ufficio »;

in data 20 maggio 2002 è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande;

tale avviso presenta evidenti difformità rispetto alla circolare citata, in modo particolare nei seguenti punti:

a) la Commissione « sovrintenderà » alla valutazione dei titoli, mentre secondo la circolare dovrebbe effettuare l'esame dei candidati;

b) viene introdotto un « esame del curriculum » del candidato che non presenta alcun riferimento nella circolare;

c) non si fa menzione della graduatoria di merito indicata dalla circolare e si annuncia in modo bizzarro che la « selezione dovrà avvenire in base a regole trasparenti, ancorché non vincolate a schemi di reclutamento di tipo concorsuale » —:

se non ritenga che l'avviso pubblico sia in contrasto con la circolare e che, in ogni caso, non garantisca la trasparenza del procedimento;

come siano stati pesati i punteggi della prova orale e dei titoli e, all'interno di questi ultimi, come siano ripartiti i punteggi per le tre tipologie (culturale, scientifico e professionale);

che cosa significhi che la Commissione « sovrintende ad una graduatoria »;

che cosa significhi fare una graduatoria secondo regole non vincolate a schemi di reclutamento di tipo concorsuale;

quali regole di trasparenza e imparzialità saranno adottate nella prova orale. (4-03529)

RISPOSTA. — In merito alla circolare ministeriale n. 50 dell'8 maggio 2002 che ha impartito le indicazioni e le istruzioni operative per l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.

Sulla base di tali indicazioni i dipartimenti, gli uffici di livello dirigenziale generale ad essi afferenti, i servizi dell'amministrazione centrale, sempre di livello dirigenziale generale e gli uffici scolastici regionali dovevano predisporre il relativo avviso di indizione della procedura di selezione entro la data del 20 maggio 2002.

Nel testo dell'interrogazione non è possibile rilevare la provenienza dell'avviso per la presentazione delle domande, in relazione al quale vengono rilevate difformità rispetto alla circolare, e pertanto questa amministrazione non è nelle condizioni di poter rispondere in modo adeguato ed esauriente.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

TRANTINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

all'inizio degli anni ottanta e nella prima metà degli anni novanta, Catania è stata al centro di una sanguinosa guerra tra clan malavitosi;

tra i numerosi atti criminosi verificatisi, uno tra i più cruenti ha colpito la signora Agatina Tomaselli, vedova Pantano, che ha perso, assassinati, tre dei suoi figli;

il figlio superstite, Piergiorgio Pantano, è stato teste d'accusa contro esponenti della delinquenza organizzata di Catania e, per questo motivo, è stato sottoposto a regime di protezione dal 1994, fino al 1998, anno in cui la misura di tutela gli è stata revocata;

successivamente altri componenti della famiglia Pantano sono stati oggetto di numerosi atti di violenza da parte di gruppi criminali, e lo stesso Piergiorgio Pantano, che è tuttora teste in importanti procedimenti penali a carico di organizzazioni criminali, è stato vittima di una violenta aggressione che gli ha procurato diverse fratture e la limitazione funzionale del braccio destro —:

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire al fine di assegnare alla signora Pantano il contributo previsto per le vittime della mafia, e, sottoporre l'intero nucleo familiare al programma di tutela e protezione da parte delle forze dell'ordine. (4-02382)

RISPOSTA. — Si fa presente che varie sono le norme che riguardano la concessione dei benefici delle vittime della criminalità organizzata e di stampo mafioso, e rispetto a ciascuna di esse deve essere specificatamente analizzata la situazione della signora Tomaselli-Pantano.

Vi è innanzitutto la legge n. 302 del 1990, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Ai sensi dell'articolo 12 della legge citata all'epoca vigente, ossia prima della modifica apportata dalla legge n. 407 del 1998 che ha esteso i benefici garantiti dalla legge agli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1969, tali benefici si applicavano agli eventi della criminalità organizzata di stampo mafioso verificatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta normativa. Per tale motivo, l'istanza in tal senso presentata dalla signora Tomaselli-Pantano è stata rigettata, con provvedimento del 21 giugno 1995 — debitamente notificato all'interessata per il tramite della prefettura di Catania, in quanto gli eventi criminosi a

seguito dei quali sono deceduti i suoi due figli Rosario e Carmela Pantano sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 302, ossia nel 1981 e nel 1986.

Per quanto riguarda la richiesta della signora relativa alla morte del figlio Francesco, verificatasi il 1° novembre 1992, anch'essa è stata respinta, con il medesimo provvedimento, non essendo emersa, dagli elementi istruttori acquisiti, l'estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, presupposto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della medesima legge.

La questura di Catania, infatti, ha comunicato che Francesco Pantano, risultava essere un soggetto pluripregiudicato presumibilmente affiliato al clan mafioso dei Cursoti, come, del resto, gli altri due fratelli uccisi.

Per quanto concerne i benefici previsti dalla legge n. 512 del 1999, istitutiva del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, tali benefici sono attribuiti dalla legge a coloro che hanno subito danni derivanti da reati di tipo mafioso e che, oltre ad avere i requisiti soggettivi previsti dalla legge stessa, a seguito di costituzione di parte civile nel relativo procedimento penale hanno ottenuto in loro favore, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di soggetti imputati di quei delitti, ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisoria. I medesimi benefici sono erogati anche in favore di coloro che, costituitisi in un giudizio civile per il risarcimento dei danni all'esito di quello penale, hanno ottenuto una sentenza di liquidazione dei danni.

La domanda di accesso al fondo è presentata al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

Da parte della signora Tomaselli-Pantano non risulta essere stata presentata alcuna domanda di accesso al predetto fondo e, nel caso venisse presentata, si può assicurare fin da ora la completa disponibilità all'esame.

Per quanto riguarda, infine, l'applicazione delle misure di protezione previste dalla legge n. 82 del 1991, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, la relativa proposta, avanzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Catania — direzione distrettuale antimafia — in data 31 marzo 1995 non è stata accolta dalla commissione centrale prevista dall'articolo 10 della citata legge. Detta decisione negativa è stata confermata nell'aprile 1996, a seguito di una richiesta di riesame avanzata dalla medesima direzione distrettuale antimafia.

Allo stato non risultano essere pervenute ulteriori richieste da parte dell'autorità giudiziaria, richieste che costituiscono il presupposto indispensabile per l'adozione delle misure di tutela e di assistenza previste dalla legge n. 82.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

TRANTINO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 del decreto legislativo n. 59 del 1997 stabilisce che le istituzioni scolastiche autonome sono tali se viene preposto a dirigerle un dirigente scolastico;

dal prossimo anno scolastico saranno vacanti circa 1500 sedi dirigenziali nelle istituzioni scolastiche autonome;

questi istituti, da anni sono diretti da presidi incaricati, che reclamano giustamente il superamento, considerata la responsabilità delle funzioni svolte, del loro stato di precarietà;

l'articolo 22 della legge 448 del 1991, prevede la pubblicazione di un bando di concorso separato per il reclutamento del suddetto personale, il cui iter deve avviarsi e concludersi, almeno la prima fase, entro il prossimo settembre 2002;

un comunicato ministeriale del 24 maggio 2002, ribadiva l'intenzione di volere avviare le procedure per 1500 posti da assegnare ai presidi precari e di seguire le procedure riservate, previste dall'articolo 29 del decreto legge n. 165 del 2001 —:

se non ritenga urgente ed opportuno intervenire al fine di evitare il rinvio del suddetto concorso, che aggraverebbe la situazione dei presidi precari, in quanto nel frattempo, altre centinaia di incaricati maturerebbero il requisito di partecipazione al concorso riservato (tre anni di incarico), con un aumento notevole dei costi di selezione. (4-03213)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo ministero ha già predisposto i provvedimenti propedeutici per l'emanazione del bando di concorso riservato ai presidi incaricati, previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Appena la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione pubblica avrà dato la prescritta autorizzazione si provvederà all'avvio delle procedure concorsuali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

VIANELLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la legge 21 dicembre 2001, n. 443 « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive », prevede che « Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese »;

« L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti,... »;

« In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001 »;

la delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 « legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche prevede nell'elenco delle opere » il Progetto per la salvaguardia della laguna e della Città di Venezia: sistema MO.SE. (costo previsto 4131,665 milioni di euro);

sia la già citata legge n. 443, che lo schema di decreto delegato di attuazione della legge 443, approvato dal Consiglio dei ministri in data 3 maggio 2002, dettano le modalità per la realizzazione delle opere « di preminente interesse nazionale »; particolarmente l'articolo 1 comma 1 dello schema di decreto delegato prevede che « Il presente decreto legislativo regola la progettazione, la approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale... individuati a mezzo del Programma di cui al comma 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 »;

particolarmente si innova profondamente la legislazione in materia per quanto attiene le procedure per la progettazione, per il finanziamento, le diverse fasi di approvazione del progetto, le procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di aggiudicazione per la realizzazione e la gestione delle opere; che si modificano i poteri delle istituzioni fino ad ora preposte alla realizzazione dei lavori pubblici;

gli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono normati da una legislazione speciale; tra questi interventi è proposta la realizzazione del MO.SE. —:

se la nuova legislazione, dal punto di vista procedurale, verrà applicata all'opera denominata MO.SE.;

particolarmente: se resta ancora valido quanto previsto all'articolo 3 comma 4 della Legge n. 139 del 5 febbraio 1992; se restano ancora valide, per quanto attiene il MO.SE., le prerogative di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 29 novembre 1984; se restano ancora valide le procedure per il finanziamento dell'opera previste dalla legge speciale per Venezia, o se invece, non si intenda attivare quanto previsto per le altre opere strategiche (Infrastrutture SpA, Cassa Depositi e Prestiti, Finanza di progetto eccetera); a quale stadio della realizzazione si ritiene sia oggi il MO.SE. nel caso si decidesse di applicare la nuova legislazione. (4-03074)

RISPOSTA. — Sono stati richiesti elementi di risposta al magistrato alle Acque di Venezia che riferisce quanto segue.

Per quanto concerne l'opera denominata MO.SE allo stato attuale permane in vigore la legislazione speciale per Venezia.

Per quanto inerisce la disposizione dell'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 si fa presente che la stessa conserva piena efficacia con la conseguenza che il comitato di cui si discute continuerà a svolgere le proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, esprimendo altresì suggerimenti riguardo alla ripartizione degli stanziamenti autorizzati e, dunque quell'attività di alta amministrazione di raccordo, indispensabile per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore in tema di salvaguardia di Venezia. Tra detti obiettivi assume carattere fondamentale quello di assicurare l'abbattimento delle acque alte e la regolazione delle maree che deve essere perseguito anche attraverso la realizzazione del cosiddetto sistema MO.SE.

Per quanto riguarda le procedure per il finanziamento dell'opera, appare evidente che non sussiste alcun impedimento normativo a che siano attivati ulteriori strumenti, oltre quelli previsti dall'articolo 21 della legge 798 del 1987 e dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 139 del 1992 per il

reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di regolazione delle maree.

Deve quindi ritenersi che proprio la possibilità di avvalersi dei diversi strumenti previsti dall'ordinamento per le opere strategiche costituisca una delle forme di integrazione tra la normativa speciale per Venezia e la disciplina introdotta con la legge n. 443 del 2001 nonché l'articolo 47 della legge n. 448 del 2001.

Peraltro occorre precisare che il possibile intervento della cassa depositi e prestiti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48 della legge finanziaria per l'anno 2002, dovrà essere valutato alla stregua dei limiti, condizioni e modalità di intervento fissati dall'articolo 48, comma 4, della medesima norma.

Per quanto riguarda il progetto delle opere di regolazione delle maree, il magistrato alle Acque di Venezia rappresenta che tale progetto è in corso di adeguamento per tener conto delle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 marzo 2001 e, successivamente, dal comitato di indirizzo, controllo e coordinamento ex articolo 4 della legge 798 del 1984 nella seduta del 6 dicembre 2001.

Si fa presente, infine, che sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale che, al comma 4, dell'articolo 16 stabilisce che le norme di tale decreto non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.

ERRATA CORRIGE

A causa di un errore tipografico si ripubblica il testo delle interrogazioni n. 4-02991 dell'onorevole Lucidi ed altri e

n. 4-01051 dell'onorevole Lumia per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza.

LUCIDI, MAURA COSSUTTA, CENTO, PISTONE, TOCCI, TIDEL, LEONI, DI SERIO D'ANTONA, ROCCHI, RUGGHIA, VOLPINI, SCIACCA, BATTAGLIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il numero delle cause di lavoro pendenti avanti al tribunale di Roma è cresciuto in modo considerevole, passando dalle 5.000 del 1974 alle 20.000 circa del 1987 fino alle oltre 79.000 odierne;

dalla riforma del processo del lavoro il numero dei magistrati applicati a queste cause è stato sostanzialmente lo stesso — 40 previsti dall'organico, da 32 a 38 effettivamente operanti — non sufficiente, nonostante lo sforzo di produttività, per fronteggiare nel tempo l'aumento delle iscrizioni e la formazione dell'arretrato;

questa situazione si è inevitabilmente riflessa sui tempi della definizione dei giudizi che hanno subito una dilatazione;

il consistente gravame ha comportato conseguente aumento di carico per la fase di appello, facendo venir meno il rapporto di cambio, fino a portare l'arretrato, negli anni 1995-1996 a circa 30.000 cause. Solo a decorrere dal 1996, epoca in cui è stato coperto l'organico ampliando a 20 il numero di magistrati divisi in tre collegi con un presidente ciascuno si è verificata una inversione di tendenza consentendo di avviare un'opera di definizione maggiore dei giudizi;

la consistente quantità di domande giudiziali trova giustificazione oltre che in cause incidenti su tutte le sedi giurisdizionali del lavoro, in cause proprie alla realtà di Roma: in particolare, la concentrazione nella capitale della maggioranza degli enti pubblici, privatizzati e previdenziali, la forte presenza di piccoli datori di lavoro del settore terziario poco propensi alla conciliazione, la competenza esclusiva

di Roma per le controversie previdenziali dei residenti all'estero; la conseguente specializzazione degli studi legali propensi anche a domande di giustizia « esplorativa »; l'esplosione del contenzioso previdenziale;

questa rilevante consistenza delle questioni trattate evidenzia anche la ricaduta che la giustizia del lavoro ha nell'assetto economico e sociale, fortemente condizionata dalle attese e dagli esiti che i lavoratori e le parti datoriali consegnano alla decisione dei giudici;

la situazione si è aggravata con la riforma del giudice unico in ragione della devoluzione al tribunale di Roma dei giudizi in precedenza trattati dalle ex sezioni distaccate della pretura lavoro;

la istituzione della sezione lavoro della Corte d'appello di Roma, ha assorbito i magistrati impegnati nella definizione a stralcio degli appelli pendenti al 31 dicembre 1999 — circa 25.000 — riducendo l'organico dagli ordinari 20 giudici e 3 Presidenti a 12 giudici e 2 Presidenti;

nella stessa sezione lavoro della Corte d'appello sono confluiti i gravami di tutto il territorio regionale, con conseguente iscrizione a ruolo, ogni mese, di circa 800 ricorsi, difficilmente sostenibili dall'organico attuale, pure se passato da 4 consiglieri nel 2000 a 8-9 consiglieri nel 2002;

l'oggettiva mole di lavoro ha trovato un forte impegno dei magistrati addetti che ha mantenuto l'indice della loro produttività e laboriosità tra i più alti d'Italia;

la tendenza del numero delle sopravvenienze degli ultimi anni è crescente e dimostra quanto i cittadini continuino a riporre la loro fiducia primaria, in una materia che tocca le loro possibilità concrete di miglioramento economico o di tutela delle condizioni di lavoro o di impresa, nel sistema giurisdizionale di composizione dei conflitti;

in primo grado, infatti, sono sopravvenute 39.060 cause nel 1996, 52.074 nel 1997, 51.406 nel 1998, 48.961 nel 1999 e

49.507 nel 2000; in Corte d'Appello Lavoro sono sopravvenute 6853 cause nel 2000 e 8770 nel 2001, al mese di marzo 2002 sono pervenuti 981 appelli, potendo, così, prefigurare il superamento di 10.000 nuove controversie per la fine del 2002;

questi numeri chiedono una adeguata presenza di magistrati, cancellieri e altri impiegati, aule e un numero di postazioni di lavoro pari al numero degli addetti;

diversamente, il numero dei magistrati in organico non è adeguato. Infatti, l'organico del tribunale, seppure di recente incrementato, è diviso tra primo grado e sezioni stralcio e l'organico della Corte d'appello è sottodimensionato, con una insufficienza della produttività dei singoli a smaltire i processi pendenti e le sopravvenienze;

il personale di cancelleria è numericamente insufficiente. In primo grado le udienze sono svolte senza assistenza e in secondo grado a fronte di 4914 dispositivi letti alla pubblica udienza sono state pubblicate 3152 sentenze: i giudici di appello hanno deciso 1772 sentenze in più di quelle che la loro cancelleria ha potuto sostenere;

né i giudici né gli addetti di cancelleria dispongono di adeguate postazioni di lavoro pari al loro numero e alla quantità dei documenti complessi da trattare. Perfino gli archivi che raccolgono le cause in trattazione sono saturi e non raccolgono più cause;

il tribunale del lavoro (primo grado e appello-stralcio) non dispone di una sede adeguata al numero delle cause e dei giudici; la Corte d'appello del lavoro è provvisoriamente collocata in poche stanze di via Lepanto, 4, mentre la nota sede di via Varisco non è ancora in uso ed è contesa con altri uffici giudiziari;

dalla rappresentazione di questa realtà si ricava il rischio di una sempre più inefficace laboriosità, insufficiente ad assicurare i tempi di una ragionevole durata dei processi e di attuazione concreta del principio di legalità;

è dimostrato quanto per costruire una giustizia efficiente serva prima che indagare l'attività del singolo magistrato avere capacità politica di organizzare e migliorare il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, anche prevedendo maggiori risorse umane — giudici, addetti alle cancellerie, commessi — ed economiche e logistiche —;

se il Ministro sia a conoscenza della situazione esposta dagli interroganti e quali siano le sue valutazioni e intendimenti a riguardo;

se il Ministro intenda agire per migliorare, nell'ambito delle proprie competenze, le condizioni per lo svolgimento delle cause di lavoro nelle sedi giurisdizionali italiane e, in particolare, nella città di Roma;

se, con riferimento al tribunale e alla Corte d'appello di Roma, anche in ragione delle specificità che queste sedi devono assolvere in materia giuslavorativa, il Ministro intenda favorire una migliore organizzazione del servizio, quanto ai giudici e al personale da impegnare e quanto all'individuazione di una unica sede utile a contenere, mediante apposite postazioni di lavoro per tutto il personale addetto, l'attività per la trattazione dei giudizi di primo e secondo grado. (4-02991)

RISPOSTA. — Si rappresenta che il tribunale di Roma è dotato di un organico di 379 magistrati; attualmente risultano vacanti 7 posti di presidente di sezione di cui 2 pubblicati con telex del 21 febbraio 2002 e 2 posti di giudice non pubblicati.

Nella sezione lavoro sono presenti 59 giudici e 4 consiglieri e al momento non si rilevano vacanze.

Sono peraltro in entrata 7 unità di magistrati e 5 sono in uscita; una unità è applicata in altra sede.

La Corte di appello di Roma è dotata di un organico di 138 magistrati: attualmente risultano vacanti 5 posti di presidente di sezione di cui uno della sezione lavoro pubblicato con fax del 21 febbraio 2002 e 17 posti di consigliere di cui 3 pubblicati

con fax dell'11 gennaio 2001 e fax del 21 dicembre 2001 e 3 della sezione lavoro pubblicati con fax del 21 dicembre 2001 e fax del 21 febbraio 2002.

Risultano in entrata 9 unità di magistrati e 2 in uscita.

La dotazione organica del personale amministrativo in servizio presso la Corte di appello di Roma prevede 377 unità, di cui sono presenti 320.

Prestano servizio, non conteggiate nell'organico, 18 unità di personale impegnate nei progetti regionali di lavoro socialmente utili, ai sensi della legge 448 del 2002.

Pertanto le presenze effettive sono 338 su 377.

Si fa inoltre presente che con decreto ministeriale 6 aprile 2002, a seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto integrativo di amministrazione, sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria.

Nel suddetto ufficio l'organico complessivo è stato aumentato di 52 unità e, in particolare, è stato aumentato l'organico delle posizioni economiche C2 cancelliere (22 unità), B3 Cancelliere (4 unità) ed è stato istituito l'organico delle posizioni economiche C3 Comunicatore (1 unità), C3 Contabile (1 unità), C3 Formatore (2 unità), C2 Formatore (4 unità), B3 Ausiliario (1 unità) e B3 Operatore giudiziario (16 unità).

La dotazione organica del personale amministrativo in servizio presso il tribunale di Roma prevede complessivamente 1374 unità, di cui sono presenti 1253.

Prestano servizio non contemplate nell'organico 28 unità di personale già impegnate nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi della legge 448 del 2002 e 5 unità di personale distaccate da altri distretti.

Pertanto le presenze effettive sono 1286 su 1374.

Con il predetto decreto ministeriale sono state rideterminate le dotazioni organiche anche del tribunale. L'organico complessivo è stato aumentato di 132 unità, ed in particolare sono state aumentate le posizioni economiche C3 Direttore di cancelleria (1 unità), C2 Cancelliere (51 unità), B3

Cancelliere (40 unità) e B2 Ausiliario (2 unità) e sono state istituite le posizioni economiche C1 Contabile (1 unità), B3 Operatore giudiziario (28 unità), B3 Contabile (1 unità) e B1 Ausiliario (8 unità).

Per la copertura delle vacanze del personale amministrativo sono state bandite dall'amministrazione le relative procedure di riqualificazione, riservate al personale dipendente.

Tuttavia è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 194 del 2002, emessa con riferimento diretto alla riqualificazione attuata nel Ministero delle finanze, ha richiamato le regole fondamentali da osservare in materia di reclutamento per l'accesso ad un posto di lavoro nel pubblico impiego, con l'effetto di imporre a tutte le amministrazioni un momento di riflessione sul complesso delle procedure di riqualificazione comunque attivate.

Come appare del tutto evidente da quanto rappresentato, il superamento dello stato di impasse in cui versano le procedure di riqualificazione, che riguarda tutte le amministrazioni dello Stato, richiede decisioni adottate di concerto tra tutti i soggetti interessati, in particolare l'ARAN e il dipartimento per la funzione pubblica, con i quali sono stati avviati i necessari contatti.

Peraltro, come disposto dall'articolo 15, lettera B, punto C del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, solo all'esito delle procedure di riqualificazione e nel caso di esito negativo delle selezioni, o in totale mancanza di professionalità da selezionare, potranno essere banditi concorsi pubblici per fronteggiare eventuali persistenti carenze di personale, mentre per esigenze urgenti di funzionalità degli uffici si potrà ricorrere all'istituto dell'applicazione.

È indubitabile che la sezione lavoro della Corte d'appello di Roma, istituita a far data dal 2 gennaio 2000, affronta un carico di cause di notevole entità e che immediatamente si è presentata la necessità di mettere a disposizione, per la stessa, nuovi spazi che consentissero, nell'immediato, la funzionalità dell'ufficio in attesa di poter disporre della nuova struttura in via Ros-

setti, ubicata nelle immediate vicinanze della città giudiziaria, ed acquistata dall'amministrazione nell'intento, da sempre perseguito, di ampliare i poli giudiziari ormai consolidati nell'ambito del contesto urbano della città di Roma, non appena questo si renda possibile.

Pertanto la sezione lavoro della Corte d'appello è stata nell'immediato sistemata in alcuni locali messi a disposizione dalla presidenza del tribunale nell'edificio di via Lepanto n. 4, in uso alle sezioni civili del tribunale stesso.

La commissione di manutenzione della città giudiziaria di piazzale Clodio, cui è demandata ogni decisione in materia di utilizzo dei locali da parte degli uffici rappresentati in seno alla stessa, ha stabilito di assegnare due piani dell'edificio in via Rossetti alla sezione lavoro della Corte d'appello — oltre ai locali che saranno destinati ad archivi — mentre il piano terra ed il primo piano sono stati destinati al casellario giudiziale.

Al riguardo, i competenti uffici ministeriali stanno operando per l'allestimento strutturale (i locali sono stati consegnati open space) e per la fornitura di mobili e di quanto altro si renda necessario per assicurare la funzionalità degli uffici sopra indicati ed il cui trasferimento avverrà nel più breve tempo possibile.

Ogni altra problematica prospettata dal presidente della Corte d'appello, quale il reperimento di nuovi spazi necessari per gli archivi, è all'esame dell'amministrazione centrale per addivenire ad una conveniente e rapida soluzione nelle direttive già individuate.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

LUMIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il corpo di Polizia penitenziaria ha pagato negli anni un elevatissimo tributo di sangue;

diversi uomini appartenenti al sopracitato corpo sono stati uccisi perchè non si

sono piegati alle minacce mafiose e tra questi il vicebrigadiere Antonino Burrafato, assassinato il 29 giugno 1982 a Termini Imerese;

dopo tanti anni di indagine e di richiesta di verità e giustizia si è riusciti a fare chiarezza evitando che questo, come altri delitti perpetrati, rimanesse impunito;

le Istituzioni, in particolare il Ministro della giustizia, dovrebbero sostenere il corso di verità e giustizia;

la tragica vicenda del vicebrigadiere Antonino Burrafato avrebbe dovuto vedere la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare il Ministero della giustizia costituirsi parte civile, ciò a difesa di tutto il corpo della polizia penitenziaria ed a salvaguardia della convivenza civile e democratica;

nel passato al vicebrigadiere Antonino Burrafato sono stati riconosciuti i meriti di « vittima del dovere » nonché la promozione a maresciallo ordinario —:

quali siano i gravi motivi che hanno determinato la mancata costituzione di parte civile del Ministero della giustizia nell'udienza preliminare celebrata a Palermo in data 15 ottobre 2001 nel processo che vede imputati mafiosi del calibro di Bagarella;

se siano ravvisabili le responsabilità e come si intenda procedere in merito;

quali iniziative intenda promuovere al fine di onorare e difendere la memoria del vicebrigadiere Antonino Burrafato e di tutto il corpo della polizia penitenziaria.

(4-01051)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per onorare la memoria del vice brigadiere Antonino Burrafato, a venti anni dalla sua tragica scomparsa, in data 29 giugno 2002, ha organizzato presso il carcere di Termini Imerese, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, una cerimonia commemorativa conclusasi con l'apposi-*

zione di una lapide intestata al sottufficiale barbaramente ucciso.

Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è venuto a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale nei confronti dei presunti esecutori e mandanti dell'omicidio del vice brigadiere Antonino Burrafato, a seguito di un appunto del responsabile del gruppo operativo mobile del corpo di Polizia penitenziaria datato 21 novembre 2001. È mancata infatti la comunicazione formale della Procura della Repubblica di Palermo al Ministero della Giustizia quale persona offesa dal reato.

Venivano quindi richieste determinazioni in merito alla costituzione di parte civile dell'amministrazione all'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la quale, attesa la gravità dei fatti e la sussistenza del danno (tanto patrimoniale che morale), esprimeva parere favorevole, chiedendo contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 4 della legge n. 3 del 3 gennaio 1991.

A seguito del rilascio di tale autorizzazione, la predetta avvocatura provvedeva a formalizzare la costituzione di parte civile

del ministero della giustizia e del ministero dell'interno all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 2002.

La mancata costituzione di parte civile in udienza preliminare, che comunque non ha precluso la successiva formalizzazione di essa nel corso del dibattimento, è stata causata dalla mancata notificazione da parte della procura della Repubblica di Palermo e quindi della conoscenza dell'instaurazione del procedimento penale successiva al 15 ottobre 2001 sia da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, come sopra riferito, che dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, venuta a conoscenza per la prima volta del rinvio a giudizio degli imputati dell'omicidio in questione solo a seguito di notizie di stampa.

Le competenti articolazioni ministeriali seguono comunque l'iter giudiziario per assicurare la salvaguardia dell'onorabilità del vice brigadiere Burrafato che ha sacrificato la vita per le istituzioni dello Stato.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.